

**Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento**

**► B ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE**  
**tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra**  
 (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità Europee e i loro stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione Europea	L 93	2	28.3.2014
► <u>M2</u>	Decisione n. 1/2014 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro del 12 dicembre 2014	L 28	45	4.2.2015
► <u>M3</u>	Decisione n. 1/2022 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro del 9 febbraio 2022	L 156	72	9.6.2022

**▼B**

**ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE  
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la  
Repubblica di Montenegro, dall'altra**

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

**▼ B**

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso «gli Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI MONTENEGRO, in appresso «il Montenegro»,

dall'altra,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano al Montenegro di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità e con i suoi Stati membri.

CONSIDERATA l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità.

CONSIDERATI la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile il Montenegro nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «trattato UE») e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del PSA, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale.

VISTO il partenariato europeo, che individua le priorità di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea.

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Montenegro e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, nonché la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia, libertà e sicurezza, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale.

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico.

**▼ B**

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (in prosieguo: «l'Atto finale di Helsinki»), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione.

RIBADENDO il diritto al rientro di tutti i rifugiati e gli sfollati e alla tutela dei loro diritti di proprietà e degli altri diritti umani connessi.

CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Montenegro.

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'OMC.

CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea.

CONSIDERANDO l'impegno assunto delle Parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001.

PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in prosieguo: «il presente accordo») creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento.

TENENDO PRESENTE l'impegno del Montenegro a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente.

TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica.

CONFIRMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: «il trattato CE») vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Parte della Comunità, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino al Montenegro di essere vincolati come Parte della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati.

RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale.

**▼B**

RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti.

RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale.

DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
  - a) aiutare il Montenegro a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;
  - b) contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale in Montenegro e nella regione;
  - c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti;
  - d) sostenere gli sforzi del Montenegro volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;
  - e) aiutare il Montenegro a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante;
  - f) promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e il Montenegro;
  - g) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

## TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

*Articolo 2*

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto

**▼B**

dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.

*Articolo 3*

La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

*Articolo 4*

Le Parti contraenti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l'ICTY.

*Articolo 5*

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997 e si basano sui meriti individuali del Montenegro.

*Articolo 6*

Il Montenegro s'impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la gestione delle frontiere e la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi di piccolo calibro e armi leggere, nonché droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

*Articolo 7*

Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

**▼B***Articolo 8*

L'associazione è realizzata progressivamente e completata entro un periodo transitorio non superiore a cinque anni.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione (in prosieguo: «il CSA») istituito dall'articolo 119 controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte del Montenegro. Tale verifica è eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali del presente accordo. Essa tiene debitamente conto delle priorità stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.

Basandosi su questa verifica il CSA formulerà raccomandazioni e può adottare decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.

Il processo di associazione è completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede ad una revisione completa dell'applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dal Montenegro e può adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione.

La revisione non riguarderà la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico è previsto nel titolo IV.

*Articolo 9*

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

## TITOLO II

**DIALOGO POLITICO***Articolo 10*

1. Nell'ambito del presente accordo è intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e il Montenegro e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.

2. Il dialogo politico mira a promuovere in particolare:

a) la piena integrazione del Montenegro nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea;

**▼ B**

- b) una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, eventualmente anche attraverso scambi di informazioni;
- c) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
- d) una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.

3. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.

Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

- a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;
- b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
- c) Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.

#### *Articolo 11*

1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengano utile sottoporli.

2. Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico può svolgersi:

- a) all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino il Montenegro, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il Segretario generale/Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune e la Commissione europea, dall'altra;



**▼B**

- b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;
  
- c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.

*Articolo 12*

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 125.

*Articolo 13*

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balceni occidentali.

## TITOLO III

## COOPERAZIONE REGIONALE

*Articolo 14*

Conformemente all'impegno assunto per la pace e la stabilità internazionale e regionale, oltre che per lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, il Montenegro promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità può sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniquale volta il Montenegro preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

Il Montenegro attua integralmente gli accordi bilaterali esistenti, negoziati a norma del memorandum d'intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001 dalla Serbia e Montenegro, e l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.

*Articolo 15***Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione**

Dopo la firma del presente accordo, il Montenegro avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

**▼B**

al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

- a) il dialogo politico,
- b) l'instaurazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti disposizioni dell'OMC;
- c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo;
- d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia, libertà e sicurezza.

All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità del Montenegro a concludere dette convenzioni costituirà un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

Il Montenegro avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

*Articolo 16***Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione**

Il Montenegro avvia la cooperazione regionale con gli altri Stati coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione dovrebbe essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

*Articolo 17***Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel PSA**

1. Il Montenegro dovrebbe promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in qualsiasi settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione dovrebbe essere allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra il Montenegro e detto paese alla parte corrispondente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

**▼B**

2. Il Montenegro avvia negoziati con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunità, al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell'articolo V del GATS.

I negoziati dovrebbero iniziare prima possibile, affinché l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

## TITOLO IV

**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI***Articolo 18*

1. Nel corso di un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Essi tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate qui di seguito.

2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata.

3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:

- a) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;
- b) dei dazi antidumping o compensativi;
- c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.

4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:

- a) la tariffa doganale comune della Comunità, istituita a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 <sup>(1)</sup>, effettivamente applicata *erga omnes* il giorno della firma del presente accordo;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

**▼B**

b) la tariffa montenegrina applicata <sup>(1)</sup>.

5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria *erga omnes*, in particolare una riduzione derivante:

a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o

b) dall'adesione del Montenegro all'OMC o

c) da riduzioni successive dopo l'adesione del Montenegro all'OMC,

i suddetti dazi ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

6. La Comunità e il Montenegro si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.

*CAPITOLO I****Prodotti industriali****Articolo 19***Definizione**

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o del Montenegro elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

*Articolo 20***Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali**

1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Montenegro.

2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Montenegro.

---

<sup>(1)</sup> Gazzetta ufficiale del Montenegro n. 17/07.

**▼B***Articolo 21***Concessioni del Montenegro riguardanti i prodotti industriali**

1. I dazi doganali sulle importazioni in Montenegro di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Montenegro sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità.
3. I dazi doganali sulle importazioni in Montenegro di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.
4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Montenegro di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

*Articolo 22***Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

*Articolo 23***Riduzione accelerata dei dazi doganali**

Il Montenegro si dichiara disposto a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

*CAPITOLO II****Agricoltura e pesca****Articolo 24***Definizione**

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o del Montenegro.

**▼B**

2. Per «prodotti agricoli e della pesca» s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 («Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici»).

*Articolo 25***Prodotti agricoli trasformati**

Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

*Articolo 26***Concessioni della Comunità relative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro e le misure di effetto equivalente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali *ad valorem* e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte *ad valorem* del dazio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti all'allegato II e originari del Montenegro al 20 % del dazio *ad valorem* e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 800 tonnellate, espresse in peso carcasse.

*Articolo 27***Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro:

**▼B**

- a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III a);
- b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
- c) riduce progressivamente al 50 % i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III c), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.

**▼MI**

- 3. A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo del presente accordo che tiene conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, il Montenegro applica i dazi doganali relativi alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione europea nell'ambito dei quantitativi indicati, elencati all'allegato III d).

**▼B***Articolo 28***Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche**

Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo 2 è indicato nel protocollo stesso.

*Articolo 29***Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari del Montenegro.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari del Montenegro ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

*Articolo 30***Concessioni del Montenegro relative al pesce e ai prodotti della pesca**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità.

**▼B**

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

**▼M1**

3. A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo del presente accordo che tiene conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, il Montenegro abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità europea diversi da quelli elencati nell'allegato V bis. I prodotti elencati nell'allegato V sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

**▼B***Articolo 31***Clausola di revisione**

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche del Montenegro nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia montenegrina, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione del Montenegro all'OMC, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e il Montenegro esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

*Articolo 32***Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca**

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 41, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

*Articolo 33***Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche**

1. Il Montenegro assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione



**▼B**

delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche del Montenegro sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate in detto regolamento.

2. Il Montenegro vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce è indicata, l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

3. Il Montenegro rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.

4. I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2 registrati in Montenegro o acquisiti con l'uso non saranno più utilizzati dopo il 1° gennaio 2009. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Montenegro o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all'origine geografica delle merci.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Montenegro.

6. Il Montenegro si accerta che le merci esportate dal suo territorio dopo il 1° gennaio 2009 non violino le disposizioni del presente articolo.

7. Il Montenegro garantisce la protezione di cui ai paragrafi 1-6 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

*CAPITOLO III****Disposizioni comuni****Articolo 34***Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 952/2007 (GU L 210 del 10.8.2007, pag. 26).

**▼B***Articolo 35***Concessioni più favorevoli**

Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

*Articolo 36***Standstill**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e il Montenegro, né si aumentano quelli già applicati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e il Montenegro, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche del Montenegro e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II -V e al protocollo 1.

*Articolo 37***Divieto di discriminazione fiscale**

1. La Comunità e il Montenegro si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

*Articolo 38***Dazi di carattere fiscale**

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

**▼B***Articolo 39***Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere**

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo.
  
2. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Serbia e Montenegro o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dal Montenegro per promuovere il commercio regionale.
  
3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e del Montenegro sanciti nel presente accordo.

*Articolo 40***Dumping e sovvenzioni**

1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 41.
  
2. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

*Articolo 41***Clausola di salvaguardia**

1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
  
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
  - a) grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice oppure

**▼B**

- b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

la parte importatrice può adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra Parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate dovrebbero consistere nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5 per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi di più di due anni.

In circostanze del tutto eccezionali le misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno quattro anni dallo scadere delle misure in questione.

4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), la Comunità o il Montenegro forniscono quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti interessate.

5. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il CSA o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.

**▼B**

- b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6. Qualora la Comunità o il Montenegro assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra Parte.

*Articolo 42***Clausola di penuria**

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

- a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice oppure
- b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice,

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o quanto prima nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o il Montenegro forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione.

**▼ B**

4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunità o il Montenegro possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

*Articolo 43***Monopoli di Stato**

In merito ai monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, il Montenegro fa in modo che, all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini del Montenegro per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

*Articolo 44***Norme di origine**

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

*Articolo 45***Restrizioni autorizzate**

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

*Articolo 46***Mancata cooperazione amministrativa**

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse.

**▼B**

2. Quando una Parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» s'intende, fra l'altro:

- a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
- b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
- c) il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) La Parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni unitamente alle informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
- b) Qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione come sopra indicato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.
- c) Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

**▼B**

5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata dovrebbe pubblicare sulla propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si dovrebbe indicare che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

*Articolo 47*

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo 3 del presente accordo, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

*Articolo 48*

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

## TITOLO V

**CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO,  
PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI***CAPITOLO I**Circolazione dei lavoratori**Articolo 49*

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- a) il trattamento concesso ai lavoratori cittadini del Montenegro legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di tale Stato membro;
- b) il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 50, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di detto lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, il Montenegro concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Montenegro.



**▼B***Articolo 50*

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione e nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

- a) si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori montenegrini concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;
- b) gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2. Dopo tre anni, il CSA valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

*Articolo 51*

1. Sono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalità montenegrina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non dovrebbe modificare eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti:

- a) tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;
- b) le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
- c) ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. Il Montenegro concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, lettere b) e c).

**▼B***CAPITOLO II***Stabilimento***Articolo 52***Definizione**

Ai fini del presente accordo:

- a) per «società comunitaria» o «società montenegrina» s'intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o del Montenegro che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunità o del Montenegro. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o del Montenegro che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunità o del Montenegro viene considerata una società comunitaria o montenegrina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o del Montenegro;
- b) per «consociata» di una società s'intende una società effettivamente controllata da un'altra società;
- c) per «filiale» di una società s'intende una sede di attività senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicché questi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attività che ne costituisce l'estensione;
- d) per «stabilimento» s'intende:
  - i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività imprenditoriali, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività imprenditoriali svolti da cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'accettazione di un lavoro subordinato sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
  - ii) per quanto riguarda le società comunitarie o montenegrine, il diritto di esercitare attività economiche attraverso la creazione di consociate e filiali, rispettivamente in Montenegro o nella Comunità;
- e) per «attività» s'intende l'esercizio di attività economiche;

**▼B**

- f) le «attività economiche» comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;
  
- g) per «cittadino della Comunità» o «cittadino del Montenegro» s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o del Montenegro;

per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficino delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini comunitari o cittadini del Montenegro stabiliti al di fuori della Comunità e del Montenegro e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o del Montenegro e controllate da cittadini comunitari o del Montenegro, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Montenegro in base alle rispettive legislazioni;

- h) per «servizi finanziari» s'intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il CSA può ampliare o modificare l'ambito di applicazione di tale allegato.

*Articolo 53*

1. Il Montenegro agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società e cittadini comunitari. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro concede:

- a) per lo stabilimento di società comunitarie nel territorio del Montenegro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
  
- b) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite nel territorio del Montenegro, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono

- a) per lo stabilimento di società montenegrine nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
  
- b) per l'attività delle filiali e consociate montenegrine stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel loro territorio.

**▼B**

3. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro società, per quanto riguarda lo stabilimento o l'attività di società di un'altra Parte nel loro territorio.

4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunità e del Montenegro che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo:

a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Montenegro;

b) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società montenegrine e godono, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società montenegrine, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.

*Articolo 54*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro società e ai loro cittadini.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le Parti prendano misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo.

3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

**▼B***Articolo 55*

1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo <sup>(1)</sup> (in prosieguo: «l'ECAA»), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il CSA può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

*Articolo 56*

1. Le disposizioni degli articoli 53 e 54 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività nel suo territorio di filiali di società di un'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

*Articolo 57*

Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e montenegrini l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Montenegro e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tale scopo.

*Articolo 58*

1. Una società comunitaria stabilita nel territorio del Montenegro o una società montenegrina stabilita nella Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio della Repubblica di Montenegro e della Comunità, lavoratori che sono rispettivamente cittadini degli Stati membri o del Montenegro, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2

---

<sup>(1)</sup> Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).

**▼B**

impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

- a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; in particolare, essi:
  - i) dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
  - ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
  - iii) hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;
- b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
- c) per «persona trasferita all'interno della società» s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attività economiche simili nel territorio dell'altra Parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o del Montenegro rispettivamente di cittadini montenegrini o comunitari sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale comunitaria di una società montenegrina oppure una consociata o una filiale montenegrina di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o nella Repubblica di Montenegro, a condizione che:

**▼B**

- a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento;
  
- b) la sede principale della società si trovi rispettivamente al di fuori della Comunità e del Montenegro e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Montenegro.

*CAPITOLO III**Prestazione di servizi**Articolo 59*

1. La Comunità e il Montenegro si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o montenegrini stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 58, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o del Montenegro e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi.

3. Dopo quattro anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prenderà le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

*Articolo 60*

1. Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e del Montenegro stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

**▼B***Articolo 61*

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e il Montenegro, si applicano le disposizioni seguenti:

- 1) nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 4 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso il Montenegro e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa montenegrina in materia di trasporti con quella della Comunità.
- 2) Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.

Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza quale elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.

- 3) Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti:
  - a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;
  - b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;
  - c) ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
- 4) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA.
- 5) Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.



**▼B**

- 6) Il Montenegro adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.
  
- 7) A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo, terrestre e fluviale.

*CAPITOLO IV**Pagamenti correnti e movimenti di capitali**Articolo 62*

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e il Montenegro.

*Articolo 63*

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonché ai prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro concede il trattamento nazionale ai cittadini dell'UE che acquistano beni immobili nel suo territorio.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno.

**▼B**

5. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e del Montenegro e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 62 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e il Montenegro causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria della Comunità o del Montenegro, la Comunità e il Montenegro, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e il Montenegro, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

7. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.

8. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e il Montenegro al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

*Articolo 64*

1. Durante il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione in Montenegro delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

*CAPITOLO V**Disposizioni di carattere generale**Articolo 65*

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.



#### *Articolo 66*

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 65.

#### *Articolo 67*

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà esclusiva congiunta di società o cittadini montenegrini e società o cittadini comunitari.

#### *Articolo 68*

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.
2. Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare agli Stati membri o al Montenegro di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

#### *Articolo 69*

1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o più Stati membri o il Montenegro abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Montenegro, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei

**▼B**

pagamenti. La Comunità e il Montenegro informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

*Articolo 70*

Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, del disposto dell'articolo V del GATS.

*Articolo 71*

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

## TITOLO VI

**RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E  
REGOLE DI CONCORRENZA***Articolo 72*

1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale del Montenegro a quella della Comunità, nonché della sua effettiva applicazione. Il Montenegro si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. Il Montenegro garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura.

2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso.

3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno, come la legislazione sul settore finanziario, quella in materia di giustizia, libertà e sicurezza e le norme sugli aspetti connessi al commercio. Successivamente, il Montenegro si concentra sulle altre parti dell'acquis.

Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e il Montenegro.

**▼B**

4. Il Montenegro definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi.

*Articolo 73***Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico**

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e il Montenegro:

i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o del Montenegro, o in una sua parte sostanziale;

iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorità indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

4. Il Montenegro istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

5. La Comunità, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, garantiscono la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando in particolare alle altre Parti una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

**▼B**

6. Il Montenegro compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
7. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dal Montenegro venga valutato tenendo conto del fatto che il Montenegro è assimilato alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.
- b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni del Montenegro e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.
8. Se del caso, il protocollo 5 definisce le norme sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico, applicabili qualora vengano concessi aiuti per la ristrutturazione. Il protocollo sottolineerà il carattere eccezionale degli aiuti, che avrebbero durata limitata e sarebbero collegati a riduzioni degli impianti nell'ambito di programmi di fattibilità.
9. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:
- a) il paragrafo 1, punto iii), non si applica;
- b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.
10. Qualora ritenga che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, una Parte può prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera della Comunità o del Montenegro, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

**▼B***Articolo 74***Imprese pubbliche**

Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all'articolo 86.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Montenegro.

*Articolo 75***Proprietà intellettuale, industriale e commerciale**

1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

3. Il Montenegro prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

4. Il Montenegro s'impegna ad aderire, entro il termine di cui sopra, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare il Montenegro ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

5. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

*Articolo 76***Appalti pubblici**

1. La Comunità e il Montenegro sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell'OMC.

**▼B**

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società montenegrine, stabilite o meno nella Comunità, hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo del Montenegro avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se il Montenegro abbia effettivamente introdotto tale normativa.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Montenegro a norma del capitolo II del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Montenegro beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società montenegrine.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Montenegro hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Montenegro beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società montenegrine

5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per il Montenegro di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. Il Montenegro riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.

6. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e il Montenegro, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 49 a 64.

*Articolo 77***Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità**

1. Il Montenegro adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

2. A tale scopo, le Parti si adoperano per:

- a) promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità;
- b) fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;



**▼B**

- c) incoraggiare la partecipazione del Montenegro ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) <sup>(1)</sup>;
- d) se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che il Montenegro abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.

*Articolo 78***Tutela dei consumatori**

Le Parti collaborano per allineare le norme del Montenegro in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipenderà dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti garantiscono:

- a) una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell'informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti;
- b) l'armonizzazione della legislazione del Montenegro in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nella Comunità;
- c) un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;
- d) un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia;
- e) scambi di informazioni sui prodotti pericolosi.

*Articolo 79***Condizioni di lavoro e pari opportunità**

Il Montenegro adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

<sup>(1)</sup> Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l'accREDITAMENTO, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Organizzazione europea di metrologia.



## TITOLO VII

## GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

*Articolo 80***Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto**

Nella loro cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le Parti anettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza e a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.

*Articolo 81***Protezione dei dati personali**

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro adegua progressivamente la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla tutela della vita privata vigenti a livello europeo e internazionale. Il Montenegro istituisce uno o più organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace e garantire l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo.

*Articolo 82***Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione**

Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, dovrebbe comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

- a) lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;
- b) la redazione di testi legislativi;
- c) una maggiore efficienza delle istituzioni;
- d) la formazione del personale;

**▼B**

- e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi;
- f) la gestione delle frontiere.

La cooperazione si concentra in particolare:

- a) nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo relativo allo status dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
- b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.

*Articolo 83*

**Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina;  
riammissione**

1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, il Montenegro e gli Stati membri accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori; le Parti decidono inoltre di concludere e di applicare integralmente un accordo di riammissione comprendente, fra l'altro, l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

Gli Stati membri e il Montenegro forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.

Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini nazionali, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sono stabilite nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e il Montenegro sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

2. Il Montenegro è disposto a concludere accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione.

3. Il Montenegro s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani e le reti di immigrazione illegale.

*Articolo 84***Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo**

1. Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.

2. La cooperazione nel settore può comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

*Articolo 85***Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite**

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.

*Articolo 86***Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione**

Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

- a) il traffico e la tratta di esseri umani;
- b) le attività economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;
- c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;

**▼B**

- d) la frode fiscale;
- e) l'usurpazione di identità;
- f) il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- g) il traffico illecito di armi;
- h) la falsificazione di documenti;
- i) il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili;
- j) la cibercriminalità.

Per quanto riguarda la falsificazione della valuta, il Montenegro collabora strettamente con la Comunità per combattere la falsificazione di banconote e monete nonché eliminare e punire le eventuali falsificazioni avvenute nel suo territorio. A livello di prevenzione, il Montenegro punta ad attuare misure equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente nonché ad aderire a tutte le convenzioni internazionali connesse a questa branca del diritto. Il Montenegro potrebbe ricevere sostegno dalla Comunità sotto forma di scambi, assistenza e formazione per la difesa contro la falsificazione della valuta. Nella lotta contro la criminalità organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

*Articolo 87***Lotta al terrorismo**

Le Parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:

- a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;
- b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
- c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.



## TITOLO VIII

**POLITICHE DI COOPERAZIONE***Articolo 88*

1. La Comunità e il Montenegro instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita del Montenegro. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla più ampia base possibile a vantaggio di entrambe le Parti.

2. Sono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del Montenegro. L'elaborazione di tali politiche dovrebbe tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra il Montenegro e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.

*Articolo 89***Politica economica e commerciale**

La Comunità e il Montenegro agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

A tal fine, la Comunità e il Montenegro collaborano per procedere a:

- a) scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomiche nonché sulle strategie di sviluppo;
- b) un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;
- c) promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l'accesso a nuove tecnologie.

Il Montenegro si sforza di instaurare un'economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniata sulla stabilità. Su richiesta delle autorità montenegrine, la Comunità può fornire assistenza per il conseguimento di tali obiettivi.

**▼B**

La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.

La cooperazione in quest'ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'unione economica e monetaria europea.

*Articolo 90***Cooperazione statistica**

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico, compresi gli aspetti economici, commerciali, monetari e finanziari. Essa mira in particolare a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma del Montenegro. La cooperazione dovrebbe inoltre consentire all'Ufficio statistico del Montenegro di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nel paese, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico dovrebbe rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinandosi all'acquis comunitario. Le Parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione.

*Articolo 91***Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari**

La cooperazione tra il Montenegro e la Comunità si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Montenegro che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parità di condizioni.

*Articolo 92***Cooperazione in materia di controllo interno e di revisione contabile esterna**

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC) e di revisione contabile esterna. Le Parti, in particolare, collaborano – mediante l'elaborazione e l'adozione della normativa pertinente – per creare un PIFC trasparente, efficace ed economico (comprendendo una gestione e un controllo finanziari nonché una revisione contabile interna funzionalmente indipendente) e sistemi indipendenti di revisione contabile esterna in Montenegro, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell'Unione europea. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacità dell'organo supremo di revisione contabile del Montenegro. Per

**▼B**

adempire i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione dovrebbe concentrarsi altresì sulla creazione e sul potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.

*Articolo 93***Promozione e tutela degli investimenti**

La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale del Montenegro. In particolare, per il Montenegro la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinché favorisca e tuteli gli investimenti.

*Articolo 94***Cooperazione industriale**

La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Montenegro, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell'ambiente.

Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché l'ambiente delle imprese. È rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Montenegro di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.

La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario nell'ambito della politica industriale.

*Articolo 95***Piccole e medie imprese**

Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e del Montenegro. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.



**▼B***Articolo 96***Turismo**

La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture favorevoli agli investimenti nel settore del turismo, la partecipazione del Montenegro ad importanti organizzazioni turistiche europee, l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni, lo sviluppo della cooperazione fra imprese turistiche, esperti, governi e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente.

La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

*Articolo 97***Agricoltura e settore agroindustriale**

La cooperazione tra le Parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale, aiutando in particolare il Montenegro a soddisfare i requisiti sanitari della Comunità, migliorare la gestione delle risorse idriche, promuovere lo sviluppo rurale, sviluppare il settore forestale e avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.

*Articolo 98***Pesca**

Le Parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

*Articolo 99***Dogane**

Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che devono essere adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale del Montenegro a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale montenegrina all'acquis.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.

**▼B**

Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo 6.

*Articolo 100***Fiscalità**

Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale del Montenegro per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest'ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1° dicembre 1997.

La cooperazione punta altresì a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode e l'evasione fiscale. Il Montenegro completa inoltre la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.

*Articolo 101***Cooperazione nel settore sociale**

In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, il distacco di esperti, azioni informative e programmi di formazione.

Le Parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale del Montenegro nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale montenegrino alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione del Montenegro per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, per le persone con disabilità e per le persone appartenenti a minoranze, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità. Il Montenegro garantisce l'osservanza delle convenzioni fondamentali dell'OIL e la loro effettiva applicazione.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.



#### *Articolo 102*

##### **Istruzione e formazione**

Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Montenegro, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo inter-governativo costituisce una priorità per i sistemi di istruzione superiore.

Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Montenegro, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione.

I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell'istruzione e della formazione in Montenegro.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.

#### *Articolo 103*

##### **Cooperazione culturale**

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra individui, comunità e popoli. Le Parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell'ambito della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

#### *Articolo 104*

##### **Cooperazione nel settore audiovisivo**

Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell'informazione, nonché su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei media pubblici e privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.

Il Montenegro allinea con le politiche della CE le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis dell'UE. Il paese rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

**▼B***Articolo 105***Società dell'informazione**

Rientrano nella cooperazione tutti i settori connessi all'acquis comunitario riguardante la società dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione del Montenegro con quelle della Comunità.

Le Parti cooperano inoltre per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Montenegro, con l'obiettivo globale di preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

*Articolo 106***Reti e servizi di comunicazione elettronici**

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo. Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire al Montenegro di recepire l'acquis comunitario in questi settori dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

*Articolo 107***Informazione e comunicazione**

La Comunità e il Montenegro prendono le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali del Montenegro informazioni più specialistiche.

*Articolo 108***Trasporti**

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel campo dei trasporti.

La cooperazione può puntare in particolare a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto del Montenegro, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti. La cooperazione può inoltre favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale. Scopo della cooperazione dovrebbe essere raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Montenegro un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.

**▼ B***Articolo 109***Energia**

La cooperazione si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia, si basa sul trattato della Comunità dell'energia ed è sviluppata in vista di un'integrazione graduale del Montenegro nei mercati energetici europei. La cooperazione comprende i seguenti aspetti:

- a) formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;
- b) promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- c) definizione di un contesto per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore.

*Articolo 110***Sicurezza nucleare**

Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe riguardare:

- a) il miglioramento delle leggi e delle normative delle Parti in materia di protezione contro le radiazioni, sicurezza nucleare e contabilità e controllo delle materie nucleari, oltre al potenziamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;
- b) promozione degli accordi tra gli Stati membri o la Comunità europea dell'energia atomica e il Montenegro in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze nonché, all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale;
- c) la responsabilità di terzi nel settore dell'energia nucleare.

*Articolo 111***Ambiente**

Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nel campo ambientale con l'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile.

**▼B**

Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione montenegrina con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un'attenzione particolare alla ratifica e all'attuazione del protocollo di Kyoto.

*Articolo 112***Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico**

Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

*Articolo 113***Sviluppo regionale e locale**

Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. È rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.

*Articolo 114***Pubblica amministrazione**

La cooperazione mira a favorire lo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Montenegro, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio dell'intera popolazione montenegrina e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l'UE e il Montenegro.

La cooperazione in questo campo verte in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, segnatamente sull'elaborazione e sull'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla

**▼B**

formazione permanente e sulla promozione dell'etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione locale.

TITOLO IX  
COOPERAZIONE FINANZIARIA

*Articolo 115*

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 5, 116 e 118, il Montenegro può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'erogazione dell'aiuto comunitario è subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformità con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, delle specifiche priorità del partenariato europeo. Si tiene conto anche dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali, e delle altre conclusioni del Consiglio, segnatamente il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto concesso al Montenegro è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità concordate, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.

*Articolo 116*

L'assistenza finanziaria, erogata sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale e in base a programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con il Montenegro.

L'assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, libertà e sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni, lo sviluppo economico e la tutela ambientale.

*Articolo 117*

Su richiesta del Montenegro e in casi eccezionali, la Comunità potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l'erogazione dell'assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra il Montenegro e il Fondo Monetario Internazionale.

**▼B***Articolo 118*

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

## TITOLO X

**DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI***Articolo 119*

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'esecuzione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

*Articolo 120*

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del governo del Montenegro.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante del Montenegro, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

*Articolo 121*

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni nell'ambito di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.



**▼B***Articolo 122*

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo del Montenegro.
  
2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.
  
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 121.

*Articolo 123*

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.

È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.

*Articolo 124*

Il consiglio di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

*Articolo 125*

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, sede di incontri e scambi di opinioni fra membri del Parlamento montenegrino e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento montenegrino.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

**▼B**

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento montenegrino, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

*Articolo 126*

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

*Articolo 127*

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza in relazione a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

*Articolo 128*

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- a) il regime applicato dal Montenegro nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese;
- b) il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Montenegro non dà origine ad alcuna discriminazione tra cittadini e società o imprese del Montenegro.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

**▼B***Articolo 129*

1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
3. Ciascuna delle Parti deferisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 130 e, eventualmente, il protocollo 7.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

4. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 123 o 124.

5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non incidono in alcun modo sugli articoli 32, 40, 41, 42 e 46 e del protocollo 3 e non ne pregiudicano l'applicazione (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa).

*Articolo 130*

1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinché la questione sia risolta.

Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva questo parere e indica, a seconda dei casi, che la Parte può prendere misure a norma dell'articolo 129, paragrafo 4.

**▼B**

2. Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.

3. Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 7. Una controversia è considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 129, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.

Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 123 o 124, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4. Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 7, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.

*Articolo 131*

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e il Montenegro, dall'altro.

*Articolo 132*

I principi generali della partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari sono stabiliti nel protocollo 8.

Gli allegati da I a VII e i protocolli da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono parte integrante del presente accordo.

*Articolo 133*

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

**▼B**

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Ciascuna Parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.

*Articolo 134*

Ai fini del presente accordo, per «Parti» s'intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Montenegro, dall'altro.

*Articolo 135*

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio del Montenegro.

*Articolo 136*

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

*Articolo 137*

Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e nella lingua ufficiale utilizzata in Montenegro, ciascun testo facente ugualmente fede.

*Articolo 138*

Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

*Articolo 139***Accordo interinale**

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in

**▼ B**

materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e il Montenegro, per «data di entrata in vigore del presente accordo» s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 73, 74 e 75 del presente accordo, dei protocolli da 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 4, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

**▼ B**

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhanda seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septiņā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliką dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétézer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícisedem.

V Luxembourg, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.


Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

**▼B**

Pour le Royaume de Belgique  
Voor het Koninkrijk België  
Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku





▼B

På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία




Por el Reino de España




▼B

Pour la République française



Per la Repubblica italiana




Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā



Lietuvos Respublikos vardu




Pour le Grand-Duché de Luxembourg



A Magyar Köztársaság részéről




Għal Malta



▼B

Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej




Pela República Portuguesa



Pentru România



Za Republiko Slovenijo




Za Slovenskú republiku



▼B

Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland




För Konungariket Sverige




For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



За Европейската общност  
Por las Comunidades Europeas  
Za Evropská společenství  
For De Europæiske Fællesskaber  
Für die Europäischen Gemeinschaften  
Euroopa ühenduste nimel  
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες  
For the European Communities  
Pour les Communautés européennes  
Per le Comunità europee  
Eiropas Kopienū vārdā  
Europos Bendrijų vardu  
Az Európai Közösségek részéről  
Għall-Komunitajiet Ewropej  
Voor de Europese Gemeenschappen  
W imieniu Wspólnot Europejskich  
Pelas Comunidades Europeias  
Pentru Comunitatea Europeană  
Za Európske spoločenstvá  
Za Evropske skupnosti  
Euroopan yhteisöjen puolesta  
På europeiska gemenskapernas vägnar



U ime Republike Crne Gore



▼ **B**

## ALLEGATO I

## ALLEGATO I. A

**CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI  
PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ****(di cui all'Articolo 21)**

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

- a) all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'80 % del dazio di base;
- b) il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;
- c) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 25 % del dazio di base;
- d) il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC	Descrizione
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:
	– Marmi e travertini:
2515 11 00	– – greggi o sgrossati
2515 12	– – semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:
2515 12 20	– – – di spessore inferiore o uguale a 4 cm
2515 12 50	– – – di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm
2515 12 90	– – – altri
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825:
2522 20 00	– Calce spenta
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:
	– Cementi Portland:
2523 29 00	– – altri
3602 00 00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti
3603 00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici:
3603 00 10	– Micce di sicurezza; cordoni detonanti

**▼B**

Codice NC	Descrizione
3603 00 90	– altri
3820 00 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili:
4406 90 00	– altre
4410	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:
	– di legno:
4410 12	– – Pannelli detti «oriented strand board» (OSB):
4410 12 10	– – – greggi o semplicemente levigati
4410 19 00	– – altri
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:
4412 10 00	– di bambù
	– altro:
4412 94	– – ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata:
4412 94 10	– – – avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere
4412 94 90	– – – altro
4412 99	– – altri:
4412 99 70	– – – altro
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:
	– altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale:
6403 51	– – che ricoprono la caviglia:
	– – – altre:
	– – – – che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con soles interne di lunghezza:
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm:
6403 51 15	– – – – – per uomo
6403 51 19	– – – – – per donna

▼ B

Codice NC	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altre, con soles interne di lunghezza:</li> <li>— — — — — uguale o superiore a 24 cm:</li> </ul>
6403 51 95	— — — — — per uomo
6403 51 99	— — — — — per donna
6405	Altre calzature:
6405 10 00	— con tomaie di cuoio naturale o ricostituito
7604	Barre e profilati di alluminio:
7604 10	— di alluminio non legato:
7604 10 90	— — Profilati
	— di leghe di alluminio:
7604 29	— — altri:
7604 29 90	— — — Profilati
7616	Altri lavori di alluminio:
	— altri:
7616 99	— — altri:
7616 99 90	— — — altri
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:
	— altri:
8415 81 00	— — con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:
8507 20	— altri accumulatori al piombo:
	— — altri:
8507 20 98	— — — altri
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
	– Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:
8517 12 00	– – Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:
	– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:
8703 22	– – di cilindrata superiore a 1 000 cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 1 500 cm <sup>3</sup> :
8703 22 10	– – – nuovi:
ex 8703 22 10	– – – – Autoveicoli per il trasporto di persone
8703 22 90	– – – usati
8703 23	– – di cilindrata superiore a 1 500 cm <sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 3 000 cm <sup>3</sup> :
	– – – nuovi:
8703 23 19	– – – – altri:
ex 8703 23 19	– – – – – Autoveicoli per il trasporto di persone
8703 23 90	– – – usati
	– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
8703 32	– – di cilindrata superiore a 1 500 cm <sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> :
	– – – nuovi:
8703 32 19	– – – – altri:
ex 8703 32 19	– – – – – Autoveicoli per il trasporto di persone
8703 32 90	– – – usati
8703 33	– – di cilindrata superiore a 2 500 cm <sup>3</sup>
	– – – nuovi:
8703 33 11	– – – – Campers e motorcaravans
8703 33 90	– – – usati





*ALLEGATO I. B*

**CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI  
PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ**

**(di cui all'articolo 21)**

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

- a) all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'85 % del dazio di base;
- b) il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;
- c) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 55 % del dazio di base;
- d) il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;
- e) il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;
- f) il 1° gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC	Descrizione
2501	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:  – Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:  – – altri:  – – – altri:
2501 00 91	– – – – Sale per l'alimentazione umana
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:  – altri:
3304 99 00	– – altri
3305	Preparazioni per capelli:
3305 10 00	– Shampoings

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
3305 90	– altri:
3305 90 90	– – altre
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:
3306 10 00	– Dentifrici
3401	<p>Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:</p> <p>– Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:</p>
3401 11 00	– – da toilette (compresi quelli ad uso medicinale)
3402	<p>Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:</p>
3402 20	– Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:
3402 20 20	– – Preparazioni tensioattive
3402 20 90	– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire
3402 90	– altri:
3402 90 90	– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire
3923	<p>Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:</p>
	– Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:
3923 21 00	– – di polimeri di etilene
3923 29	– – di altre materie plastiche:

▼ B

Codice NC	Descrizione
3923 29 10	– – – di poli(cloruro di vinile)
3923 90	– altri:
3923 90 10	– – Filetti estrusi presentati in forma tubolare
3923 90 90	– – altri
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:
3926 90	– altri:
	– – altri:
3926 90 97	– – – altri
4011	Pneumatici nuovi, di gomma:
4011 10 00	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:
	– Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:
4202 11	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati:
4202 11 10	– – – Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili
4202 11 90	– – – altri
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:
4203 10 00	– Indumenti
	– Guanti, mezzoganti e muffole:
4203 29	– – altri:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
4203 29 10	– – – di protezione per qualsiasi mestiere
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:
4418 10	– Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti:
4418 10 50	– – di conifere
4418 10 90	– – di altri legni
4418 20	– Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie:
4418 20 50	– – di conifere
4418 20 80	– – di altri legni
4418 40 00	– Casseforme per gettate di calcestruzzo
4418 90	– altri:
4418 90 10	– – di legni lamellari
4418 90 80	– – altri
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:
	– altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:
4802 55	– – di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m <sup>2</sup> , in rotoli
4802 55 15	– – – di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m <sup>2</sup>
ex 4802 55 15	– – – – diversi dalla carta da decorazione grezza
4802 55 25	– – – di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m <sup>2</sup>
ex 4802 55 25	– – – – diversi dalla carta da decorazione grezza
4802 55 30	– – – di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m <sup>2</sup>
ex 4802 55 30	– – – – diversi dalla carta da decorazione grezza
4802 55 90	– – – di peso uguale o superiore a 80 g per m <sup>2</sup>
ex 4802 55 90	– – – – diversi dalla carta da decorazione grezza

▼B

Codice NC	Descrizione
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili:
4819 10 00	– Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato
4819 20 00	– Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato
4819 30 00	– Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più
4819 40 00	– altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci
4820	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:
4820 10	– Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili:
4820 10 10	– – Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze
4820 20 00	– Quaderni
4820 90 00	– altri
4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:
4821 10	– stampate:
4821 10 10	– – autoadesive
4821 90	– altre:
4821 90 10	– – autoadesive
4910 00 00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:
4911 10	– Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili:
4911 10 10	– – Cataloghi commerciali
4911 10 90	– – altri
4911 99 00	– altri:
4911 99 00	– – altri

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
5111	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati: – contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:
5111 19	– – altri:
5111 19 10	– – – di peso superiore a 300 g/m <sup>2</sup> ma non più di 450 g/m <sup>2</sup>
5111 19 90	– – – di peso superiore a 450 g/m <sup>2</sup>
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati: – contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:
5112 11 00	– – di peso non superiore a 200 g/m <sup>2</sup>
5112 19	– – altri:
5112 19 10	– – – di peso superiore a 200 g/m <sup>2</sup> ma non più di 375 g/m <sup>2</sup>
5112 19 90	– – – di peso superiore a 375 g/m <sup>2</sup>
5209	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m <sup>2</sup> : – imbianchiti:
5209 21 00	– – ad armatura a tela
5209 22 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
5209 29 00	– – altri tessuti – tinti
5209 31 00	– – ad armatura a tela
5209 32 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
5209 39 00	– – altri tessuti – di filati di diversi colori:
5209 41 00	– – ad armatura a tela
5209 43 00	– – altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
5209 49 00	– – altri tessuti
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103:
6101 90	– di altre materie tessili:
6101 90 20	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili
ex 6101 90 20	– – – di lana o di peli fini
6101 90 80	– – Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili
ex 6101 90 80	– – – di lana o di peli fini
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia:
	– altri:
6115 95 00	– – di cotone
6115 96	– – di fibre sintetiche:
6115 96 10	– – – Calzettoni (gambaletti)
	– – – altri:
6115 96 99	– – – altre
6205	Camice e camicette, per uomo e ragazzo:
6205 20 00	– di cotone
6205 30 00	– di fibre sintetiche o artificiali
6205 90	– di altre materie tessili:
6205 90 10	– – di lino o di ramiè
6205 90 80	– – altre
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:
6206 10 00	– di seta o di cascami di seta
6206 20 00	– di lana o di peli fini
6206 30 00	– di cotone
6206 40 00	– di fibre sintetiche o artificiali
6206 90	– di altre materie tessili:
6206 90 10	– – di lino o di ramiè
6206 90 90	– – altre

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
6207	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:
	– Slips e mutande:
6207 11 00	– – di cotone
6207 19 00	– – di altre materie tessili
	– Camicie da notte e pigiami:
6207 21 00	– – di cotone
6207 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali
6207 29 00	– – di altre materie tessili
	– altri:
6207 91 00	– – di cotone
6207 99	– – di altre materie tessili
6207 99 10	– – di fibre sintetiche o artificiali
6207 99 90	– – – altri
6208	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza:
	– Sottovesti o sottabiti e sottogonne:
6208 11 00	– – di fibre sintetiche o artificiali
6208 19 00	– – di altre materie tessili
	– Camicie da notte e pigiami:
6208 21 00	– – di cotone
6208 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali
6208 29 00	– – di altre materie tessili
	– altri:
6208 91 00	– – di cotone
6208 92 00	– – di fibre sintetiche o artificiali
6208 99 00	– – di altre materie tessili
6211	Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti:
	– altri indumenti per uomo o ragazzo:
6211 32	– – di cotone:



▼ **B**

Codice NC	Descrizione
6211 32 10	— — — Indumenti da lavoro
	— — — Tute sportive (trainings), con fodera:
6211 32 31	— — — — di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa
	— — — — altri:
6211 32 41	— — — — — Parti superiori
6211 32 42	— — — — — Parti inferiori
	— altri indumenti per donna o ragazza:
6211 42	— — di cotone:
6211 42 10	— — — Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro
	— — — Tute sportive (trainings), con fodera:
6211 42 31	— — — — di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa
	— — — — altri:
6211 42 41	— — — — — Parti superiori
6211 42 42	— — — — — Parti inferiori
6211 42 90	— — — — — altri
6211 43	— — di fibre sintetiche o artificiali:
6211 43 10	— — — Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro
	— — — Tute sportive (trainings), con fodera:
6211 43 31	— — — — di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa
	— — — — altri:
6211 43 41	— — — — — Parti superiori
6211 43 42	— — — — — Parti inferiori
6211 43 90	— — — — — altri
6301	Coperte:
6301 20	— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini di animali
6301 20 10	— — a maglia
6301 20 90	— — altre
6301 90	— altre coperte:
6301 90 10	— — a maglia
6301 90 90	— — altre

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina:
	– altra biancheria da letto, stampata:
6302 21 00	– – di cotone
	– altra biancheria da letto:
6302 31 00	– – di cotone
	– altra biancheria da tavola:
6302 51 00	– – di cotone
6302 53	– – di fibre sintetiche o artificiali:
6302 53 90	– – – altra
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:
	– altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale:
6403 59	– – altre:
	– – – altre:
	– – – – Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:
	– – – – – altre, con soles interne di lunghezza:
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm:
6403 59 35	– – – – – per uomo
6403 59 39	– – – – – per donna
	– – – – – altre, con soles interne di lunghezza:
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm:
6403 59 95	– – – – – per uomo
6403 59 99	– – – – – per donna
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:
	– altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:
6802 21 00	– Marmo, travertino e alabastro
6802 23 00	– – Granito

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
6802 29 00	– – altre pietre:
ex 6802 29 00	– – – altre pietre calcaree
	– altre:
6802 91	– – Marmo, travertino e alabastro:
6802 91 10	– – – Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito
6802 91 90	– – – altro
6802 93	– – Granito:
6802 93 10	– – – lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg
6802 93 90	– – – altro
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati: – Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:
6810 11	– – Blocchi e mattoni da costruzione:
6810 11 10	– – – di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.
6810 11 90	– – – altri
	– altri lavori:
6810 91	– – Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile:
6810 91 90	– – – altri
6810 99 00	– – altri
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:
6904 10 00	– Mattoni da costruzione
6904 90 00	– altre
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:
6905 10 00	– Tegole
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati: – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7207 11	– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:
7207 11 90	– – – fucinati

▼ B

Codice NC	Descrizione
7207 12	– – altri, di sezione trasversale rettangolare:
7207 12 90	– – – fucinati
7207 19	– – altri
	– – – di sezione trasversale circolare o poligonale:
7207 19 12	– – – – laminati od ottenuti con colata continua
7207 19 19	– – – – fucinati
7207 19 80	– – – altri
7207 20	– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:
	– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:
	– – – laminati od ottenuti con colata continua:
	– – – altri, contenenti, in peso:
7207 20 15	– – – – 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio
7207 20 17	– – – – 0,6 % o più di carbonio
7207 20 19	– – – fucinati
	– – altri, di sezione trasversale rettangolare:
7207 20 32	– – – laminati od ottenuti con colata continua
7207 20 39	– – – fucinati
	– – di sezione trasversale circolare o poligonale:
7207 20 52	– – – laminati od ottenuti con colata continua
7207 20 59	– – – fucinati
7207 20 80	– – altri
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:
7213 10 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione
	– altri:
7213 91	– – di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:
7213 91 10	– – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo
	– – – altri:
7213 91 49	– – – – contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio
ex 7213 91 49	– – – – diversi da quelli di diametro inferiore o uguale a 8 mm

**▼B**

Codice NC	Descrizione
7213 99	— — altri:
7213 99 10	— — — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7213 99 90	— — — contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:
7214 10 00	— fucinate
7214 20 00	— aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
	— altre:
7214 99	— — altre:
	— contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7214 99 10	— — — del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo
	— — — altre, di sezione circolare con diametro:
7214 99 31	— — — — uguale o superiore a 80 mm
7214 99 39	— — — — inferiore a 80 mm
7214 99 50	— — — — altre
	— — — contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:
	— — — — di sezione circolare con diametro:
7214 99 71	— — — — uguale o superiore a 80 mm
7214 99 79	— — — — inferiore a 80 mm
7214 99 95	— — — — altre
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati:
7215 10 00	— di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo
7215 50	— altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:
	— — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7215 50 11	— — — di sezione rettangolare
7215 50 19	— — — altre
7215 50 80	— — contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
7215 90 00	– altre
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di altri acciai legati:
7224 10	– Lingotti e altre forme primarie:
7224 10 10	– – di acciai per utensili
7224 10 90	– – altri
7224 90	– altri:
	– – altri:
	– – – di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:
	– – – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua:
	– – – – – la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:
7224 90 05	– – – – – contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo
7224 90 07	– – – – – altri
7224 90 14	– – – – – altri
7224 90 18	– – – – fucinati
	– – – altri:
	– – – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua:
7224 90 31	– – – – – contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno
7224 90 38	– – – – – altri
7224 90 90	– – – – fucinati
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:
7228 20	– Barre di acciai silico-manganese:
7228 20 10	– – di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce
	– – altre:
7228 20 99	– – – altre

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
7228 30	– altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo:
7228 30 20	– – di acciai per utensili – – contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno:
7228 30 41	– – – di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm
7228 30 49	– – – altre – – altre: – – – di sezione circolare, di diametro:
7228 30 61	– – – – uguale o superiore a 80 mm
7228 30 69	– – – – inferiore a 80 mm
7228 30 70	– – – di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce
7228 30 89	– – – altre
7228 40	– altre barre, semplicemente fucinate:
7228 40 10	– – di acciai per utensili
7228 40 90	– – altre
7228 60	– altre barre:
7228 60 20	– – di acciai per utensili
7228 60 80	– – altre
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:
7314 20	– Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm <sup>2</sup> :
7314 20 90	– – altre – altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:
7314 39 00	– – altre
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame: – altri: – – di trafileria:

**▼B**

Codice NC	Descrizione
7317 00 40	— — — Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati
	— — — — altri:
7317 00 69	— — — — altri
7317 00 90	— — — — altri
7605	Fili di alluminio:
	— di alluminio non legato:
7605 11 00	— — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm
7605 19 00	— — — — altri
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:
	— di forma quadrata o rettangolare:
7606 11	— — di alluminio non legato:
	— — — — altri, di spessore:
7606 11 91	— — — — — inferiore a 3 mm
7606 11 93	— — — — — uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm
7606 11 99	— — — — — uguale o superiore a 6 mm
7606 12	— — di leghe di alluminio:
	— — — — altri:
	— — — — — altri, di spessore:
7606 12 91	— — — — — inferiore a 3 mm
7606 12 93	— — — — — uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm
7606 12 99	— — — — — uguale o superiore a 6 mm
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):
	— senza supporto:
7607 11	— — semplicemente laminati:
7607 11 10	— — — di spessore inferiore a 0,021 mm
7607 11 90	— — — di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm
7607 19	— — — — altri:



## ▼ B

Codice NC	Descrizione
7607 19 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — di spessore inferiore a 0,021 mm</li> <li>— — — di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:</li> </ul>
7607 19 99	— — — — altri
7607 20	— su supporto:
7607 20 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm</li> <li>— — — di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:</li> </ul>
7607 20 99	— — — altri
7610	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balastrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:
7610 10 00	— Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie
7610 90	— altri:
7610 90 90	— — altre
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:
7614 10 00	— con anima di acciaio
7614 90 00	— altri
8311	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:
8311 10	— Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:
8311 10 10	— — Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie
8311 10 90	— — altri
8311 20 00	— Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:
8418 10	— Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
8418 10 20	-- di capacità superiore a 340 l:
ex 8418 10 20	-- -- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
8418 10 80	-- altre:
ex 8418 10 80	-- -- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
	-- Frigoriferi per uso domestico:
8418 21	-- a compressione:
	-- -- altri:
	-- -- -- altri, di capacità:
8418 21 91	-- -- -- -- inferiore o uguale a 250 l
8418 21 99	-- -- -- -- superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l
8418 30	-- Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:
8418 30 20	-- di capacità inferiore o uguale a 400 l:
ex 8418 30 20	-- -- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8418 30 80	-- di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l:
ex 8418 30 80	-- -- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8418 40	-- Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:
8418 40 20	-- di capacità inferiore o uguale a 250 l:
ex 8418 40 20	-- -- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8418 40 80	-- di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l:
ex 8418 40 80	-- -- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
8422 11 00	<p>– Lavastoviglie:</p> <p>– – di tipo familiare</p>
8426	<p>Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru:</p> <p>– altre macchine ed apparecchi:</p>
8426 91	– – costruiti per essere montati su un veicolo stradale:
8426 91 10	– – – Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo
8426 91 90	– – – altri
8450	<p>Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:</p> <p>– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:</p>
8450 11	– – Macchine completamente automatiche:
	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg:
8450 11 11	– – – – a caricamento frontale
8483	<p>Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:</p>
8483 30	– Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:
8483 30 80	– – Cuscinetti
8703	<p>Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:</p> <p>– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:</p>
8703 24	– – di cilindrata superiore a 3 000 cm <sup>3</sup>
8703 24 10	– – – nuovi:
ex 8703 24 10	– – – – Autoveicoli per il trasporto di persone

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
8703 24 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – usati</li> <li>– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):</li> </ul>
8703 33	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di cilindrata superiore a 2 500 cm<sup>3</sup></li> <li>– – – nuovi:</li> </ul>
8703 33 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – altri:</li> </ul>
ex 8703 33 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – – Autoveicoli per il trasporto di persone</li> </ul>
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:
9401 40 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti</li> <li>– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:</li> </ul>
9401 61 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – imbottiti</li> </ul>
9401 69 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – altri</li> <li>– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:</li> </ul>
9401 71 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – imbottiti</li> </ul>
9401 79 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – altri</li> </ul>
9401 80 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– altri mobili per sedersi</li> </ul>
9403	Altri mobili e loro parti:
9403 40	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:</li> </ul>
9403 40 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – altri</li> </ul>
9403 50 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto</li> </ul>
9403 60	<ul style="list-style-type: none"> <li>– altri mobili di legno:</li> </ul>
9403 60 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno</li> </ul>
9403 60 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – altri mobili di legno</li> </ul>
9404	Sommieri; oggetti lettereschi ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Materassi:</li> </ul>
9404 29	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di altre materie:</li> </ul>
9404 29 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – con molle metalliche</li> </ul>

**▼ B**

Codice NC	Descrizione
9404 90	– altri:
9404 90 90	– – altri
9406 00	Costruzioni prefabbricate:
	– altre:
9406 00 20	– – di legno



## ALLEGATO II

## DEFINIZIONE DEI PRODOTTI «BABY BEEF»

(di cui all'articolo 26, Paragrafo 3)

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Codice NC	Suddivisione TARIC	Descrizione
0102		Animali vivi della specie bovina:
0102 90		– altri:
		– – delle specie domestiche:
		– – – di peso superiore a 300 kg:
		– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):
ex 0102 90 51		– – – – – destinati alla macellazione:
	10	– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg <sup>(1)</sup>
ex 0102 90 59		– – – – – altri:
	11	– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg <sup>(1)</sup>
	21	
	31	
	91	
		– – – – – altri:
ex 0102 90 71		– – – – – destinati alla macellazione:
	10	– Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg <sup>(1)</sup>
ex 0102 90 79		– – – – – altri:
	21	– Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg <sup>(1)</sup>
	91	
0201		Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
ex 0201 10 00		– in carcasse o mezzene
	91	– Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubblica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro <sup>(1)</sup>

▼B

Codice NC	Suddivisione TARIC	Descrizione
0201 20		– altri pezzi non disossati:
ex 0201 20 20		– – Quarti detti «compensati»:
	91	– Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro <sup>(1)</sup>
ex 0201 20 30		– – Busti e quarti anteriori:
	91	– Quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro <sup>(1)</sup>
ex 0201 20 50		– – Selle e quarti posteriori:
	91	– Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto «pistola») con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

▼B

## ALLEGATO III (a)

**CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI  
PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ**

(di cui all'Articolo 27, Paragrafo 2, Lettera a)

Esenti da dazio per quantitativi illimitati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo

Codice NC	Descrizione
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
0101 90	– altri:
	– – Cavalli:
0101 90 11	– – – destinati alla macellazione
0101 90 19	– – – altri
0101 90 30	– – Asini
0101 90 90	– – Muli e bardotti
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:
	– di peso inferiore o uguale a 185 g:
0105 12 00	– – Tacchine e tacchini
0105 19	– – altri:
0105 19 20	– – – Oche
0105 19 90	– – – Anatre e faraone
0106	Altri animali vivi:
	– Mammiferi:
0106 19	– – altri:
0106 19 10	– – – Conigli domestici
0106 19 90	– – – altri
0106 20 00	– Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
	– Uccelli:
0106 39	– – altri:
0106 39 10	– – – Piccioni
0205 00	Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0205 00 20	– fresche o refrigerate
0205 00 80	– congelate



**▼ B**

Codice NC	Descrizione
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate:
0206 10 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	– – altre:
0206 10 91	– – – Fegati
0206 10 95	– – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»
0206 10 99	– – – altre
	della specie bovina, congelate:
0206 21 00	– – Lingue
0206 22 00	– – Fegati
0206 29	– – altre:
0206 29 10	– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	– – – altre:
0206 29 91	– – – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»
0206 29 99	– – – – altre
0206 30 00	– della specie suina, fresche o refrigerate
	– della specie suina, congelate:
0206 41 00	– – Fegati
0206 49	– – altre:
0206 49 20	– – – della specie suina domestica
0206 49 80	– – – altre
0206 80	– altre, fresche o refrigerate:
0206 80 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	– – altre:
0206 80 91	– – – delle specie equina, asinina o mulesca
0206 80 99	– – – delle specie ovina o caprina
0206 90	– altre, congelate:
0206 90 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	– – altre:

**▼B**

Codice NC	Descrizione
0206 90 91	— — — delle specie equina, asinina o mulesca
0206 90 99	— — — delle specie ovina o caprina
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
0208 10	— di conigli o di lepri:
	— — di conigli domestici:
0208 10 11	— — — fresche o refrigerate
0208 10 19	— — — congelate:
0208 10 90	— — — altre
0208 30 00	— di primati
0208 40	— di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)
0208 40 10	— — Carne di balena
0208 40 90	— — altre
0208 50 00	— di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
0208 90	— altre
0208 90 10	— — di piccioni domestici
	— — di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri:
0208 90 20	— — — di quaglie
0208 90 40	— — — altre
0208 90 55	— — Carni di foca
0208 90 60	— — di renne
0208 90 70	— — Cosce di rane
0208 90 95	— — altre
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	— altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
0210 91 00	— — di primati
0210 92 00	— — di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)
0210 93 00	— — di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

▼ B

Codice NC	Descrizione
0210 99	-- altre:
	---- Carni:
0210 99 10	----- di cavallo, salate o in salamoia o anche secche
	----- delle specie ovina e caprina:
0210 99 21	----- non disossate
0210 99 29	----- disossate
0210 99 31	----- di renne
0210 99 39	----- altre
	---- Frattaglie:
	----- della specie suina domestica:
0210 99 41	----- Fegati
0210 99 49	----- altre
	----- della specie bovina:
0210 99 51	----- Pezzi detti «onglets» e «hampes»
0210 99 59	----- altre
0210 99 60	----- delle specie ovina e caprina
	----- altre:
	----- Fegati di volatili:
0210 99 71	----- Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia
0210 99 79	----- altri
0210 99 80	----- altre
0210 99 90	--- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
	-- di volatili da cortile:
	-- da cova:
0407 00 11	--- di tacchine o di oche
0407 00 19	--- altri
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	-- Tuorli:

**▼ B**

Codice NC	Descrizione
0408 11	— — essiccati:
0408 11 20	— — — inadatti ad uso alimentare
0408 19	— — altri:
0408 19 20	— — — inadatti ad uso alimentare
	— altri:
0408 91	— — essiccati:
0408 91 20	— — — inadatti ad uso alimentare
0408 99	— — altri:
0408 99 20	— — — inadatti ad uso alimentare
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:
0601 10	— Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:
0601 10 10	— — Giacinti
0601 10 20	— — Narcisi
0601 10 30	— — Tulipani
0601 10 40	— — Gladioli
0601 10 90	— — altri
0601 20	— Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:
0601 20 10	— — piantimi, piante e radici di cicoria
0601 20 30	— — Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani
0601 20 90	— — altri
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):
0602 90	— altri:
0602 90 10	— — Bianco di funghi (micelio)
0602 90 20	— — Barbatelle di ananassi
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
	— altri:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0604 91	– – freschi
0604 91 20	– – – Alberi di Natale
0604 91 40	– – – Rami di conifere
0604 91 90	– – – altri
0604 99	– – altri:
0604 99 10	– – – semplicemente essiccati
0604 99 90	– – – altri
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
0713 33	– – Fagioli comuni ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ):
0713 33 90	– – – altri
0713 39 00	– – altri
0713 40 00	– Lenticchie
0713 50 00	– Fave ( <i>Vicia faba</i> var. <i>major</i> ) e favette ( <i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i> )
0713 90 00	– altre
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:
0714 10	– Radici di manioca:
0714 10 10	– – Pellets ottenuti a partire da farine e semolini
	– – altri:
0714 10 91	– – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi
0714 10 99	– – – altri
0714 20	– Patate dolci:
0714 20 10	– – fresche, intere, destinate al consumo umano
0714 20 90	– – altre
0714 90	– altri:
	– – Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:

**▼ B**

Codice NC	Descrizione
0714 90 11	– – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi
0714 90 19	– – – altri
0714 90 90	– – altri
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	– Noci di cocco:
0801 11 00	– – disseccate
0801 19 00	– – altre
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	– Mandorle:
0802 11	– – con guscio:
0802 11 10	– – – amare
0802 11 90	– – – altre
0802 12	– – sgusciate:
0802 12 10	– – – amare
0802 12 90	– – – altre
	– Nocciole ( <i>Corylus spp.</i> ):
0802 21 00	– – con guscio
0802 22 00	– – sgusciate:
ex 0802 22 00	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 2,5 kg
ex 0802 22 00	– – – altre
	– Noci comuni:
0802 31 00	– – con guscio
0802 32 00	– – sgusciate
0802 40 00	– Castagne e marroni ( <i>Castanea spp.</i> )
0802 50 00	– Pistacchi
0802 60 00	– – Noci macadamia
0802 90	– altre:
0802 90 20	– – Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0802 90 50	– – Pinoli
0802 90 85	– – altre
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:
0804 10 00	– Datteri
0804 30 00	– Ananassi
0804 40 00	– Avocado
0804 50 00	– Guaiave, manghi e mangostani
0806	Uve, fresche o secche:
0806 20	– secche:
0806 20 10	– – Uve di Corinto
0806 20 30	– – Uva sultanina
0806 20 90	– – altre
0810	Altre frutta fresche:
0810 60 00	– Durian
0810 90	– altri:
0810 90 30	– – Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie
0810 90 40	– – Frutti della passione, carambole e pitahaya – – Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina:
0810 90 50	– – – Ribes nero (Cassis)
0810 90 60	– – – Ribes rosso
0810 90 70	– – – altri
0810 90 95	– – altre
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 90	– altre: – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
0811 90 11	– – – – Frutta tropicali e noci tropicali
0811 90 19	– – – – altri – – – altre:

▼ B

Codice NC	Descrizione
0811 90 31	— — — — Frutta tropicali e noci tropicali
0811 90 39	— — — — altri
	— — altre:
0811 90 50	— — — Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)
0811 90 70	— — — Mirtilli delle specie « <i>Vaccinium myrtilloides</i> » e « <i>Vaccinium angustifolium</i> »
0811 90 85	— — — Frutta tropicali e noci tropicali
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
0812 90	— altre
0812 90 70	— — Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
0813 40	— altre frutta:
0813 40 50	— — Papaie
0813 40 60	— — Tamarindi
0813 40 70	— — Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
0813 40 95	— — altre
0813 50	— Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
	— — Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:
	— — — senza prugne:
0813 50 12	— — — — Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
0813 50 15	— — — — altre



▼ B

Codice NC	Descrizione
0813 50 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — con prugne</li> <li>— — Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:</li> </ul>
0813 50 31	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — di noci tropicali</li> </ul>
0813 50 39	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — altri</li> <li>— — altri miscugli:</li> </ul>
0813 50 91	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — non contenenti prugne e fichi:</li> </ul>
0813 50 99	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — altri</li> </ul>
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Caffè non torrefatto:</li> </ul>
0901 11 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — non decaffeinizzato</li> </ul>
0901 12 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — decaffeinizzato</li> </ul>
0902	Tè, anche aromatizzato:
0902 10 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg</li> </ul>
0902 20 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Tè verde (non fermentato), presentato in modo diverso</li> </ul>
0902 30 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg</li> </ul>
0902 40 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in modo diverso</li> </ul>
0904	Pepe (del genere « <i>Piper</i> »); pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> », essiccati, tritati o polverizzati:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Pepe:</li> </ul>
0904 11 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — non tritato né polverizzato</li> </ul>
0904 12 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — tritato o polverizzato</li> </ul>
0904 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Pimenti essiccati, tritati o polverizzati.</li> <li>— — non tritati né polverizzati</li> </ul>
0904 20 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — Peperoni</li> </ul>
0904 20 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — altri</li> </ul>

▼B

Codice NC	Descrizione
0904 20 90	– – tritati o polverizzati
0905 00 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo:
	– non tritati né polverizzati:
0906 11 00	– – Cannella ( <i>Cinnamomum zeylanicum Blume</i> )
0906 19 00	– – altri
0906 20 00	– tritati o polverizzati
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:
0908 10 00	– Noci moscate
0908 20 00	– Macis
0908 30 00	– Amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro:
0909 10 00	– Semi di anice o di badiana
0909 20 00	– Semi di coriandolo
0909 30 00	– Semi di cumino
0909 40 00	– Semi di carvi
0909 50 00	– Semi di finocchio; bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:
0910 10 00	– Zenzero
0910 20	– Zafferano
0910 20 10	– – non tritato né polverizzato
0910 20 90	– – tritato o polverizzato
0910 30 00	– Curcuma
	– altre spezie:
0910 91	– – Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo:
0910 91 10	– – – non tritati né polverizzati
0910 91 90	– – – tritati o polverizzati
0910 99	– – altre:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0910 99 10	— — — Semi di fieno greco
	— — — Timo:
	— — — — non tritato né polverizzato:
0910 99 31	— — — — Serpillo ( <i>Thymus serpyllum</i> )
0910 99 33	— — — — altro
0910 99 39	— — — — tritato o polverizzato
0910 99 50	— — — Foglie di alloro
0910 99 60	— — — Curry
	— — — altre:
0910 99 91	— — — non tritate né polverizzate
0910 99 99	— — — — tritate o polverizzate
1006	Riso:
1006 10	— Risone (riso «paddy»):
1006 10 10	— — destinato alla semina
	— — altro:
	— — — surriscaldato (parboiled):
1006 10 21	— — — — a grani tondi
1006 10 23	— — — — a grani medi
	— — — — a grani lunghi
1006 10 25	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 10 27	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
	— — — altro:
1006 10 92	— — — — a grani tondi
1006 10 94	— — — — a grani medi
	— — — — a grani lunghi
1006 10 96	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 10 98	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
1006 20	— Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»):
	— — surriscaldato (parboiled):
1006 20 11	— — — a grani tondi

▼ B

Codice NC	Descrizione
1006 20 13	— — — a grani medi
	— — — a grani lunghi
1006 20 15	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 20 17	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
	— — altro:
1006 20 92	— — — a grani tondi
1006 20 94	— — — a grani medi
	— — — a grani lunghi
1006 20 96	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 20 98	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
1006 30	— Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:
	— — Riso lavorato:
	— — — surriscaldato (parboiled):
1006 30 21	— — — — a grani tondi
1006 30 23	— — — — a grani medi
	— — — — a grani lunghi
1006 30 25	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 30 27	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
	— — — altro:
1006 30 42	— — — — a grani tondi
1006 30 44	— — — — a grani medi
	— — — — a grani lunghi
1006 30 46	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 30 48	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
	— — Riso lavorato:
	— — — surriscaldato (parboiled):
1006 30 61	— — — — a grani tondi

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
1006 30 63	— — — — a grani medi
	— — — — a grani lunghi
1006 30 65	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 30 67	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
	— — — altro:
1006 30 92	— — — — a grani tondi
1006 30 94	— — — — a grani medi
	— — — — a grani lunghi
1006 30 96	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 30 98	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
1006 40 00	— Rotture di riso
1007	Sorgo da granella:
1007 00 10	— ibrido destinato alla semina
1007 00 90	— altro
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:
1008 10 00	— Grano saraceno
1008 20 00	— Miglio
1008 30 00	— Scagliola
1008 90	— Altri cereali:
1008 90 10	— — Triticale
1008 90 90	— — altri
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 10 00	— Farina di segala
1102 20	— Farina di granturco:
1102 20 10	— — avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %
1102 20 90	— — altra
1102 90	— altre:
1102 90 10	— — di orzo
1102 90 30	— — di avena

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
1102 90 50	-- Farina di riso
1102 90 90	-- altre
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:
	– Semole e semolini:
1103 11	-- di frumento (grano):
1103 11 10	--- di frumento (grano) duro
1103 11 90	--- di frumento (grano) tenero e di spelta
1103 13	-- di granturco:
1103 13 10	-- aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %
1103 13 90	--- altri
1103 19	-- di altri cereali:
1103 19 10	--- di segala
1103 19 30	--- di orzo
1103 19 40	--- di avena
1103 19 50	--- di riso
1103 19 90	--- altri
1103 20	– Agglomerati in forma di pellets:
1103 20 10	-- di segala
1103 20 20	-- di orzo
1103 20 30	-- di avena
1103 20 40	-- di granturco
1103 20 50	-- di riso
1103 20 60	-- di frumento
1103 20 90	-- altri
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
	– Cereali schiacciati o in fiocchi:
1104 12	-- di avena:
1104 12 10	--- Cereali schiacciati
1104 12 90	--- Fiocchi

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
1104 19	-- di altri cereali:
1104 19 10	--- di frumento
1104 19 30	--- di segala
1104 19 50	--- di granturco
	--- di orzo:
1104 19 61	---- Cereali schiacciati
1104 19 69	---- Fiocchi
	---- altri:
1104 19 91	---- Fiocchi di riso
1104 19 99	---- altri
	-- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):
1104 22	-- di avena:
1104 22 20	--- mondati (decorticati o pilati)
1104 22 30	--- mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)
1104 22 50	--- perlati
1104 22 90	--- soltanto spezzati
1104 22 98	--- altri
1104 23	-- di granturco:
1104 23 10	--- mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati
1104 23 30	--- perlati
1104 23 90	--- soltanto spezzati
1104 23 99	--- altri
1104 29	-- di altri cereali:
	--- di orzo:
1104 29 01	---- mondati (decorticati o pilati)
1104 29 03	---- mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)
1104 29 05	---- perlati
1104 29 07	---- soltanto spezzati

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
1104 29 09	— — — — altri — — — — altri: — — — — mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati
1104 29 11	— — — — — di frumento
1104 29 18	— — — — — altri
1104 29 30	— — — — perlati — — — — soltanto spezzati:
1104 29 51	— — — — — di frumento
1104 29 55	— — — — — di segala
1104 29 59	— — — — — altri — — — — — altri:
1104 29 81	— — — — — di frumento
1104 29 85	— — — — — di segala
1104 29 89	— — — — — altri
1104 30	— Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
1104 30 10	— — di frumento
1104 30 90	— — di altri cereali
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:
1105 10 00	— Farina, semolino e polvere
1105 20 00	— Focchi, granuli e agglomerati in forma di pellets
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:
1106 10 00	— di legumi da granella secchi della voce 0713
1106 20	— di sago, di radici o tuberi della voce 0714:
1106 20 10	— — denaturati
1106 20 90	— — altri
1106 30	— dei prodotti del capitolo 8:
1106 30 10	— — di banane
1106 30 90	— — altri



▼ **B**

Codice NC	Descrizione
1107	Malto, anche torrefatto:
1107 10	– non torrefatto:
	– – di frumento (grano):
1107 10 11	– – – presentato in forma di farina
1107 10 19	– – – altro
	– – altro:
1107 10 91	– – – presentato in forma di farina
1107 10 99	– – – altro
1107 20 00	– torrefatto
1108	Amidi e fecole; inulina:
	– Amidi e fecole:
1108 11 00	– – Amido di frumento (grano)
1108 12 00	– – Amido di granturco
1108 13 00	– – Fecola di patate
1108 14 00	– – Fecola di manioca
1108 19	– – altri amidi e fecole:
1108 19 10	– – – Amido di riso
1108 19 90	– – – – altri
1108 20 00	– Inulina
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:
1502 00 10	– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1502 00 90	– altri
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:
	– Stearina solare e oleostearina:
1503 00 11	– – destinate ad usi industriali
1503 00 19	– – altre
1503 00 30	– Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1503 00 90	– – altri

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1504 10	– Oli di fegato di pesci e loro frazioni:
1504 10 10	– – aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo
	– – altri:
1504 10 91	– – – di ippoglossi
1504 10 99	– – – altri
1504 20	– Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:
1504 20 90	– – altri
1504 30	– Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:
1504 30 90	– – altri
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1507 10	– Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:
1507 10 10	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1507 90	– altri:
1507 90 10	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1508 10	– Olio greggio:
1508 10 10	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1508 10 90	– – altro
1508 90	– altri:
1508 90 10	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1508 90 90	– – altri
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:
1510 00 10	– Oli greggi

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
1510 00 90	– altri
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– Olio di cotone e sue frazioni:
1512 21	– – Olio greggio, anche depurato del gossipolo:
1512 21 10	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1512 21 90	– – – altro
1512 29	– – altri:
1512 29 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1512 29 90	– – – altri
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni:
1514 11	– – Oli greggi:
1514 11 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1514 11 90	– – – altri
1514 19	– – altri:
1514 19 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1514 19 90	– – – altri
	– altri:
1514 91	– – Oli greggi:
1514 91 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1514 91 90	– – – altri
1514 99	– – altri:
1514 99 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1514 99 90	– – – altri

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
	– – altri:
	– – – altri:
	– – – – altri:
1516 20 98	– – – – – altri
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
	– Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:
1518 00 31	– – greggi
1518 00 39	– – altri
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	– Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali:
	– – contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva:
1522 00 31	– – – paste di saponificazione (soapstocks)
1522 00 39	– – – altri
	– – altri:
1522 00 91	– – – Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks)
1522 00 99	– – – altri
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
	– Lattosio e sciroppo di lattosio:
1702 11 00	– – contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

▼ B

Codice NC	Descrizione
1702 19 00	– – altri
1702 20	– Zucchero e sciroppo d'acero:
1702 20 10	– – Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
1702 20 90	– – altri
1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:
1702 30 10	– – Isoglucosio
	– – altri:
	– – – contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio:
1702 30 51	– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
1702 30 59	– – – – altri
	– – – altri:
1702 30 91	– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
1702 30 99	– – – – altri
1702 40	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:
1702 40 10	– – Isoglucosio
1702 40 90	– – altri
1702 60	– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito
1702 60 10	– – Isoglucosio
1702 60 80	– – Sciroppo di inulina
1702 60 95	– – altri
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio
1702 90 30	– – Isoglucosio
1702 90 50	– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina
	– – Zuccheri e melassi, caramellati:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
1702 90 71	— — — contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio
	— — — altri:
1702 90 75	— — — — in polvere, anche agglomerati
1702 90 79	— — — — altri
1702 90 80	— — Sciroppo di inulina
1702 90 99	— — altri
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
1902 20	— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
1902 20 30	— — contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	— altre:
2007 99	— — altre:
	— — — altre:
2007 99 98	— — — — altre
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	— Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 19	— — altre, compresi i miscugli:
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
	— — — — altre:
2008 19 19	— — — — — altre
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:
	— Succhi di arancia:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2009 11	— — congelati: — — — di un valore Brix superiore a 67:
2009 11 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
2009 11 19	— — — — altri — — — di un valore Brix inferiore o uguale a 67:
2009 11 91	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 11 99	— — — — altri
2009 19	— — altri: — — — di un valore Brix superiore a 67:
2009 19 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
2009 19 19	— — — — altri — — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 19 91	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 19 98	— — — — altri — Succhi di pompelmo o di pomelo:
2009 29	— — altri: — — — di un valore Brix superiore a 67:
2009 29 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
2009 29 19	— — — — altri — — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 29 91	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 29 99	— — — — altri — Succhi di altri agrumi:
2009 39	— — altri: — — — di un valore Brix superiore a 67:
2009 39 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2009 39 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri</li> <li>— — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:</li> <li>— — — — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:</li> </ul>
2009 39 31	— — — — — contenenti zuccheri addizionati
2009 39 39	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — senza zuccheri addizionati</li> <li>— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:</li> <li>— — — — — Succhi di limoni:</li> </ul>
2009 39 51	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 39 55	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
2009 39 59	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — senza zuccheri addizionati</li> <li>— — — — — Succhi di altri agrumi</li> </ul>
2009 39 91	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 39 95	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
2009 39 99	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — senza zuccheri addizionati</li> <li>— Succhi di ananasso:</li> </ul>
2009 49	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — altri:</li> <li>— — — di un valore Brix superiore a 67:</li> </ul>
2009 49 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
2009 49 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri</li> <li>— — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:</li> </ul>
2009 49 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati</li> <li>— — — — — altri:</li> </ul>
2009 49 91	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 49 93	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
2009 49 99	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — senza zuccheri addizionati</li> <li>— Succhi di uve (compresi i mosti d'uva):</li> </ul>



▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2009 69	— — altri:
	— — — di un valore Brix superiore a 67:
2009 69 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto
2009 69 19	— — — — altri
	— — — di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:
	— — — — di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:
2009 69 51	— — — — — concentrati
2009 69 59	— — — — — altri
	— — — — di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto:
	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 69 71	— — — — — concentrati
2009 69 79	— — — — — altri
2009 69 90	— — — — — altri
	— Succhi di mela:
2009 79	— — altri:
	— — — di un valore Brix superiore a 67:
2009 79 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto
2009 79 19	— — — — altri
	— — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 79 30	— — — — di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati
	— — — — altri:
2009 79 91	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 79 93	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
2009 79 99	— — — — — senza zuccheri addizionati
2009 80	— Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:
	— — di un valore Brix superiore a 67:
	— — — Succhi di pera:
2009 80 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2009 80 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri</li> <li>— — — — altri:</li> <li>— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:</li> </ul>
2009 80 34	— — — — — Succhi di frutti tropicali
2009 80 35	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — altri</li> <li>— — — — — altri:</li> </ul>
2009 80 36	— — — — — Succhi di frutti tropicali
2009 80 38	— — — — — altri
2009 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Miscugli di succhi:</li> <li>— — di un valore Brix superiore a 67:</li> <li>— — — miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:</li> </ul>
2009 90 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto
2009 90 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — altri</li> <li>— — — — — altri:</li> </ul>
2009 90 21	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
2009 90 29	— — — — — altri
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>— altre:</li> <li>— — Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:</li> </ul>
2106 90 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — di isoglucosio</li> <li>— — — — altri:</li> </ul>
2106 90 51	— — — — di lattosio
2106 90 55	— — — — di glucosio o di maltodestrina
2106 90 59	— — — — — altri
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
2302 10	— di granturco:
2302 10 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %
2302 10 90	— — — — altri

▼ B

Codice NC	Descrizione
2302 30	– di frumento:
2302 30 10	– – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %
2302 30 90	– – altri
2302 40	– di altri cereali:
	– – di riso:
2302 40 02	– – – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %
2302 40 08	– – – altri
	– – altri:
2302 40 10	– – – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %
2302 40 90	– – – altri
2302 50 00	– di legumi
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
2303 10	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:
	– – Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:
2303 10 11	– – – superiore a 40 % in peso
2303 10 19	– – – uguale o inferiore a 40 % in peso
2303 20	– Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:
2303 20 90	– – altri
2303 30 00	– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

▼B

Codice NC	Descrizione
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
2306 10 00	– di semi di cotone
2306 20 00	– di semi di lino
2306 30 00	– di semi di girasole
	– di semi di ravizzone o di colza:
2306 41 00	– – di semi di ravizzone o di colza a basso; tenore di acido erucico
2306 49 00	– – altri
2306 90	– altri:
2306 90 05	– – di germi di granturco
	– – altri:
	– – – Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva:
2306 90 11	– – – – aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %
2306 90 19	– – – – aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %
2306 90 90	– – – altri
2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
	– Vinaccia:
2308 00 11	– – aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %
2308 00 19	– – altri
2308 00 40	– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
2308 00 90	– altri
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
2309 90	– altri:
2309 90 10	– – Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini

▼B

Codice NC	Descrizione
2309 90 20	<p>-- Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo</p> <p>-- altri, comprese le premiscele:</p> <p>--- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:</p> <p>--- contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:</p> <p>--- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:</p>
2309 90 31	--- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
2309 90 33	--- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
2309 90 35	--- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %
2309 90 39	<p>--- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %</p> <p>--- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:</p>
2309 90 41	--- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
2309 90 43	--- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
2309 90 49	<p>--- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %</p> <p>--- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:</p>
2309 90 51	--- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
2309 90 53	--- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
2309 90 59	--- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

▼ B

Codice NC	Descrizione
2309 90 70	<p>— — — non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari</p> <p>— — — altri:</p>
2309 90 91	<p>— — — Polpe di barbabietole melassate</p> <p>— — — altre:</p>
2309 90 95	— — — — aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico
2309 90 99	— — — — altre
3301	<p>Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:</p> <p>– Oli essenziali di agrumi:</p>
3301 12	– – di arancio:
3301 12 10	– – – non deterpenati
3301 12 90	– – – deterpenati
3301 13	– – di limone:
3301 13 10	– – – non deterpenati
3301 13 90	– – – deterpenati
3301 19	– – altri:
3301 19 20	– – – non deterpenati
3301 19 80	– – – deterpenati
	– Oli essenziali diversi da quelli di agrumi:
3301 24	– – di menta piperita ( <i>Mentha piperita</i> ):
3301 24 10	– – – non deterpenati
3301 24 90	– – – deterpenati
3301 25	– – di altra menta:
3301 25 10	– – – non deterpenati
3301 25 90	– – – deterpenati
3301 29	– – altri:
	– – – di garofano, di niauli, di ylang-ylang:
3301 29 11	– – – – non deterpenati

▼ B

Codice NC	Descrizione
3301 29 31	— — — — deterpenati
	— — — — altri:
3301 29 41	— — — — non deterpenati
	— — — — deterpenati:
3301 29 71	— — — — — di geranio; di gelsomino; di vetiver
3301 29 79	— — — — — di lavanda o di lavandina
3301 29 91	— — — — — altri
3301 30 00	— Resinoidi
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	— dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	— — dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
3302 10 40	— — — altre
3302 10 90	— — dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari:
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 90	— altre:
3501 90 10	— — Colle di caseina
3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:
	— Ovalbumina:
3502 11	— — essiccata:
3502 11 10	— — — inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
3502 11 90	— — — altra
3502 19	— — altra:
3502 19 10	— — — inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
3502 19 90	— — — altra

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
3502 20	– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
3502 20 10	– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
	– – altra:
3502 20 91	– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 20 99	– – – altra
3502 90	– altri:
	– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:
3502 90 20	– – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana
3502 90 70	– – – altre
3502 90 90	– – Albuminati ed altri derivati delle albumine
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolle; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501:
3503 00 10	– Gelatine e loro derivati
3503 00 80	– altre
3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
	– – altri amidi e fecole modificati:
3505 10 50	– – Amidi e fecole esterificati o eterificati
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati:
4101 20	– Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati:
4101 20 10	– – freschi



**▼ B**

Codice NC	Descrizione
4101 20 30	– – salati verdi
4101 20 50	– – secchi o salati secchi
4101 20 90	– – altri
4101 50	– Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg:
4101 50 10	– – freschi
4101 50 30	– – salati verdi
4101 50 50	– – secchi o salati secchi
4101 50 90	– – altri
4101 90 00	– altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i fianchi
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo:
4102 10	– col vello:
4102 10 10	– – di agnelli
4102 10 90	– – altre
	– depilate o senza vello:
4102 21 00	– – piclate
4102 29 00	– – altre
4103	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciatati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo:
4103 20 00	– di rettili
4103 30 00	– di suini
4103 90	– altri:
4103 90 10	– – di caprini
4103 90 90	– – altri
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103:
4301 10 00	– di visone, intere, anche senza teste, code o zampe

**▼ B**

Codice NC	Descrizione
4301 30 00	– dei seguenti agnelli: «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere o senza la testa, la coda o le zampe
4301 60 00	– di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe
4301 80	– altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe:
4301 80 30	– – di murmel
4301 80 50	– – di felidi selvatici
4301 80 80	– – altre
4301 90 00	– Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria
5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
5002 00 00	Seta greggia (non torta)
5003 00 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)



*ALLEGATO III (b)*

**CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI  
PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ**

**(di cui all'Articolo 27, Paragrafo 2, Lettera b)**

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti e aboliti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto

— all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'80 % del dazio di base;

— il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

— il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

— il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

— il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto allo 0 % del dazio di base

Codice NC	Descrizione
0102	Animali vivi della specie bovina:
0102 90	— altri:
	— — delle specie domestiche:
0102 90 05	— — — di peso inferiore o uguale a 80 kg
	— — — di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:
0102 90 21	— — — — destinati alla macellazione
0102 90 29	— — — — altri
	— — — di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg:
0102 90 41	— — — — destinati alla macellazione
0102 90 49	— — — — altri
	— — — di peso superiore a 300 kg:
	— — — — Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):
0102 90 51	— — — — — destinate alla macellazione
0102 90 59	— — — — — altre
	— — — — — Vacche:
0102 90 61	— — — — — destinate alla macellazione

▼ B

Codice NC	Descrizione
0102 90 69	----- altre
	----- altri:
0102 90 71	----- destinati alla macellazione
0102 90 79	----- altri
0102 90 90	-- altri
0103	Animali vivi della specie suina:
	-- altri:
0103 91	-- di peso inferiore a 50 kg:
0103 91 10	--- delle specie domestiche
0103 91 90	--- altri
0103 92	-- di peso uguale o superiore a 50 kg:
	-- delle specie domestiche:
0103 92 11	---- Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg
0103 92 19	---- altri
0103 92 90	--- altri
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:
	-- di peso inferiore o uguale a 185 g:
0105 11	-- Galli e galline:
	-- Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:
0105 11 19	---- altri
	-- altri:
0105 11 99	---- altri
	-- altri:
0105 94 00	-- Galli e galline
0105 99	-- altri:
0105 99 10	--- Anatre
0105 99 20	--- Oche
0105 99 30	--- Tacchini e tacchine
0105 99 50	--- Faraone

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:
	– fresche o refrigerate:
0203 11	– – in carcasse o mezzene:
0203 11 10	– – – di animali della specie suina domestica
0203 11 90	– – – altre
0203 12	– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:
	– – – di animali della specie suina domestica:
0203 12 11	– – – – Prosciutti e loro pezzi
0203 12 19	– – – – Spalle e loro pezzi
0203 12 90	– – – altri
0203 19	– – altre:
	– – – di animali della specie suina domestica:
0203 19 11	– – – – Parti anteriori e loro pezzi
0203 19 13	– – – – Lombate e loro pezzi
0203 19 15	– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi
	– – – – altre:
0203 19 55	– – – – – disossate
0203 19 59	– – – – – altre
0203 19 90	– – – altre
	– congelate:
0203 21	– – in carcasse o mezzene:
0203 21 10	– – – di animali della specie suina domestica
0203 21 90	– – – altre
0203 22	– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:
	– – – di animali della specie suina domestica:
0203 22 11	– – – – Prosciutti e loro pezzi
0203 22 19	– – – – Spalle e loro pezzi
0203 22 90	– – – altri
0203 29	– – altre:
	– – – di animali della specie suina domestica:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0203 29 11	— — — — Parti anteriori e loro pezzi
0203 29 13	— — — — Lombate e loro pezzi
0203 29 15	— — — — Pancette (ventresche) e loro pezzi
	— — — — altre:
0203 29 55	— — — — — disossate
0203 29 59	— — — — — altre
0203 29 90	— — — — altre
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:
	— di tacchine e di tacchini:
0207 24	— — interi, freschi o refrigerati:
0207 24 10	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»
0207 24 90	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati
0207 25	— — interi, congelati:
0207 25 10	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»
0207 25 90	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati
0207 26	— — Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:
	— — — Pezzi:
0207 26 10	— — — — disossati
	— — — — non disossati:
0207 26 20	— — — — — Metà o quarti
0207 26 30	— — — — — Ali intere, anche senza punta
0207 26 40	— — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali
0207 26 50	— — — — — Petti e loro pezzi
	— — — — — Cosce e loro pezzi:
0207 26 60	— — — — — Fusi (coscette) e loro pezzi

▼ B

Codice NC	Descrizione
0207 26 70	----- altri
0207 26 80	----- altri
	--- Frattaglie:
0207 26 91	---- Fegati
0207 26 99	---- altri
0207 27	-- Pezzi e frattaglie, congelati:
	--- Pezzi:
0207 27 10	---- disossati
	---- non disossati:
0207 27 20	---- Metà o quarti
0207 27 30	---- Ali intere, anche senza punta
0207 27 40	---- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali
0207 27 50	---- Petti e loro pezzi
	---- Cosce e loro pezzi:
0207 27 60	----- Fusi (coscette) e loro pezzi
0207 27 70	----- altri
0207 27 80	----- altri
	--- Frattaglie:
0207 27 91	---- Fegati
0207 27 99	---- altri
	-- di anatre, di oche o di faraone:
0207 32	-- interi, freschi o refrigerati:
	--- di anatre:
0207 32 11	---- presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»
0207 32 15	---- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»
0207 32 19	---- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate
	--- di oche:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0207 32 51	— — — — presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»
0207 32 59	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate
0207 32 90	— — — di faraone
0207 33	— — interi, congelati: — — — di anatre:
0207 33 11	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»
0207 33 19	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate — — — di oche:
0207 33 51	— — — — presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»
0207 33 59	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate
0207 33 90	— — — di faraone
0207 34	— — Fegati grassi, freschi o refrigerati:
0207 34 10	— — — di oche
0207 34 90	— — — di anatre
0207 35	— — altri, freschi o refrigerati: — — — Pezzi: — — — — disossati:
0207 35 11	— — — — — di oche
0207 35 15	— — — — — di anatre o di faraone — — — — non disossati: — — — — — Metà o quarti:
0207 35 21	— — — — — di anatre
0207 35 23	— — — — — di oche
0207 35 25	— — — — — di faraone



▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0207 35 31	----- Ali intere, anche senza punta
0207 35 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali
	----- Petti e loro pezzi:
0207 35 51	----- di oche
0207 35 53	----- di anatre o di faraone
	----- Cosce e loro pezzi:
0207 35 61	----- di oche
0207 35 63	----- di anatre o di faraone
0207 35 71	----- Parti dette «paltò di oca o di anatra»
0207 35 79	----- altri
	----- Frattaglie:
0207 35 91	----- Fegati, diversi dai fegati grassi
0207 35 99	----- altri
0207 36	-- altri, congelate:
	--- Pezzi:
	----- disossati:
0207 36 11	----- di oche
0207 36 15	----- di anatre o di faraone
	----- non disossati:
	----- Metà o quarti:
0207 36 21	----- di anatre
0207 36 23	----- di oche
0207 36 25	----- di faraone
0207 36 31	----- Ali intere, anche senza punta
0207 36 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali
	----- Petti e loro pezzi:
0207 36 51	----- di oche
0207 36 53	----- di anatre o di faraone
	----- Cosce e loro pezzi:
0207 36 61	----- di oche
0207 36 63	----- di anatre o di faraone
0207 36 71	----- Parti dette «paltò di oca o di anatra»

▼ B

Codice NC	Descrizione
0207 36 79	----- altri ----- Frattaglie: ----- Fegati:
0207 36 81	----- Fegati grassi di oche
0207 36 85	----- Fegati grassi di oche
0207 36 89	----- altri
0207 36 90	----- altri
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altri- menti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati: - Lardo:
0209 00 11	-- fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia
0209 00 19	-- secco o affumicato
0209 00 30	- Grasso di maiale
0209 00 90	- Grasso di volatili
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:
0404 10	- Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -- in polvere, in granuli o in altre forme solide: -- -- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38): -- -- -- inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 02	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 04	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 06	----- superiore a 27 % ----- superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 12	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 14	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0404 10 16	<p>----- superiore a 27 %</p> <p>--- altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):</p> <p>----- inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p>
0404 10 26	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 28	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 32	<p>----- superiore a 27 %</p> <p>----- superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p>
0404 10 34	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 36	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 38	<p>----- superiore a 27 %</p> <p>--- altri:</p> <p>--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):</p> <p>----- inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p>
0404 10 48	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 52	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 54	<p>----- superiore a 27 %</p> <p>----- superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p>
0404 10 56	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 58	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 62	<p>----- superiore a 27 %</p> <p>--- altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):</p> <p>----- inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p>
0404 10 72	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 74	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0404 10 76	— — — — superiore a 27 % — — — — superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 78	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 82	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 84	— — — — superiore a 27 %
0404 90	— altri: — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 90 21	— — — inferiore o uguale a 1,5 %
0404 90 23	— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 90 29	— — — superiore a 27 % — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 90 81	— — — inferiore o uguale a 1,5 %
0404 90 83	— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 90 89	— — — superiore a 27 %
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: — di volatili da cortile:
0407 00 30	— — altri
0407 00 90	— altri
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — Tuorli:
0408 11	— — essiccati:
0408 11 80	— — — altri
0408 19	— — altri: — — — altri:
0408 19 81	— — — — liquidi
0408 19 89	— — — — altri, compresi congelati — altri:
0408 91	— — essiccati:

**▼ B**

Codice NC	Descrizione
0408 91 80	— — — altri
0408 99	— — altri:
0408 99 80	— — — altri
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):
0602 10	— Talee senza radici e marze:
0602 10 90	— — altre
0602 20	— Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:
0602 20 10	— — Talee innestate e barbatelle, di viti
0602 30 00	— Rododendri e azalee, anche innestati
0602 40	— Rosai, anche innestati:
0602 40 10	— — Rosai non innestati
0602 40 90	— — Rosai innestati
0602 90	— altri:
0602 90 30	— — Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole
	— — altri:
	— — — Piante da pien'aria:
	— — — — Alberi, arbusti e arboscelli:
0602 90 41	— — — — — da bosco
	— — — — — altri:
0602 90 45	— — — — — Talee radicate e giovani piante
0602 90 49	— — — — — altri
	— — — — — altre piante da pien'aria:
0602 90 51	— — — — — Piante vivaci
0602 90 59	— — — — — altre
	— — — Piante d'appartamento:
0602 90 70	— — — — Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee
	— — — — — altre:
0602 90 91	— — — — — Piante da fiori con boccioli o fiorite (escluse le cactacee)
0602 90 99	— — — — — altre

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
	– fresche:
0603 11 00	– – Rose
0603 12 00	– – Garofani
0603 13 00	– – Orchidee
0603 14 00	– – Crisantemi
0603 19	– – altri:
0603 19 10	– – – Gladioli
0603 19 90	– – – altri
0603 90 00	– altri
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0703 10	– Cipolle e scalogni:
	– – Cipolle:
0703 10 11	– – – da semina
0703 10 19	– – – altre
0703 10 90	– – Scalogni
0703 20 00	– Aglio
0703 90 00	– Porri ed altri ortaggi agliacei
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:
0704 90	– altri:
0704 90 90	– – altri
0705	Lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> ), fresche o refrigerate:
	– Lattughe:
0705 11 00	– – Lattughe a cappuccio
0705 19 00	– – altre
	– Cicorie:
0705 21 00	– – Witloof ( <i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i> )
0705 29 00	– – altre

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:
0706 10 00	– Carote e navoni
0706 90	– altri:
0706 90 10	– – Sedani-rapa
0706 90 30	– – Barbaforte o Cren ( <i>Cochlearia armoracia</i> )
0706 90 90	– – altri
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:
0708 10 00	– Piselli ( <i>Pisum sativum</i> )
0708 20 00	– Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> )
0708 90 00	– altri legumi
0709	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:
0709 20 00	– Asparagi
0709 30 00	– Melanzane
0709 40 00	– Sedani, esclusi i sedani-rapa
	– Funghi e tartufi:
0709 51 00	– – Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0709 59	– – altri:
0709 59 10	– – – Funghi galletti o gallinacci
0709 59 30	– – – Funghi porcini
0709 59 50	– – – Tartufi
0709 59 90	– – – altri
0709 90	– altri:
0709 90 10	– – Insalate, diverse dalle lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e dalle cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> )
0709 90 20	– – Bietole da costa e cardi
	– – Olive:
0709 90 31	– – – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
0709 90 39	– – – altre
0709 90 40	– – Capperi
0709 90 50	– – Finocchi
0709 90 60	– – Granturco dolce

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0709 90 70	– – Zucchine
0709 90 80	– – Carciofi
0709 90 90	– – altri
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 10 00	– Patate
	– Legumi da granella, anche sgranati:
0710 21 00	– – Piselli ( <i>Pisum sativum</i> )
0710 22 00	– – Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)
0710 29 00	– – altri
0710 30 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
0710 80	– altri ortaggi o legumi:
0710 80 10	– – Olive
	– – Pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> »:
0710 80 51	– – – Peperoni
0710 80 59	– – – altri
	– – Funghi:
0710 80 61	– – – del genere <i>Agaricus</i>
0710 80 69	– – – altri
0710 80 70	– – Pomodori
0710 80 80	– – Carciofi
0710 80 85	– – Asparagi
0710 80 95	– – altri
0710 90 00	– Miscele di ortaggi o di legumi
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 20	– Olive:
0711 20 10	– – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
0711 20 90	– – altre
0711 40 00	– Cetrioli e cetriolini
	– Funghi e tartufi:



▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0711 51 00	– – Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0711 59 00	– – altri
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: – – Ortaggi o legumi:
0711 90 10	– – – Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni
0711 90 50	– – – Cipolle
0711 90 80	– – – altri
0711 90 90	– – Miscele di ortaggi e legumi
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
0712 20 00	– Cipolle – Funghi, orecchie di Giuda ( <i>Auricularia</i> spp.), tremelle ( <i>Tremella</i> spp.) e tartufi:
0712 31 00	– – Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0712 32 00	– – Orecchie di Giuda ( <i>Auricularia</i> spp.)
0712 33 00	– – Tremelle ( <i>Tremella</i> spp.)
0712 39 00	– – altri
0712 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
0712 90 05	– – Patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate – – Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ):
0712 90 19	– – – altro
0712 90 30	– – Pomodori
0712 90 50	– – Carote
0712 90 90	– – altri
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
0713 10	– Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ):
0713 10 90	– – altri
0713 20 00	– Ceci – Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
0713 31 00	– – Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek
0713 32 00	– – Fagioli azuki ( <i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i> )

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0803 00	Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate:
	– fresche:
0803 00 11	– – Frutta del plantano (Banane da cuocere)
0803 00 19	– – altre
0803 00 90	– essiccate
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:
0804 20	– Fichi:
0804 20 10	– – freschi
0804 20 90	– – secchi
0805	Agumi, freschi o secchi:
0805 10	– Arance:
0805 10 20	– – Arance dolci, fresche:
0805 10 80	– – altre
0805 40 00	– Pompelmi e pomeli
0805 50	– Limoni ( <i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i> ) e limette ( <i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i> ):
0805 50 10	– – Limoni ( <i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i> )
0805 50 90	– – Limette ( <i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i> )
0805 90 00	– altri
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
	– Meloni (compresi i cocomeri):
0807 19 00	– – altri
0807 20 00	– Papaie
0810	Altre frutta fresche:
0810 40	– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> :
0810 40 10	– – Mirtilli rossi (frutti del « <i>Vaccinium vitis-idaea</i> »)
0810 40 30	– – Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i> )
0810 40 50	– – Frutti del « <i>Vaccinium macrocarpon</i> » e del « <i>Vaccinium corymbosum</i> »
0810 40 90	– – altri

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 10	– Fragole:
	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 10 11	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
0811 10 19	– – – altre
0811 10 90	– – altre
0811 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:
	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 20 11	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
0811 20 19	– – – altri
	– – altri:
0811 20 31	– – – Lamponi
0811 20 39	– – – Ribes nero (Cassis)
0811 20 51	– – – Ribes rosso
0811 20 59	– – – More di rovo o di gelso
0811 20 90	– – – altri
0811 90	– altre:
	– – altre:
	– – – Ciliege:
0811 90 75	– – – – Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> )
0811 90 80	– – – – altre
0811 90 95	– – – altre:
ex 0811 90 95	– – – – Albicocche
ex 0811 90 95	– – – – Pesche
ex 0811 90 95	– – – – altre
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
0812 10 00	– Ciliege
0812 90	– altre:

▼ B

Codice NC	Descrizione
0812 90 10	– – Albicocche
0812 90 20	– – Arance
0812 90 30	– – Papaie
0812 90 40	– – Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i> )
0812 90 98	– – altre:
ex 0812 90 98	– – – More di rovo
ex 0812 90 98	– – – Lamponi
ex 0812 90 98	– – – altre
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
0813 10 00	– Albicocche
0813 20 00	– Prugne
0813 30 00	– Mele
0813 40	– altre frutta:
0813 40 10	– – Pesche, comprese le pesche noci
0813 40 30	– – Pere
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:
	– Caffè torrefatto:
0901 21 00	– – non decaffeinizzato
0901 22 00	– – decaffeinizzato
0901 90	– altri:
0901 90 10	– – bucce e pellicole di caffè
0901 90 90	– – Succedanei del caffè contenenti caffè
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:
	– Farina di frumento (grano):
1101 00 11	– – di frumento (grano) duro
1101 00 15	– – di frumento (grano) tenero e di spelta
1101 00 90	– Farina di frumento segalato
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:
1501 00 90	– Grasso di volatili

▼B

Codice NC	Descrizione
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:
1603 00 10	– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
1603 00 80	– altri
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatzizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
1702 90 60	– – Miele artificiale, anche misto con miele naturale
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 10 00	– Cetrioli e cetriolini
2001 90	– altri:
2001 90 10	– – «Chutney» di manghi
2001 90 20	– – Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
2001 90 50	– – Funghi
2001 90 65	– – Olive
2001 90 70	– – Peperoni
2001 90 91	– – Frutta tropicali e noci tropicali
2001 90 93	– – Cipolle
2001 90 99	– – altri
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:
2002 10	– Pomodori, interi o in pezzi:
2002 10 10	– – pelati
2002 10 90	– – altri
2002 90	– altri:
	– – aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %:
2002 90 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2002 90 19	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

▼B

Codice NC	Descrizione
	– – aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:
2002 90 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2002 90 39	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
	– – aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %:
2002 90 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2002 90 99	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:
2003 10	– Funghi del genere <i>Agaricus</i> :
2003 10 20	– – conservati temporaneamente, completamente cotti
2003 10 30	– – altri
2003 20 00	– Tartufi
2003 90 00	– altri
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	– Patate:
2004 10 10	– – semplicemente cotte
	– – altre:
2004 10 99	– – – altri
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 30	– – Crauti, capperi e olive
2004 90 50	– – Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) e fagiolini
	– – altre, compresi i miscugli:
2004 90 91	– – – Cipolle, semplicemente cotte
2004 90 98	– – – altri
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 10 00	– Ortaggi e legumi omogeneizzati
2005 20	– Patate:
	– – altre:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2005 20 20	— — — a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
2005 20 80	— — — altre
2005 40 00	— Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) — Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
2005 51 00	— — Fagioli in grani
2005 59 00	— — altri
2005 60 00	— Asparagi
2005 70	— Olive:
2005 70 10	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg
2005 70 90	— — altre — altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2005 91 00	— — Germogli di bambù
2005 99	— — altri:
2005 99 10	— — — Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
2005 99 20	— — — Capperi
2005 99 30	— — — Carciofi
2005 99 40	— — — Carote
2005 99 50	— — — Miscugli di ortaggi
2005 99 60	— — — Crauti
2005 99 90	— — — altri
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):
2006 00 10	— Zenzero — altre: — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2006 00 31	— — — Ciliege
2006 00 35	— — — Frutta tropicali e noci tropicali
2006 00 38	— — — altre — — altre:
2006 00 91	— — — Frutta tropicali e noci tropicali

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2006 00 99	— — — altre
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2007 10	— Preparazioni omogeneizzate:
2007 10 10	— — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
	— — altre:
2007 10 91	— — — di frutta tropicali
2007 10 99	— — — altre
	— altre:
2007 91	— — di agrumi:
2007 91 10	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %
2007 91 30	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %
2007 91 90	— — — altre
2007 99	— — altre:
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:
2007 99 10	— — — — Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale
2007 99 20	— — — — Puree e paste di marroni
	— — — — altre:
2007 99 31	— — — — — di ciliege
2007 99 33	— — — — — di fragole
2007 99 35	— — — — — di lamponi
2007 99 39	— — — — — altre
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %:
2007 99 55	— — — — Puree di mele
2007 99 57	— — — — altre
	— — — altre:
2007 99 91	— — — — Puree di mele
2007 99 93	— — — — di frutta tropicali e noci tropicali



▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	– – Arachidi:
	– – – altre, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	– – – – superiore ad 1 kg
2008 11 92	– – – – – tostate
2008 11 94	– – – – – altri
	– – – – uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 11 96	– – – – – tostate
2008 11 98	– – – – – altre
2008 19	– – altre, compresi i miscugli:
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 19 11	– – – – Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali
	– – – – altre:
2008 19 13	– – – – – Mandorle e pistacchi, tostati
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 19 91	– – – – Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali
	– – – – altre:
	– – – – – Frutta a guscio tostate:
2008 19 93	– – – – – Mandorle e pistacchi
2008 19 95	– – – – – altre
2008 19 99	– – – – – altre
2008 20	– Ananassi:
	– – con aggiunta di alcole:
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 20 11	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2008 20 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altro</li> <li>— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:</li> </ul>
2008 20 31	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %
2008 20 39	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri</li> <li>— — senza aggiunta di alcole:</li> <li>— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:</li> </ul>
2008 20 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %
2008 20 59	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri</li> <li>— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:</li> </ul>
2008 20 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %
2008 20 79	— — — — altri
2008 20 90	— — — senza aggiunta di zuccheri
2008 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>— di agrumi:</li> <li>— — con aggiunta di alcole:</li> <li>— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:</li> </ul>
2008 30 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 30 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri</li> <li>— — — altri:</li> </ul>
2008 30 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 30 39	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri</li> <li>— — senza aggiunta di alcole:</li> <li>— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:</li> </ul>
2008 30 51	— — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli
2008 30 55	— — — — Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi
2008 30 59	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri</li> <li>— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1kg:</li> </ul>

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2008 30 71	— — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli
2008 30 75	— — — — Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi
2008 30 79	— — — — altri
2008 30 90	— — — senza aggiunta di zuccheri
2008 40	— Pere:
	— — con aggiunta di alcole:
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2008 40 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 40 19	— — — — altre
	— — — — altre:
2008 40 21	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 40 29	— — — — altre
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:
2008 40 31	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
2008 40 39	— — — — altre
	— — senza aggiunta di alcole:
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 40 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
2008 40 59	— — — — altre
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:
2008 40 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
2008 40 79	— — — — altre
	— — — senza aggiunta di zuccheri

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2008 50	– Albicocche:
	– – con aggiunta di alcole:
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2008 50 11	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 50 19	– – – – altre
	– – – – altre:
2008 50 31	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 50 39	– – – – altre
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 50 51	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
2008 50 59	– – – – altre
	– – senza aggiunta di alcole:
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 50 61	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
2008 50 69	– – – – altre
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:
2008 50 71	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
2008 50 79	– – – – altre
	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 50 92	– – – – uguale o superiore a 5 kg
2008 50 94	– – – – uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg
2008 50 99	– – – – inferiore a 4,5 kg
2008 60	– Ciliege:
	– – con aggiunta di alcole:
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

▼ B

Codice NC	Descrizione
2008 60 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 60 19	----- altre
	----- altre:
2008 60 31	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 60 39	----- altre
	-- senza aggiunta di alcole:
	----- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 60 50	----- superiore a 1kg
2008 60 60	----- inferiore o uguale ad 1 kg
	-- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 60 70	----- uguale o superiore a 4,5 kg
2008 60 90	----- inferiore a 4,5 kg
2008 70	– Pesche, comprese le pesche noci:
	-- con aggiunta di alcole:
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2008 70 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 70 19	----- altre
	----- altre:
2008 70 31	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 70 39	----- altre
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1kg:
2008 70 51	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
2008 70 59	----- altre
	-- senza aggiunta di alcole:
	----- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1kg:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2008 70 61	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
2008 70 69	— — — — altre
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:
2008 70 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
2008 70 79	— — — — altre
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 70 92	— — — — uguale o superiore a 5 kg
2008 70 98	— — — — inferiore a 5 kg
2008 80	— Fragole:
	— — con aggiunta di alcole:
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
2008 80 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 80 19	— — — — altre
	— — — altre:
2008 80 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 80 39	— — — — altre
	— — senza aggiunta di alcole:
2008 80 50	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2008 80 70	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg
2008 80 90	— — — senza aggiunta di zuccheri
	— altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 92	— — Miscugli:
	— — — con aggiunta di alcole:
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

▼ B

Codice NC	Descrizione
2008 92 12	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 14	----- altri
	----- altri:
2008 92 16	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 18	----- altri
	----- altri:
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 92 32	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 34	----- altri
	----- altri:
2008 92 36	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 38	----- altre
	----- senza aggiunta di alcole:
	----- contenenti zuccheri addizionati:
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 92 51	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 59	----- altre
	----- altre:
	----- Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:
2008 92 72	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

▼ B

Codice NC	Descrizione
2008 92 74	----- altri
	----- altri:
2008 92 76	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 78	----- altri
	----- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	----- uguale o superiore a 5 kg:
2008 92 92	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 93	----- altri
	----- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:
2008 92 94	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 96	----- altri
	----- inferiore a 4,5 kg:
2008 92 97	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 98	----- altri
2008 99	-- altri:
	--- con aggiunta di alcole:
	----- Zenzero:
2008 99 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 99 19	----- altri
	----- Uva:
2008 99 21	----- avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
2008 99 23	----- altra
	----- altri:
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %



▼ B

Codice NC	Descrizione
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 99 24	----- Frutta tropicali
2008 99 28	----- altri
	----- altri:
2008 99 31	----- Frutta tropicali
2008 99 34	----- altri
	----- altri:
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 99 36	----- Frutta tropicali
2008 99 37	----- altre
	----- altri:
2008 99 38	----- Frutta tropicali
2008 99 40	----- altre
	--- senza aggiunta di alcole:
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 99 41	----- Zenzero
2008 99 43	----- Uva
2008 99 45	----- Prugne
2008 99 46	----- Frutti della passione, guaiave e tamarindi
2008 99 47	----- Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya
2008 99 49	----- altri
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 99 51	----- Zenzero
2008 99 61	----- Frutti della passione e guaiave
2008 99 62	----- Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2008 99 67	----- altri ----- senza aggiunta di zuccheri: ----- Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 99 72	----- superiore o uguale a 5 kg
2008 99 78	----- inferiore a 5 kg
2008 99 99	----- altri
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti: - Succhi di arancia:
2009 12 00	-- non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20 - Succhi di pompelmo o di pomelo:
2009 21 00	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20 - Succhi di altri agrumi:
2009 31	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20: --- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:
2009 31 11	----- contenenti zuccheri addizionati:
2009 31 19	----- senza zuccheri addizionati --- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto: ----- di limoni:
2009 31 51	----- contenenti zuccheri addizionati
2009 31 59	----- senza zuccheri addizionati ----- di altri agrumi:
2009 31 91	----- contenenti zuccheri addizionati
2009 31 99	----- senza zuccheri addizionati - Succhi di ananasso:
2009 41	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20:
2009 41 10	--- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati --- altri:
2009 41 91	----- contenenti zuccheri addizionati:
2009 41 99	----- senza zuccheri addizionati

**▼B**

Codice NC	Descrizione
2009 50	– Succhi di pomodoro:
2009 50 10	– – con zuccheri addizionati
2009 50 90	– – altri
	– Succhi di uva (compresi i mosti d'uva):
2009 61	– – – di un valore Brix inferiore o uguale a 30:
2009 61 10	– – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto
2009 61 90	– – – di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto
	– Succhi di mela:
2009 71	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20:
2009 71 10	– – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati
	– – – altri:
2009 71 91	– – – – contenenti zuccheri addizionati:
2009 71 99	– – – – senza zuccheri addizionati
2009 80	– Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:
	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 67:
	– – – Succhi di pera:
2009 80 50	– – – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati
	– – – – altri:
2009 80 61	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 80 63	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
2009 80 69	– – – – – senza zuccheri addizionati
	– – – altri:
	– – – – di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati;
2009 80 71	– – – – – Succhi di ciliege
2009 80 73	– – – – – Succhi di frutti tropicali
2009 80 79	– – – – – altri
	– – – – altri:
	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2009 80 85	----- Succhi di frutti tropicali
2009 80 86	----- altri
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %:
2009 80 88	----- Succhi di frutti tropicali
2009 80 89	----- altri
	----- senza zuccheri addizionati:
2009 80 95	----- Succhi di frutta della specie <i>Vaccinium macrocarpon</i>
2009 80 96	----- Succhi di ciliege
2009 80 97	----- Succhi di frutta tropicali
2009 80 99	----- altri
2009 90	- Miscugli di succhi:
	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 67:
	--- miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:
2009 90 31	---- di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 90 39	---- altri
	--- altri:
	---- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:
	----- Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:
2009 90 41	----- con zuccheri addizionati
2009 90 49	----- altri
	----- altri:
2009 90 51	----- con zuccheri addizionati
2009 90 59	----- altri
	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:
	----- Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:
2009 90 71	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 90 73	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2009 90 79	----- senza zuccheri addizionati ----- altri: ----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:
2009 90 92	----- Miscugli di succhi di frutta tropicali
2009 90 94	----- altri ----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %:
2009 90 95	----- Miscugli di succhi di frutta tropicali
2009 90 96	----- altri ----- senza zuccheri addizionati:
2009 90 97	----- Miscugli di succhi di frutta tropicali
2009 90 98	----- altri
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:
2206 00 10	- Vinello - altri: - - spumanti:
2206 00 31	- - - Sidro e sidro di pere
2206 00 39	- - - altri - - non spumanti, presentati in recipienti di capacità: - - - inferiore o uguale a 2 litri:
2206 00 51	- - - - Sidro e sidro di pere
2206 00 59	- - - - altri - - - superiore a 2 litri:
2206 00 81	- - - - Sidro e sidro di pere
2206 00 89	- - - - altri
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico: - Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:
2209 00 11	- - inferiore o uguale a 2 litri

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2209 00 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – superiore a 2 litri</li> <li>– altri, presentati in recipienti di capacità:</li> </ul>
2209 00 91	– – inferiore o uguale a 2 litri
2209 00 99	– – superiore a 2 litri
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
2309 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:</li> <li>– – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:</li> <li>– – – contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:</li> <li>– – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:</li> </ul>
2309 10 11	– – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
2309 10 13	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
2309 10 15	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %
2309 10 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %</li> <li>– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:</li> </ul>
2309 10 31	– – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
2309 10 33	– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
2309 10 39	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %</li> <li>– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:</li> </ul>
2309 10 51	– – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
2309 10 53	— — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
2309 10 59	— — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %
2309 10 70	— — — non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari
2309 10 90	— — altri
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:
2401 10	— Tabacchi non scostolati:
	— — Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:
2401 10 10	— — — Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia
2401 10 20	— — — Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley
2401 10 30	— — — Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland
	— — — Tabacchi «fire cured»:
2401 10 41	— — — — del tipo Kentucky
2401 10 49	— — — — altri
	— — altri:
2401 10 50	— — — Tabacchi «light air cured»
2401 10 60	— — — Tabacchi «sun cured» del tipo orientale
2401 10 70	— — — Tabacchi «dark air cured»
2401 10 80	— — — Tabacchi «flue cured»
2401 10 90	— — — altri tabacchi
2401 20	— Tabacchi completamente o parzialmente scostolati:
	— — Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:
2401 20 10	— — — Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia
2401 20 20	— — — Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley
2401 20 30	— — — Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland
	— — — Tabacchi «fire cured»:
2401 20 41	— — — — del tipo Kentucky

**▼B**

Codice NC	Descrizione
2401 20 49	— — — — altri — — altri:
2401 20 50	— — — Tabacchi «light air cured»
2401 20 60	— — — Tabacchi «sun cured» del tipo orientale
2401 20 70	— — — Tabacchi «dark air cured»
2401 20 80	— — — Tabacchi «flue cured»
2401 20 90	— — — altri tabacchi
2401 30 00	— Cascami di tabacco



**▼B***ALLEGATO III (c)***CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI  
PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ****(di cui all'articolo 27, Paragrafo 2, Lettera c)**

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti al 50 % secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto

— all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base;

— il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

— il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

— il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

— il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base

Codice NC	Descrizione
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina:
0104 10	– della specie ovina:
	– – altri:
0104 10 30	– – – Agnelli (non ancora usciti dall'anno)
0104 10 80	– – – altri
0104 20	– della specie caprina:
0104 20 90	– – altri
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:
0201 10 00	– in carcasse o mezzene:
ex 0201 10 00	– – di vitello
ex 0201 10 00	– – di vitellone
ex 0201 10 00	– – di altro
0201 20	– altri pezzi non disossati:
0201 20 20	– – Quarti detti «compensati»:
ex 0201 20 20	– – – di vitello

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
ex 0201 20 20	— — — di vitellone
ex 0201 20 20	— — — di altro
0201 20 30	— — Busti e quarti anteriori:
ex 0201 20 30	— — — di vitello
ex 0201 20 30	— — — di vitellone
ex 0201 20 30	— — — di altro
0201 20 50	— — Selle e quarti posteriori:
ex 0201 20 50	— — — di vitello
ex 0201 20 50	— — — di vitellone
ex 0201 20 50	— — — di altro
0201 20 90	— — altri:
ex 0201 20 90	— — — di vitello
ex 0201 20 90	— — — di vitellone
ex 0201 20 90	— — — di altro
0201 30 00	— disossate:
ex 0201 30 00	— — — di vitello
ex 0201 30 00	— — — di vitellone
ex 0201 30 00	— — — di altro
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate:
0202 10 00	— in carcasse o mezzene:
ex 0202 10 00	— — di vitello
ex 0202 10 00	— — di vitellone
ex 0202 10 00	— — di altro
0202 20	— altri pezzi non disossati:
0202 20 10	— — Quarti detti «compensati»:
ex 0202 20 10	— — — di vitello
ex 0202 20 10	— — — di vitellone
ex 0202 20 10	— — — di altro
0202 20 30	— — Busti e quarti anteriori:
ex 0202 20 30	— — — di vitello
ex 0202 20 30	— — — di vitellone
ex 0202 20 30	— — — di altro
0202 20 50	— — Selle e quarti posteriori:

▼ B

Codice NC	Descrizione
ex 0202 20 50	— — — di vitello
ex 0202 20 50	— — — di vitellone
ex 0202 20 50	— — — di altro
0202 20 90	— — altri:
ex 0202 20 90	— — — di vitello
ex 0202 20 90	— — — di vitellone
ex 0202 20 90	— — — di altro
0202 30	— disossate:
0202 30 10	— — Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo
ex 0202 30 10	— — — di vitello
ex 0202 30 10	— — — di vitellone
ex 0202 30 10	— — — di altro
0202 30 50	— — Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»:
ex 0202 30 50	— — — di vitello
ex 0202 30 50	— — — di vitellone
ex 0202 30 50	— — — di altro
0202 30 90	— — altre
ex 0202 30 90	— — — di vitello
ex 0202 30 90	— — — di vitellone
ex 0202 30 90	— — — di altro
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:
0204 10 00	— Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate — altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:
0204 21 00	— — in carcasse o mezzene
0204 22	— — in altri pezzi non disossati:
0204 22 10	— — — Busto o mezzo busto

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0204 22 30	— — — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
0204 22 50	— — — Coscia o mezza coscia
0204 22 90	— — — altri
0204 23 00	— — disossate
0204 30 00	— Carcasse e mezzene di agnello, congelate — altre carni di animali della specie ovina, congelate:
0204 41 00	— — in carcasse o mezzene
0204 42	— — in altri pezzi non disossate:
0204 42 10	— — — Busto o mezzo busto
0204 42 30	— — — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
0204 42 50	— — — Coscia o mezza coscia
0204 42 90	— — — altre
0204 43	— — disossate:
0204 43 10	— — — di agnello
0204 43 90	— — — altre
0204 50	— Carni di animali della specie caprina: — — fresche o refrigerate:
0204 50 11	— — — Carcasse o mezzene
0204 50 13	— — — Busto o mezzo busto
0204 50 15	— — — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
0204 50 19	— — — Coscia o mezza coscia — — — altre:
0204 50 31	— — — — Pezzi non disossati
0204 50 39	— — — — Pezzi disossati — — congelate:
0204 50 51	— — — Carcasse o mezzene
0204 50 53	— — — Busto o mezzo busto
0204 50 55	— — — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0204 50 59	— — — Coscia o mezza coscia
	— — — altre:
0204 50 71	— — — — Pezzi non disossati
0204 50 79	— — — — Pezzi disossati
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:
	— di galli e di galline:
0207 11	— — interi, freschi o refrigerati:
0207 11 10	— — — presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»
0207 11 30	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»
0207 11 90	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati
0207 12	— — interi, congelati:
0207 12 10	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»
0207 12 90	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati
0207 13	— — Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:
	— — — Pezzi:
0207 13 10	— — — — disossati
	— — — — non disossati:
0207 13 20	— — — — Metà o quarti
0207 13 30	— — — — Ali intere, anche senza punta
0207 13 40	— — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali
0207 13 50	— — — — Petti e loro pezzi
0207 13 60	— — — — Cosce e loro pezzi
0207 13 70	— — — — altri
	— — — Frattaglie:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0207 13 91	----- Fegati
0207 13 99	----- altri
0207 14	-- Pezzi e frattaglie, congelati:
	--- Pezzi:
0207 14 10	----- disossati
	----- non disossati:
0207 14 20	----- Metà o quarti
0207 14 30	----- Ali intere, anche senza punta
0207 14 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali
0207 14 50	----- Petti e loro pezzi
0207 14 60	----- Cosce e loro pezzi
0207 14 70	----- altri
	--- Frattaglie:
0207 14 91	----- Fegati
0207 14 99	----- altri
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	- Carni della specie suina:
0210 11	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:
	--- della specie suina domestica:
	---- salati o in salamoia:
0210 11 11	----- Prosciutti e loro pezzi
0210 11 19	----- Spalle e loro pezzi
	----- secco o affumicato:
0210 11 31	----- Prosciutti e loro pezzi
0210 11 39	----- Spalle e loro pezzi
0210 11 90	--- altre
0210 12	-- Pancette (ventresche) e loro pezzi:
	--- della specie suina domestica:
0210 12 11	---- salate o in salamoia:
0210 12 19	---- secche o affumicate

▼ B

Codice NC	Descrizione
0210 12 90	— — — altre
0210 19	— — altre:
	— — — della specie suina domestica:
	— — — — salate o in salamoia:
0210 19 10	— — — — Mezzene bacon o 3/4 anteriori
0210 19 20	— — — — 3/4 posteriori o parti centrali
0210 19 30	— — — — Parti anteriori e loro pezzi
0210 19 40	— — — — Lombate e loro pezzi
0210 19 50	— — — — altre
	— — — — secche o affumicate:
0210 19 60	— — — — Parti anteriori e loro pezzi
0210 19 70	— — — — Lombate e loro pezzi
	— — — — altre:
0210 19 81	— — — — — disossate
0210 19 89	— — — — — altre
0210 19 90	— — — altre
0210 20	— Carni della specie bovina:
0210 20 10	— — non disossate
0210 20 90	— — disossate
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0401 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:
0401 10 10	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
0401 10 90	— — altri
0401 20	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:
	— — inferiore o uguale a 3 %:
0401 20 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
0401 20 19	— — — altri
	— — superiore a 3 %:
0401 20 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

▼ B

Codice NC	Descrizione
0401 20 99	— — — altri
0401 30	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %: — — inferiore o uguale a 21 %:
0401 30 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
0401 30 19	— — — altri — — superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:
0401 30 31	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
0401 30 39	— — — altri — — superiore a 45 %:
0401 30 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
0401 30 99	— — — altri
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0402 10	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %: — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0402 10 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 10 19	— — — altri — — altri:
0402 10 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 10 99	— — — altri — in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:
0402 21	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:
0402 21 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg — — — — altri:
0402 21 17	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:



▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0402 21 19	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:
0402 21 91	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 21 99	----- altri
0402 29	-- altri:
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:
	----- altri:
0402 29 15	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 29 19	----- altri
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:
0402 29 91	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 29 99	----- altri
	- altri:
0402 91	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:
0402 91 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 91 19	----- altri
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %:
0402 91 31	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 91 39	----- altri
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %:
0402 91 51	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 91 59	----- altri
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:
0402 91 91	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

▼B

Codice NC	Descrizione
0402 91 99	— — — — altri
0402 99	— — altri:
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:
0402 99 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 99 19	— — — — altri
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:
0402 99 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 99 39	— — — — altri
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:
0402 99 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 99 99	— — — — altri
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	— Yogurt:
	— — non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:
	— — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 10 11	— — — — inferiore o uguale a 3 %
0403 10 13	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 10 19	— — — — superiore a 6 %
	— — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 10 31	— — — — inferiore o uguale a 3 %
0403 10 33	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 10 39	— — — — superiore a 6 %
0403 90	— altri:
	— — non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:
	— — — in polvere, in granuli o in altre forme solide:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
	— — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 11	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 13	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 19	— — — — superiore a 27 %
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 31	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 33	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 39	— — — — superiore a 27 %
	— — — — altri:
	— — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 51	— — — — inferiore o uguale a 3 %
0403 90 53	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 90 59	— — — — superiore a 6 %
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 61	— — — — inferiore o uguale a 3 %
0403 90 63	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 90 69	— — — — superiore a 6 %
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 10	— Burro:
	— — avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:
	— — — Burro naturale:
0405 10 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
0405 10 19	— — — — altro
0405 10 30	— — — Burro ricombinato
0405 10 50	— — — Burro di siero di latte
0405 10 90	— — — altro
0405 20	— Paste da spalmare lattiere:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0405 20 90	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %
0405 90	– altri:
0405 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %
0405 90 90	– – altri
0406	Formaggi e latticini:
0406 10	– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:
0406 10 20	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:
0406 10 80	– – altri
0406 20	– Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi:
0406 20 10	– – Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate
0406 20 90	– – altri
0406 30	– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:
0406 30 10	– – ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell e con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca
	– – altri:
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:
0406 30 31	– – – – inferiore o uguale a 48 %
0406 30 39	– – – – superiore a 48 %
0406 30 90	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %
0406 40	– Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i> :
0406 40 10	– – Roquefort
0406 40 50	– – Gorgonzola
0406 40 90	– – altri
0406 90	– altri formaggi:

▼ B

Codice NC	Descrizione
0406 90 01	-- destinati alla trasformazione
	-- altri:
0406 90 13	--- Emmental
0406 90 15	--- Gruyère, Sbrinz
0406 90 17	--- Bergkäse, Appenzell
0406 90 18	--- Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine
0406 90 19	-- -- Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate
0406 90 21	--- Cheddar
0406 90 23	--- Edam (Geheimratskäse)
0406 90 25	--- Tilsit
0406 90 27	--- Butterkäse
0406 90 29	--- Kashkaval
0406 90 32	--- Feta:
0406 90 35	--- Kefalotyri
0406 90 37	--- Finlandia
0406 90 39	--- Jarlsberg
	-- -- altri:
0406 90 50	--- -- Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra
	---- altri:
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:
	----- inferiore o uguale a 47 %
0406 90 61	----- Grana padano, Parmigiano reggiano
0406 90 63	----- Fiore sardo, Pecorino
0406 90 69	----- altri
	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:
0406 90 73	----- Provolone
0406 90 75	----- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0406 90 78	----- Gouda
0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio
0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
0406 90 82	----- Camembert
0406 90 84	----- Brie
0406 90 85	----- Kefalograviera, Kasseri
	----- altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:
0406 90 86	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %
0406 90 87	----- superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %
0406 90 88	----- superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %
0406 90 93	----- superiore a 72 %
0406 90 99	----- altri
0409 00 00	Miele naturale
0701	Patate, fresche o refrigerate:
0701 90	– altri:
0701 90 10	– – destinate alla fabbricazione della fecola
	– – altre:
0701 90 50	– – – di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno
0701 90 90	– – – altre
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati:
ex 0702 00 00	– dal 1° aprile al 31 agosto
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:
0704 10 00	– Cavolfiori e cavoli broccoli:
ex 0704 10 00	– – Cavolfiori
ex 0704 10 00	– – Cavoli broccoli
0704 20 00	– Cavoletti di Bruxelles
0704 90	– altri:
0704 90 10	– – Cavoli bianchi e cavoli rossi

▼B

Codice NC	Descrizione
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
0707 00 05	– Cetrioli:
ex 0707 00 05	– – dal 1° aprile al 30 giugno
0707 00 90	– Cetriolini:
ex 0707 00 90	– – dal 1° settembre al 31 ottobre
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
0709 60	– Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :
0709 60 10	– – Peperoni
	– – altri:
0709 60 91	– – – del genere « <i>Capsicum</i> » destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di « <i>CapsicumI</i> »
0709 60 95	– – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi
0709 60 99	– – – altri
0709 70 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
0805	Agrumi, freschi o secchi:
0805 20	– Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:
0805 20 10	– – Clementine
ex 0805 20 10	– – – dal 1° ottobre al 31 dicembre
0805 20 30	– – Monreal e satsuma
ex 0805 20 30	– – – dal 1° ottobre al 31 dicembre
0805 20 50	– – Mandarini e wilkings:
ex 0805 20 50	– – – dal 1° ottobre al 31 dicembre
0805 20 70	– – Tangerini:
ex 0805 20 70	– – – dal 1° ottobre al 31 dicembre
0805 20 90	– – altri:
ex 0805 20 90	– – – dal 1° ottobre al 31 dicembre
0806	Uve, fresche o secche:
0806 10	– fresche:
0806 10 10	– – da tavola
ex 0806 10 10	– – – dal 1° luglio al 30 settembre

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
0806 10 90	– – altre:
ex 0806 10 90	– – – dal 1° luglio al 30 settembre
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
	– Meloni (compresi i cocomeri):
0807 11 00	– – Cocomeri:
ex 0807 11 00	– – – dal 1° luglio al 30 agosto
0808	Mele, pere e cotogne, fresche:
0808 10	– Mele:
0808 10 10	– – Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre
0808 10 80	– – altre
0808 20	– Pere e cotogne:
	– – Pere:
0808 20 10	– – – Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre
0808 20 50	– – – altre
0808 20 90	– – Cotogne
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:
0809 10 00	– Albicocche
0809 20	– Ciliege:
0809 20 05	– – Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> )
0809 20 95	– – altre
0809 30	– Pesche, comprese le pesche noci:
0809 30 10	– – Pesche noci
0809 30 90	– – altre:
ex 0809 30 90	– – – dal 1° giugno al 30 agosto
0809 40	– Prugne e prugnone:
0809 40 05	– – Prugne
0809 40 90	– – Prugnone
0810	Altre frutta, fresche:
0810 10 00	– Fragole



**▼B**

Codice NC	Descrizione
0810 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:
0810 20 10	– – Lamponi
0810 20 90	– – altri
0810 50 00	– Kiwi:
ex 0810 50 00	– – dal 1° novembre al 31 marzo
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1509 10	– vergini:
1509 10 10	– – Olio d'oliva lampante
1509 10 90	– – altri
1509 90 00	– altri:
ex 1509 90 00	– – in imballaggi di contenuto superiore a 25 litri
ex 1509 90 00	– – altri
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:
1601 00 10	– di fegato
	– altri:
1601 00 91	– – Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti
1601 00 99	– – altri
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
1602 10 00	– Preparazioni omogeneizzate
1602 20	– di fegato di qualsiasi animale:
	– – di oca o di anatra:
1602 20 11	– – – contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso
1602 20 19	– – – altre
1602 20 90	– – altre
	– di volatili della voce 0105:
1602 31	– – di tacchino:
	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:
1602 31 11	– – – – contenenti unicamente carne di tacchino non cotta
1602 31 19	– – – – altre

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
1602 31 30	--- contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili
1602 31 90	--- altre
1602 32	-- di galli e di galline:
	--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:
1602 32 11	---- non cotte
1602 32 19	---- altre
1602 32 30	--- contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili
1602 32 90	--- altre
1602 39	-- altre:
	--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:
1602 39 21	---- non cotte
1602 39 29	---- altre
1602 39 40	--- contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili
1602 39 80	--- altre
	-- della specie suina:
1602 41	-- Prosciutti e loro pezzi:
1602 41 10	--- della specie suina domestica
1602 41 90	--- altri
1602 42	-- Spalle e loro pezzi:
1602 42 10	--- della specie suina domestica
1602 42 90	--- altre
1602 49	-- altre, compresi i miscugli:
	--- della specie suina domestica:
	---- contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:
1602 49 11	----- Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
1602 49 13	— — — — Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle
1602 49 15	— — — — altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi
1602 49 19	— — — — altre
1602 49 30	— — — — contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
1602 49 50	— — — — contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
1602 49 90	— — — altre
1602 50	— della specie bovina:
1602 50 10	— — non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
	— — altre:
	— — — in recipienti ermeticamente chiusi:
1602 50 31	— — — — «Corned beef»
1602 50 39	— — — — altre
1602 50 80	— — — altre
1602 90	— altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
1602 90 10	— — Preparazioni di sangue di qualsiasi animale
	— — altre:
1602 90 31	— — — di selvaggina o di coniglio
1602 90 41	— — — di renne
	— — — altre:
1602 90 51	— — — — contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica
	— — — — altri:
	— — — — — contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:
1602 90 61	— — — — — non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
1602 90 69	— — — — — altre
	— — — — — altre:

**▼B**

Codice NC	Descrizione
	----- di ovini e di caprini:
	----- non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte:
1602 90 72	----- di ovini
1602 90 74	----- di caprini
	----- altre:
1602 90 76	----- di ovini
1602 90 78	----- di caprini
1602 90 98	----- altre

▼ **M1***ALLEGATO III (d)***Concessioni tariffarie accordate dal Montenegro ai prodotti agricoli di base originari dell'Unione europea****(di cui all'articolo 27, paragrafo 3)**

(A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti elencati nel presente allegato saranno applicati dazi doganali come indicato (dazi ad valorem e/o dazi specifici), nell'ambito dei quantitativi indicati per ciascun prodotto)

Codice NC 2013	Descrizione	Quantitativo annuo (in tonnellate)	Aliquota del dazio contingente (% del dazio NPF)
0207 11 90 0207 12 90 0207 13 10 0207 13 30 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 99	Pollame	500	20 %
0406 10 20 0406 10 80 0406 30 31 0406 40 50 0406 90 78 0406 90 88 0406 90 99	Formaggi	65	30 %
1602 20 90 1602 32 11 1602 32 19 1602 32 30 1602 32 90 1602 41 10 1602 49 15 1602 49 30 1602 50 31 1602 50 95	Preparazioni a base di carne	130	30 %



## ALLEGATO IV

**CONCESSIONI DELLA COMUNITÀ RELATIVE AL PESCE E AI  
PRODOTTI DELLA PESCA DEL MONTENEGRO PRODOTTI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE ACCORDO**

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Montenegro sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC	Suddivisione TARIC	Descrizione	Dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre dello stesso anno (n)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre (n + 1)	Per ogni anno successivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre
0301 91 10		Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 %.	CT: 20 t a 0 %.	CT: 20 t a 0 %.
0301 91 90			Oltre il CT: 90 % del dazio NPF	Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	Oltre il CT: 70 % del dazio NPF
0302 11 10					
0302 11 20					
0302 11 80					
0303 21 10					
0303 21 20					
0303 21 80					
0304 19 15					
0304 19 17					
ex 0304 19 19	430				
ex 0304 19 91	10				
0304 29 15					
0304 29 17					
ex 0304 29 19	30				
ex 0304 99 21	11, 12, 20				
ex 0305 10 00	10				
ex 0305 30 90	50				
0305 49 45	61				
ex 0305 59 80	61				
ex 0305 69 80					

## ▼B

Codice NC	Suddivisione TARIC	Descrizione	Dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre dello stesso anno (n)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre (n + 1)	Per ogni anno successivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	20 20 20 16 20 60 30 63 63	Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 10 t a 0 %. Oltre il CT: 90 % del dazio NPF	CT: 10 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 10 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF
ex 0301 99 80 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	80 80 77 50 20 30 70 40 65 65	Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus spp.</i> : vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 55 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF
ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	22 10 85 79 60 70 40 80 50 67 67	Spigole ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 55 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

**▼B**

Codice NC	Suddivisione TARIC	Descrizione	Volume del contingente tariffario annuale (peso netto)
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50	10, 19	Preparazioni e conserve di sardine	CT: 200 t a 6 %. Oltre il CT: dazio NPF intero <sup>(1)</sup>
1604 16 00 1604 20 40		Preparazioni e conserve di acciughe	CT: 200 t a 12,5 %. Oltre il CT: dazio NPF intero <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il volume contingente iniziale è di 200 tonnellate. Dal 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il volume contingente viene aumentato a 250 tonnellate purché almeno l'80 % del quantitativo totale del contingente precedente sia stato usato entro il 31 dicembre di quell'anno. Il volume contingente eventualmente maggiorato continua ad applicarsi fino a quando le Parti del presente accordo non definiscono altre modalità.

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine e acciughe, viene ridotta secondo il seguente calendario:

Anno	Anno 1 (dazio%)	Anno 3 (dazio%)	Anno 5 e seguenti (dazio%)
Dazio	90 % del dazio NPF	80 % del dazio NPF	70 % del dazio NPF





## ALLEGATO V

**CONCESSIONI DEL MONTENEGRO RELATIVE AL PESCE E AI  
PRODOTTI DELLA PESCA DELLA COMUNITÀ PRODOTTI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE ACCORDO**

Le importazioni in Montenegro dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni indicate di seguito:

Codice NC	Descrizione	Dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre dello stesso anno (n)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre (n + 1)	Per ogni anno successivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 19 15 0304 19 17 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 0304 29 15 0304 29 17 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 %.  Oltre il CT: 90 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %.  Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %.  Oltre il CT: 70 % del dazio NPF
ex 0301 99 80 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus spp.</i> : vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 %.  Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %.  Oltre il CT: 60 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %.  Oltre il CT: 40 % del dazio NPF

▼ B

Codice NC	Descrizione	Dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre dello stesso anno (n)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre (n + 1)	Per ogni anno successivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre
ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Spigole ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 60 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 40 % del dazio NPF

Codice NC	Descrizione	Volume del contingente tariffario annuale (peso netto)
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine	CT: 20 t al 50 % del dazio NPF Oltre il CT: dazio NPF intero
1604 16 00 1604 20 40	Preparazioni e conserve di acciughe	CT: 10 t a 50 %. Oltre il CT: dazio NPF intero

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine e acciughe, viene ridotta secondo il seguente calendario:

Anno	Anno 1 (dazio%)	Anno 2 (dazio%)	Anno 3 (dazio%)	Anno 4 e seguenti (dazio%)
Dazio	80 % del dazio NPF	70 % del dazio NPF	60 % del dazio NPF	50 % del dazio NPF

▼ **M1***ALLEGATO V bis***Concessioni del Montenegro relative ai prodotti della pesca dell'Unione europea di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del presente accordo**

Le importazioni in Montenegro dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette ai contingenti sotto indicati:

Codice NC 2013	Descrizione	Quantitativo annuo (in tonnellate)	Aliquota del dazio contingentale
1604 13 11 1604 13 19 1604 13 90	Preparazioni e conserve di sardine	200	0 % (esenti da dazi)
1604 14 11 1604 14 16 1604 14 18	Preparazioni e conserve di tonni e palamite; filetti di tonno detti «loins»	75	0 % (esenti da dazi)
1604 15 11 1604 15 19	Preparazioni e conserve di sgombri	30	0 % (esenti da dazi)

**▼B***ALLEGATO VI***STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI****(di cui al Titolo V, Capitolo II, del presente accordo)**

## SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.

Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

## A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
  - a) ramo vita;
  - b) ramo danni;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;

## B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

1. raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
3. leasing finanziario;
4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
5. garanzie e impegni;
6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:
  - a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
  - b) cambi,
  - c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni,
  - d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine,

**▼B**

- e) valori mobiliari,
  - f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;
7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi;
  8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
  9. gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
  10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
  11. disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;
  12. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

- a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
- b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
- c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

**▼B***ALLEGATO VII***DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE****(di cui All'articolo 75 del presente accordo)**

L'articolo 75, paragrafo 4, del presente accordo concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

- convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI, Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);
- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- convenzione di Bruxelles sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);
- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);
- accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, e atto dell'Aia, 1960);
- convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);
- accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);
- protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);
- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);
- convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);
- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
- trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);
- convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991);
- convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);
- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);

**▼B**

- accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);
- trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);
- accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);
- trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);
- trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);
- Convenzione sul brevetto europeo;
- accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.



## PROTOCOLLO 1

### **sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e il Montenegro**

#### *Articolo 1*

1. La Comunità e il Montenegro applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

- a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- b) modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
- c) aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e del Montenegro per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

#### *Articolo 2*

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

- a) quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e il Montenegro, oppure
- b) in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

#### *Articolo 3*

La Comunità e il Montenegro si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.





## ALLEGATO I

**DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI  
MERCÌ ORIGINARIE DEL MONTENEGRO**

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari del Montenegro elencati nella tabella seguente.

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	– Yogurt:
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %
0403 10 53	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 10 59	– – – – superiore a 27 %
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %
0403 10 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 10 99	– – – – superiore a 6 %
0403 90	– altri:
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 73	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 79	– – – – superiore a 27 %
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %
0403 90 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
0403 90 99	– – – superiore a 6 %
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti
0506	Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
	– altri:
0511 99	– – altri:
	– – – Spugne naturali di origine animale:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
0511 99 31	— — — — gregge
0511 99 39	— — — — altre
0511 99 85	— — — — altri
ex 0511 99 85	— — — — Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	– Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:  – – Ortaggi o legumi:
0711 90 30	– – – Granturco dolce
0903 00 00	Mate
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i> ) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
1212 20 00	– Alghe
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– Succhi ed estratti vegetali:
1302 12 00	– – di liquirizia
1302 13 00	– – di luppolo
1302 19	– – altri:
1302 19 80	– – – altri
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
1302 20 10	– – allo stato secco
1302 20 90	– – altri
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	– – Agar-agar

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
1302 32	– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	– – – di carrube o di semi di carrube
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, raffa, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 90	– altri:
1515 90 11	– – Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
ex 1515 90 11	– – – Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10	– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %
1517 90	– altre:
1517 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %
	– – altre:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
1517 90 93	– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10	– Linossina  – altri:
1518 00 91	– – Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516  – – altri:
1518 00 95	– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni
1518 00 99	– – – altri
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10	– Degras
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio
1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: <ul style="list-style-type: none"> <li>1902 11 00 – – contenenti uova</li> <li>1902 19 – – altre: <ul style="list-style-type: none"> <li>1902 19 10 – – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero</li> <li>1902 19 90 – – – altre</li> </ul> </li> <li>1902 20 – Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): <ul style="list-style-type: none"> <li>– – altre: <ul style="list-style-type: none"> <li>1902 20 91 – – – cotte</li> <li>1902 20 99 – – – altre</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1902 30 – altre paste alimentari: <ul style="list-style-type: none"> <li>1902 30 10 – – secche</li> <li>1902 30 90 – – altre</li> </ul> </li> <li>1902 40 – Cuscus: <ul style="list-style-type: none"> <li>1902 40 10 – – non preparato</li> <li>1902 40 90 – – altro</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili

▼B

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	– altri:
2001 90 30	– – Granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )
2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2001 90 60	– – Cuori di palma
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2004 10	– Patate:
	– – altre
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	– – Granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2005 20	– Patate:
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	– Granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

▼ B

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
2008 11	-- Arachidi:
2008 11 10	-- -- Burro di arachidi  -- altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 91 00	-- Cuori di palma
2008 99	-- altri:  -- -- senza aggiunta di alcole:  -- -- -- senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	-- -- -- -- Granturco, ad esclusione del granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )
2008 99 91	-- -- -- -- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	-- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 10 20	-- -- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 10 80	-- -- altri
2106 90	-- altre:



▼B

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
	-- altre:
2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	--- altre
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
2203 00	Birra di malto:
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	-- altri polialcoli:
2905 43 00	-- Mannitolo
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo):
	-- -- in soluzione acquosa:
2905 44 11	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
2905 44 19	— — — — altro
	— — — — altro:
2905 44 91	— — — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 99	— — — — altro
2905 45 00	— — Glicerolo (glicerina)
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
3301 90	— altri:
3301 90 10	— — Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali
	— — Oleoresine d'estrazione
3301 90 21	— — — di liquirizia e luppolo
3301 90 30	— — — altre
3301 90 90	— — — — altri
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	— dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	— — dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
	— — — Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 10	— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol
	— — — — altre:
3302 10 21	— — — — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	— — — — — altre

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	– Caseine:
3501 10 10	– – destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali
3501 10 50	– – destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio
3501 10 90	– – altre
3501 90	– altri:
3501 90 90	– – altri
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	– – Destrina
	– – altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	– – – altre
3505 20	– Colle:
3505 20 10	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %
3505 20 30	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %
3505 20 50	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %
3505 20 90	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	– a base di sostanze amidacee:

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
3809 10 10	– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %
3809 10 30	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %
3809 10 50	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %
3809 10 90	– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: – – in soluzione acquosa:
3824 60 11	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3824 60 19	– – – altro – – altro:
3824 60 91	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3824 60 99	– – – altro

▼B

## ALLEGATO II

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN MONTENEGRO DI MERCI ORIGINARIE DELLA  
COMUNITÀ

(immediatamente o progressivamente)

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:					
0403 10	– Yogurt:					
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:					
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
0403 10 51	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	80	60	40	20	0
0403 10 53	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	80	60	40	20	0
0403 10 59	– – – – superiore a 27 %	80	60	40	20	0
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
0403 10 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %	80	60	40	20	0
0403 10 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	80	60	40	20	0
0403 10 99	– – – – superiore a 6 %	80	60	40	20	0
0403 90	– altri:					
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:					
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
0403 90 71	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	80	60	40	20	0
0403 90 73	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	80	60	40	20	0
0403 90 79	– – – – superiore a 27 %	80	60	40	20	0
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
0403 90 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %	80	60	40	20	0
0403 90 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	80	60	40	20	0
0403 90 99	– – – – superiore a 6 %	80	60	40	20	0

## ▼ B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:					
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:					
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:	90	80	70	60	50
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	90	80	70	60	50
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	0	0	0	0	0
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:					
0502 10 00	– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	0	0	0	0	0
0502 90 00	– altri	0	0	0	0	0
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:					
0505 10	– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbotitura; calugine:					
0505 10 10	– – gregge	0	0	0	0	0
0505 10 90	– – altre	0	0	0	0	0
0505 90 00	– altri	0	0	0	0	0
0506	Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie:					
0506 10 00	– Osseina e ossa acidulate	0	0	0	0	0
0506 90 00	– altre	0	0	0	0	0
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:					
0507 10 00	– Avorio; polveri e cascami d'avorio	0	0	0	0	0
0507 90 00	– altri	0	0	0	0	0

▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	0	0	0	0	0
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	0	0	0	0	0
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:					
	– altri:					
0511 99	– – altri:					
	– – – Spugne naturali di origine animale:					
0511 99 31	– – – – gregge	0	0	0	0	0
0511 99 39	– – – – altre	0	0	0	0	0
0511 99 85	– – – altri					
ex 0511 99 85	– – – – Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto	0	0	0	0	0
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:					
0710 40 00	– Granturco dolce	0	0	0	0	0
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:					
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:					
	– – Ortaggi o legumi:					
0711 90 30	– – – Granturco dolce	0	0	0	0	0
0903 00 00	Mate	0	0	0	0	0

▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i> ) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:					
1212 20 00	– Alghe	0	0	0	0	0
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:					
	– Succhi ed estratti vegetali:					
1302 12 00	– – di liquirizia	0	0	0	0	0
1302 13 00	– – di luppolo	0	0	0	0	0
1302 19	– – altri:					
1302 19 80	– – – altri	0	0	0	0	0
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:					
1302 20 10	– – allo stato secco	0	0	0	0	0
1302 20 90	– – altri	0	0	0	0	0
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:					
1302 31 00	– – Agar-agar	0	0	0	0	0
1302 32	– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:					
1302 32 10	– – – di carrube o di semi di carrube	0	0	0	0	0
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):					
1401 10 00	– Bambù	0	0	0	0	0
1401 20 00	– Canne d'India	0	0	0	0	0
1401 90 00	– altre	0	0	0	0	0
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:					
1404 20 00	– Linters di cotone	0	0	0	0	0
1404 90 00	– altri	0	0	0	0	0



## ▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:					
1505 00 10	– Grasso di lana greggio	0	0	0	0	0
1505 00 90	– altri	0	0	0	0	0
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	0	0	0	0	0
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:					
1515 90	– altri:					
1515 90 11	– – Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni					
ex 1515 90 11	– – Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	0	0	0	0	0
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:					
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:					
1516 20 10	– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	0	0	0	0	0
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:					
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:					
1517 10 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %	0	0	0	0	0
1517 90	– altre:					
1517 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %	0	0	0	0	0
	– – altre:					
1517 90 93	– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	0	0	0	0	0

## ▼ B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:					
1518 00 10	– Linossina	0	0	0	0	0
	– altri:					
1518 00 91	– – Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	0	0	0	0	0
	– – altri:					
1518 00 95	– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	0	0	0	0	0
1518 00 99	– – – altri	0	0	0	0	0
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	0	0	0	0	0
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:					
1521 10 00	– Cere vegetali	0	0	0	0	0
1521 90	– altri:					
1521 90 10	– – Spermaceti, anche raffinati o colorati	0	0	0	0	0
	– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:					
1521 90 91	– – – gregge	0	0	0	0	0
1521 90 99	– – – altre	0	0	0	0	0
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:					
1522 00 10	– Degras	0	0	0	0	0

▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:					
1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro	0	0	0	0	0
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenuti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio					
1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro	0	0	0	0	0
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):					
1704 10	– gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero					
	– – Aveni tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
1704 10 11	– – – sotto forma di strisce	80	60	40	20	0
1704 10 19	– – – altre	80	60	40	20	0
	– – Aveni tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
1704 10 91	– – – sotto forma di strisce	80	60	40	20	0
1704 10 99	– – – altre	80	60	40	20	0
1704 90	– altri:					
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	80	60	40	20	0
1704 90 30	– – preparazione detta: «cioccolato bianco»	80	60	40	20	0
	– – altri:					
1704 90 51	– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	80	60	40	20	0
1704 90 55	– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	80	60	40	20	0

▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1704 90 61	— — — Confetti e prodotti simili confettati	80	60	40	20	0
	— — — altri:					
1704 90 65	— — — — Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	80	60	40	20	0
1704 90 71	— — — — Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	80	60	40	20	0
1704 90 75	— — — — Caramelle	80	60	40	20	0
	— — — — altri:					
1704 90 81	— — — — — ottenuti per compressione	80	60	40	20	0
1704 90 99	— — — — — altri	80	60	40	20	0
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:					
1803 10 00	— non sgrassata	0	0	0	0	0
1803 20 00	— completamente o parzialmente sgrassata	0	0	0	0	0
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0	0	0	0	0
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0	0	0	0	0
1806	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
1806 10	— Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
1806 10 15	— — non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	0	0	0	0	0
1806 10 20	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 5 % e inferiore al 65 %	0	0	0	0	0
1806 10 30	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 % e inferiore al 80 %	0	0	0	0	0
1806 10 90	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80 %	0	0	0	0	0

▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:					
1806 20 10	– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 %	0	0	0	0	0
1806 20 30	– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	0	0	0	0	0
	– – altre:					
1806 20 50	– – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 18 %	0	0	0	0	0
1806 20 70	– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	0	0	0	0	0
1806 20 80	– – – Glassatura al cacao	0	0	0	0	0
1806 20 95	– – – altre	0	0	0	0	0
	– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:					
1806 31 00	– – ripiene	80	60	40	20	0
1806 32	– – non ripiene					
1806 32 10	– – – con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti	80	60	40	20	0
1806 32 90	– – – altre	80	60	40	20	0
1806 90	– altre:					
	– – Cioccolata e prodotti di cioccolata:					
	– – – Cioccolatini (praline), anche ripieni:					
1806 90 11	– – – – contenenti alcole	80	60	40	20	0
1806 90 19	– – – – altri	80	60	40	20	0
	– – – altri:					
1806 90 31	– – – – ripieni	80	60	40	20	0
1806 90 39	– – – – non ripieni	80	60	40	20	0

▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1806 90 50	– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	80	60	40	20	0
1806 90 60	– – Pasta da spalmare contenente cacao	80	60	40	20	0
1806 90 70	– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao	80	60	40	20	0
1806 90 90	– – altre	80	60	40	20	0
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:					
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0	0	0	0	0
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0	0	0	0	0
1901 90	– altri:					
	– – Estratti di malto:					
1901 90 11	– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	0	0	0	0	0
1901 90 19	– – – altri	0	0	0	0	0
	– – altri:					
1901 90 91	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	0	0	0	0	0
1901 90 99	– – – altri	0	0	0	0	0

▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:  – Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:					
1902 11 00	– – contenenti uova	0	0	0	0	0
1902 19	– – altre:					
1902 19 10	– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	0	0	0	0	0
1902 19 90	– – – altre	0	0	0	0	0
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):  – – altre:					
1902 20 91	– – – cotte	0	0	0	0	0
1902 20 99	– – – altre	0	0	0	0	0
1902 30	– altre paste alimentari:					
1902 30 10	– – secche	0	0	0	0	0
1902 30 90	– – altre	0	0	0	0	0
1902 40	– Cuscus:					
1902 40 10	– – non preparato	0	0	0	0	0
1902 40 90	– – altre	0	0	0	0	0
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	0	0	0	0	0
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:					
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:					
1904 10 10	– – a base di granturco	0	0	0	0	0
1904 10 30	– – a base di riso	0	0	0	0	0
1904 10 90	– – altri:	0	0	0	0	0

▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:					
1904 20 10	– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	0	0	0	0	0
	– – altri:					
1904 20 91	– – – a base di granturco	0	0	0	0	0
1904 20 95	– – – a base di riso	0	0	0	0	0
1904 20 99	– – – altri	0	0	0	0	0
1904 30 00	Bulgur di grano	0	0	0	0	0
1904 90	– altri:					
1904 90 10	– – Riso	0	0	0	0	0
1904 90 80	– – altri	0	0	0	0	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:					
1905 10 00	– Pane croccante detto «Knäckebrot»	0	0	0	0	0
1905 20	– Pane con spezie (panpepato):					
1905 20 10	– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0	0	0	0	0
1905 20 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0	0	0	0	0
1905 20 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0	0	0	0	0
	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:					
1905 31	– – biscotti con aggiunta di dolcificanti:					
	– – – Interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:					



## ▼ B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1905 31 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85g	0	0	0	0	0
1905 31 19	----- altri	0	0	0	0	0
	----- altri:					
1905 31 30	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'8 %	0	0	0	0	0
	----- altri:					
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno	0	0	0	0	0
1905 31 99	----- altri	0	0	0	0	0
1905 32	-- Cialde e cialdine:					
1905 32 05	---- aventi tenore, in peso, di acqua superiore al 10 %	0	0	0	0	0
	---- altre					
	----- interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:					
1905 32 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	0	0	0	0	0
1905 32 19	----- altre	0	0	0	0	0
	----- altre:					
1905 32 91	----- salate, anche ripiene	0	0	0	0	0
1905 32 99	----- altre	0	0	0	0	0
1905 40	-- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:					
1905 40 10	-- Fette biscottate	0	0	0	0	0
1905 40 90	-- altri	0	0	0	0	0
1905 90	-- altri:					
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	0	0	0	0	0
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0	0	0	0	0
	-- altri:					
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca	0	0	0	0	0

## ▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1905 90 45	— — — Biscotti	0	0	0	0	0
1905 90 55	— — — Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	0	0	0	0	0
	— — — altri:					
1905 90 60	— — — — con aggiunta di dolcificanti	0	0	0	0	0
1905 90 90	— — — — altri	0	0	0	0	0
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	— altri:					
2001 90 30	— — Granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	80	60	40	20	0
2001 90 40	— — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	80	60	40	20	0
2001 90 60	— — Cuori di palma	80	60	40	20	0
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006					
2004 10	— Patate:					
	— — altre					
2004 10 91	— — — sotto forma di farina, semolino o fiocchi	80	60	40	20	0
2004 90	— altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:					
2004 90 10	— — Granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	80	60	40	20	0
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006					
2005 20	— Patate:					
2005 20 10	— — sotto forma di farina, semolino o fiocchi	80	60	40	20	0
2005 80 00	— Granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	80	60	40	20	0
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:					
	— Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:					

▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008 11	-- Arachidi:					
2008 11 10	-- -- Burro di arachidi	80	60	40	20	0
	-- altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:					
2008 91 00	-- Cuori di palma	80	60	40	20	0
2008 99	-- altri:					
	-- -- senza aggiunta di alcole:					
	-- -- -- senza aggiunta di zuccheri:					
2008 99 85	-- -- -- Granturco, ad esclusione del granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	0	0	0	0	0
2008 99 91	-- -- -- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	0	0	0	0	0
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
	-- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
2101 11	-- -- Estratti, essenze e concentrati:					
2101 11 11	-- -- -- con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %	0	0	0	0	0
2101 11 19	-- -- -- altri	0	0	0	0	0
2101 12	-- -- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
2101 12 92	-- -- -- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	0	0	0	0	0
2101 12 98	-- -- -- altri	0	0	0	0	0
2101 20	-- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:					

▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2101 20 20	– – Estratti, essenze e concentrati	0	0	0	0	0
	– – Preparazioni:					
2101 20 92	– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	0	0	0	0	0
2101 20 98	– – – altri	0	0	0	0	0
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
	– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 11	– – – Cicoria torrefatta	0	0	0	0	0
2101 30 19	– – – altri	0	0	0	0	0
	– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 91	– – – di cicoria torrefatta	0	0	0	0	0
2101 30 99	– – – altri	0	0	0	0	0
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:					
2102 10	– Lieviti vivi:					
2102 10 10	– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	80	60	40	20	0
	– – Lieviti di panificazione:					
2102 10 31	– – – secchi	80	60	40	20	0
2102 10 39	– – – altri	80	60	40	20	0
2102 10 90	– – altri	80	60	40	20	0
2102 20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:					
	– – Lieviti morti:					
2102 20 11	– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	0	0	0	0	0
2102 20 19	– – – altri	0	0	0	0	0
2102 20 90	– – altri	0	0	0	0	0
2102 30 00	– Lieviti in polvere preparati	0	0	0	0	0

## ▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:					
2103 10 00	– Salsa di soia	0	0	0	0	0
2103 20 00	– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	0	0	0	0	0
2103 30	– Farina di senapa e senapa preparata:					
2103 30 10	– – Farina di senapa	0	0	0	0	0
2103 30 90	– – Senapa preparata	0	0	0	0	0
2103 90	– altri:					
2103 90 10	– – «Chutney» di mango liquido	0	0	0	0	0
2103 90 30	– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	0	0	0	0	0
2103 90 90	– – altri	0	0	0	0	0
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:					
2104 10	– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:					
2104 10 10	– – secche	80	60	40	20	0
2104 10 90	– – altre	80	60	40	20	0
2104 20 00	– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	80	60	40	20	0
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:					
2105 00 10	– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	80	60	40	20	0
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
2105 00 91	– – uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	80	60	40	20	0
2105 00 99	– – uguale o superiore al 7 %	80	60	40	20	0

## ▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:					
2106 10 20	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	80	60	40	20	0
2106 10 80	– – altri	80	60	40	20	0
2106 90	– altre:					
2106 90 20	– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	80	60	40	20	0
	– – altri:					
2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	80	60	40	20	0
2106 90 98	– – – altre	80	60	40	20	0
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:					
2201 10	– Acque minerali e acque gassate:					
	– – Acque minerali naturali:					
2201 10 11	– – – senza diossido di carbonio	90	80	70	60	50
2201 10 19	– – – altre	90	80	70	60	50
2201 10 90	– – altre:	90	80	70	60	50
2201 90 00	– altre	90	80	70	60	50
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:					
2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	90	80	70	60	50

## ▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2202 90	– altre:					
2202 90 10	– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	90	80	70	60	50
	– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:					
2202 90 91	– – – inferiore a 0,2 %	90	80	70	60	50
2202 90 95	– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	90	80	70	60	50
2202 90 99	– – – uguale o superiore a 2 %	90	80	70	60	50
2203 00	Birra di malto:					
	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:					
2203 00 01	– – presentata in bottiglie	80	60	40	20	0
2203 00 09	– – altra	80	60	40	20	0
2203 00 10	– in recipienti di capacità superiore a 10 litri	80	60	40	20	0
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:					
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:					
2205 10 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	80	60	40	20	0
2205 10 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	80	60	40	20	0
2205 90	– altri:					
2205 90 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	80	60	40	20	0
2205 90 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	80	60	40	20	0
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:					
2207 10 00	– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	80	60	40	20	0
2207 20 00	– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	80	60	40	20	0

▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:					
2208 20	– Acquaviti di vino o di vinacce:					
	– – presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:					
2208 20 12	– – – Cognac	80	60	40	20	0
2208 20 14	– – – Armagnac	80	60	40	20	0
2208 20 26	– – – Grappa	80	60	40	20	0
2208 20 27	– – – Brandy de Jerez	80	60	40	20	0
2208 20 29	– – – altri	80	60	40	20	0
	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:					
2208 20 40	– – – Distillato greggio	80	60	40	20	0
	– – – altri:					
2208 20 62	– – – – Cognac:	80	60	40	20	0
2208 20 64	– – – – Armagnac	80	60	40	20	0
2208 20 86	– – – – Grappa	80	60	40	20	0
2208 20 87	– – – – Brandy de Jerez	80	60	40	20	0
2208 20 89	– – – – altri	80	60	40	20	0
2208 30	– Whisky:					
	– – Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:					
2208 30 11	– – – inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 30 19	– – – superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
	– – Whisky detto «Scotch»:					
	– – – Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:					
2208 30 32	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 30 38	– – – – superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
	– – – Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:					
2208 30 52	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 30 58	– – – – superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
	– – – altri, presentati in recipienti di capacità:					
2208 30 72	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0



## ▼ B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2208 30 78	— — — — superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
	— — altri, presentati in recipienti di capacità:					
2208 30 82	— — — inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 30 88	— — — superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 40	— Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati:					
	— — presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri					
2208 40 11	— — — Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	80	60	40	20	0
	— — — altri:					
2208 40 31	— — — — di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro	80	60	40	20	0
2208 40 39	— — — — altro	80	60	40	20	0
	— — presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:					
2208 40 51	— — — Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	80	60	40	20	0
	— — altri:					
2208 40 91	— — — — di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro	80	60	40	20	0
2208 40 99	— — — — altri	80	60	40	20	0
2208 50	— Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):					
	— — Gin, presentato in recipienti di capacità:					
2208 50 11	— — — inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 50 19	— — — superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
	— — Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:					
2208 50 91	— — — inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 50 99	— — — superiore a 2 litri	80	60	40	20	0

## ▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2208 60	– Vodka:					
	– – con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:					
2208 60 11	– – – inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 60 19	– – – superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
	– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:					
2208 60 91	– – – inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 60 99	– – – superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 70	– Liquori:					
2208 70 10	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 70 90	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 90	– altri:					
	– – Arak, presentato in recipienti di capacità:					
2208 90 11	– – – inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 90 19	– – – superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
	– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:					
2208 90 33	– – – inferiore o uguale a 2 litri:	80	60	40	20	0
2208 90 38	– – – superiore a 2 litri:	80	60	40	20	0
	– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:					
	– – – inferiore o uguale a 2 litri:					
2208 90 41	– – – – Ouzo	80	60	40	20	0
	– – – – altri:					
	– – – – – Acquaviti:					
	– – – – – di frutta:					
2208 90 45	– – – – – Calvados	80	60	40	20	0
2208 90 48	– – – – – altre	80	60	40	20	0
	– – – – – altre:					
2208 90 52	– – – – – Korn	80	60	40	20	0
2208 90 54	– – – – – Tequilla	80	60	40	20	0

## ▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2208 90 56	----- altre	80	60	40	20	0
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione	80	60	40	20	0
	---- superiore a 2 litri:					
	---- Acquaviti:					
2208 90 71	----- di frutta	80	60	40	20	0
2208 90 75	----- Tequila	80	60	40	20	0
2208 90 77	----- altre	80	60	40	20	0
2208 90 78	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione	80	60	40	20	0
	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:					
2208 90 91	---- inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 90 99	---- superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:					
2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	80	60	40	20	0
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco:					
2402 20 10	-- contenenti garofano	80	60	40	20	0
2402 20 90	-- altre	80	60	40	20	0
2402 90 00	– altri	80	60	40	20	0
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavo- rati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:					
2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente succe- danei del tabacco in qualsiasi proporzione:					
2403 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	80	60	40	20	0
2403 10 90	-- altro	80	60	40	20	0
	– altri:					
2403 91 00	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	80	60	40	20	0
2403 99	-- altro:					
2403 99 10	--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	80	60	40	20	0
2403 99 90	--- altri	80	60	40	20	0

▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:					
	– altri polialcoli:					
2905 43 00	– – Mannitolo	0	0	0	0	0
2905 44	– – D-glucitolo (sorbitolo):					
	– – – in soluzione acquosa:					
2905 44 11	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0	0	0	0	0
2905 44 19	– – – – altro	0	0	0	0	0
	– – – altro:					
2905 44 91	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0	0	0	0	0
2905 44 99	– – – – altro	0	0	0	0	0
2905 45 00	– – Glicerolo (glicerina)	0	0	0	0	0
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:					
3301 90	– altri:					
3301 90 10	– – Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	0	0	0	0	0
	– – Oleoresine d'estrazione					
3301 90 21	– – – di liquirizia e luppolo	0	0	0	0	0
3301 90 30	– – – altre	0	0	0	0	0
3301 90 90	– – altri	0	0	0	0	0
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:					

▼B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:					
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:					
	– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:					
3302 10 10	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol	0	0	0	0	0
	– – – – altre:					
3302 10 21	– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	0	0	0	0	0
3302 10 29	– – – – – altre	0	0	0	0	0
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:					
3501 10	– Caseine:					
3501 10 10	– – destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali	0	0	0	0	0
3501 10 50	– – destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio	0	0	0	0	0
3501 10 90	– – altre	0	0	0	0	0
3501 90	– altri:					
3501 90 90	– – altri	0	0	0	0	0
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:					
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:					
3505 10 10	– – Destrina	0	0	0	0	0
	– – altri amidi e fecole modificati:					
3505 10 90	– – – altri	0	0	0	0	0
3505 20	– Colle:					
3505 20 10	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	0	0	0	0	0

## ▼ B

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3505 20 30	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %	0	0	0	0	0
3505 20 50	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	0	0	0	0	0
3505 20 90	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	0	0	0	0	0
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:					
3809 10	– a base di sostanze amidacee:					
3809 10 10	– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	0	0	0	0	0
3809 10 30	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	0	0	0	0	0
3809 10 50	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	0	0	0	0	0
3809 10 90	– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %	0	0	0	0	0
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:					
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:					
3823 11 00	– – Acido stearico	0	0	0	0	0
3823 12 00	– – Acido oleico	0	0	0	0	0
3823 13 00	– – Acidi grassi del tallolio	0	0	0	0	0
3823 19	– – altri:					
3823 19 10	– – – Acidi grassi distillati	0	0	0	0	0
3823 19 30	– – – Distillato d'acidi grassi	0	0	0	0	0
3823 19 90	– – – altri	0	0	0	0	0
3823 70 00	– Alcoli grassi industriali	0	0	0	0	0

▼ **B**

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
		2008	2009	2010	2011	dal 2012 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:					
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:  – – in soluzione acquosa:					
3824 60 11	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	0	0	0	0
3824 60 19	– – – altro  – – altro:	0	0	0	0	0
3824 60 91	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	0	0	0	0
3824 60 99	– – – altro	0	0	0	0	0

▼ M1

## ALLEGATO II bis DEL PROTOCOLLO I

**Contingenti tariffari applicabili all'importazione nel Montenegro delle merci originarie dell'Unione europea**

Codice NC 2013	Descrizione	Quantitativo annuo (in litri)	Aliquota del dazio contingente
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti;		0 %
2201 10	Acque minerali e acque gassate	240 000	
ex 2201 90	Altre		
2201 90 00 10	Acqua naturale comune in imballaggi	430 000	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	810 000	0 %



**▼B****PROTOCOLLO 2**

**riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati**

*Articolo 1*

Il presente protocollo comprende:

- 1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);
- 2) un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

*Articolo 2*

Gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano:

- 1) ai vini della voce 2204 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche,
  - a) originari della Comunità e prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici<sup>(2)</sup>,
  - o
  - b) originari del Montenegro e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione montenegrina. Tali norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla legislazione comunitaria;

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2007 della Commissione (GU L 132 del 24.5.2007, pag. 3).

**▼B**

- 2) alle bevande spiritose della voce 2208 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:
- a) sono originarie della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose <sup>(1)</sup>, e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose <sup>(2)</sup>,
  - o
  - b) sono originari del Montenegro e sono state prodotti a norma della legislazione montenegrina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria
- 3) ai vini aromatizzati della voce 2205 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:
- a) sono originari della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli <sup>(3)</sup>,
  - o
  - b) sono originari del Montenegro e sono state prodotti a norma della legislazione montenegrina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria.

---

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

<sup>(2)</sup> GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9).

<sup>(3)</sup> GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

▼B

## ALLEGATO I

## ACCORDO

**tra la Comunità e il Montenegro in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini**

1. Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice NC	Descrizione (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 2)	Dazio applicabile	Quantitativi (hl)
ex 2204 10	Vini di uve fresche	esenzione	16 000
ex 2204 21	Vini spumanti di qualità		

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che il Montenegro non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3. Le importazioni in Montenegro dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice della tariffa doganale montenegrina	Descrizione (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del protocollo 2)	Dazio applicabile	Quantitativo all'entrata in vigore (hl)	Incremento annuo (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	1 500	1 000	( <sup>1</sup> )
ex 2204 21	Vini di uve fresche				

(<sup>1</sup>) L'incremento annuo viene applicato fino a quando il contingente non raggiunge un massimo di 3 500 hl.

4. Il Montenegro concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 3, a condizione che la Comunità non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5. Le norme di origine da applicare ai sensi del presente accordo sono quelle definite nel protocollo 3.

6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d'accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di

**▼B**

prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi <sup>(1)</sup>, affinché il vino in questione sia conforme all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 2. Il certificato e il documento d'accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le Parti e figurante negli elenchi compilati congiuntamente.

7. Le Parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell'andamento del commercio di vino tra di esse, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
8. Le Parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
9. Su richiesta di ognuna delle Parti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

---

<sup>(1)</sup> GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

*ALLEGATO II***ACCORDO**

**tra la Comunità e il Montenegro in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati**

*Articolo 1***Obiettivi**

1. Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le Parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato.

2. Le Parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

a) «originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle Parti:

— un vino interamente elaborato sul territorio della Parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta Parte;

— una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta Parte;

b) «indicazione geografica», quale figurante all'appendice 1: un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: «accordo TRIPS»);

c) «menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all'appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle Parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

d) «omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;

e) «designazione»: i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;

**▼ B**

- f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- g) «presentazione»: l'insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull'etichetta, l'imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;
- h) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
- i) «produzione», l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;
- j) «vino»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;
- k) «varietà di vite»: varietà di piante della specie *Vitis Vinifera*, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle Parti contraenti può applicare all'uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;
- l) «accordo OMC»: l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

*Articolo 3***Norme generali in materia di importazione e commercializzazione**

Salvo diversa disposizione del presente accordo, i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Parte importatrice.

## TITOLO I

**PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI,  
DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI VINI AROMATIZZATI***Articolo 4***Denominazioni protette**

Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7, sono protette le seguenti denominazioni:

**▼B**

- a) per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2:
- i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;
  - le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;
  - le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2, parte A;
- b) per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari del Montenegro:
- i riferimenti al nome «Montenegro» o altri termini utilizzati per indicare questo paese;
  - le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati.

*Articolo 5***Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e al Montenegro**

1. In Montenegro, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

- a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e
- b) possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2. Nella Comunità, i termini che si riferiscono al Montenegro e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese (seguiti o meno dal nome di una varietà di vite) ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

- a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari del Montenegro e
- b) possono essere utilizzati in Montenegro esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in questo paese.



*Articolo 6*

**Protezione delle indicazioni geografiche**

1. In Montenegro, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all'appendice 1, parte A:

- a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità e
- b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità;

2. Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative al Montenegro di cui all'appendice 1, parte B:

- a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari del Montenegro e
- b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Montenegro.

3. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b), secondo trattino, utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.

4. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

5. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata, anche qualora

- a) la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata;
- b) l'indicazione geografica in questione sia tradotta;
- c) tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe;



**▼ B**

d) la denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti della voce 2009 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

6. Se più indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.

7. Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS.

8. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.

9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte di cui all'appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d'origine o è caduta in disuso in tale paese.

10. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle Parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all'articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo TRIPS.

*Articolo 7***Protezione delle menzioni tradizionali**

1. In Montenegro, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:

- a) non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del Montenegro e
- b) possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2. Il Montenegro adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini

**▼B**

quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

3. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:

- a) alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell'appendice 2 e non alle traduzioni e
- b) a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunità, come indicato nell'appendice 2.

4. La protezione di cui al paragrafo 3 lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 4.

*Articolo 8***Marchi commerciali**

1. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 4 del titolo I del presente accordo, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione.

2. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.

3. Il Montenegro adotta le misure necessarie per modificare tutti i marchi al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2008, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunità protette ai sensi dell'articolo 4 del titolo I del presente accordo.

*Articolo 9***Esportazioni**

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una Parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b), secondo trattino, e le menzioni tradizionali di tale Parte di cui all'articolo 4, lettera a), punto iii), non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell'altra Parte.



## TITOLO II

### ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ACCORDO

#### *Articolo 10*

##### **Gruppo di lavoro**

1. È istituito, conformemente all'articolo 123 del presente accordo tra il Montenegro e la Comunità, un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l'agricoltura.
  
2. Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.
  
3. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nella Comunità e in Montenegro, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e secondo modalità da esse convenute.

#### *Articolo 11*

##### **Compiti delle parti**

1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.
  
2. Il Montenegro nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell'Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche. La Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti comunica all'altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.
  
3. L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione del presente accordo.
  
4. Le Parti:
  - a) modificano di comune intesa gli elenchi di cui all'articolo 4 del presente accordo, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse;
  
  - b) decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le Parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;

**▼ B**

- c) stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6;
  
- d) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;
  
- e) si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

*Articolo 12***Applicazione e funzionamento del presente accordo**

1. Le Parti designano i punti di contatto elencati nell'appendice 3, responsabili dell'applicazione e del funzionamento del presente accordo.

*Articolo 13***Esecuzione e assistenza reciproca tra le parti**

1. Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le Parti applicano le misure amministrative e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:

- a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;
  
- b) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

3. Se una delle Parti ha fondati motivi per sospettare che:

- a) un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all'articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi in Montenegro e nella Comunità, non siano conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Montenegro ovvero alle norme del presente accordo e

**▼B**

- b) tale inosservanza rivesta un interesse particolare per l'altra Parte e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra Parte.

4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della Parte e/o delle norme del presente accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

*Articolo 14***Consultazioni**

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato dal presente accordo.

2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.

4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure appropriate, a norma dell'articolo 129 del presente accordo, per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

## TITOLO III

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE***Articolo 15***Transito di piccoli quantitativi**

I. Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:

a) in transito sul territorio di una delle Parti o

b) originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo II.

**▼B**

II. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:

1. i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
2. a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
- b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
- c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
- d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
- e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
- f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

L'esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al punto 2.

*Articolo 16***Commercializzazione di scorte preesistenti**

1. I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle Parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle Parti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

**▼B***APPENDICE 1*

**ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE**  
**(di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del protocollo 2)**

PARTE A: NELLA COMUNITÀ

a) **VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ**

**AUSTRIA**

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

---

*Regioni determinate*

---

Burgenland  
 Carnuntum  
 Donauland  
 Kamptal  
 Kärnten  
 Kremstal  
 Mittelburgenland  
 Neusiedlersee  
 Neusiedlersee-Hügelland  
 Niederösterreich  
 Oberösterreich  
 Salzburg  
 Steiermark  
 Südburgenland  
 Süd-Oststeiermark  
 Südsteiermark  
 Thermenregion  
 Tirol  
 Traisental  
 Vorarlberg  
 Wachau  
 Weinviertel  
 Weststeiermark  
 Wien

2. Vini da tavola con indicazione geografica

---

Bergland  
 Steirerland  
 Weinland  
 Wien

**▼ B****BELGIO**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

---

*Nomi delle regioni determinate*

---

Côtes de Sambre et Meuse  
 Hagelandse Wijn  
 Haspengouwse Wijn  
 Heuvellandse wijn  
 Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

---

Vin de pays des jardins de Wallonie  
 Vlaamse landwijn

**BULGARIA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

---

*Regioni determinate*

---

Асеновград (*Asenovgrad*)  
 Черноморски район (*Black Sea Region*)  
 Брестник (*Brestnik*)  
 Драгоево (*Dragoevo*)  
 Евксиноград (*Evksinograd*)  
 Хан Крум (*Han Krum*)  
 Хърсово (*Harsovo*)  
 Хасково (*Haskovo*)  
 Хисаря (*Hisarya*)  
 Ивайловград (*Ivaylovgrad*)  
 Карлово (*Karlovo*)  
 Карнобат (*Karnobat*)  
 Ловеч (*Lovech*)  
 Лозица (*Lozitsa*)  
 Лом (*Lom*)  
 Любимец (*Lyubimets*)  
 Лясковец (*Lyaskovets*)  
 Мелник (*Melnik*)  
 Монтана (*Montana*)  
 Нова Загора (*Nova Zagora*)  
 Нови Пазар (*Novi Pazar*)  
 Ново село (*Novo Selo*)  
 Оряховица (*Oryahovitsa*)



**▼ B**

---

*Regioni determinate*

---

Павликени (*Pavlikeni*)  
 Пазарджик (*Pazardjik*)  
 Перущица (*Perushtitsa*)  
 Плевен (*Pleven*)  
 Пловдив (*Plovdiv*)  
 Поморие (*Pomorie*)  
 Русе (*Ruse*)  
 Сакар (*Sakar*)  
 Сандански (*Sandanski*)  
 Септември (*Septemvri*)  
 Шивачево (*Shivachevo*)  
 Шумен (*Shumen*)  
 Славянци (*Slavyantsi*)  
 Сливен (*Sliven*)  
 Южно Черноморие (*Southern Black Sea Coast*)  
 Стамболово (*Stambolovo*)  
 Стара Загора (*Stara Zagora*)  
 Сухиндол (*Suhindol*)  
 Сунгурларе (*Sungurlare*)  
 Свищов (*Svishtov*)  
 Долината на Струма (*Struma valley*)  
 Търговище (*Targovishte*)  
 Върбица (*Varbitsa*)  
 Варна (*Varna*)  
 Велики Преслав (*Veliki Preslav*)  
 Видин (*Vidin*)  
 Враца (*Vratsa*)  
 Ямбол (*Yambol*)

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

---

Дунавска равнина (*Danube Plain*)  
 Тракийска низина (*Thracian Lowlands*)

---

▼ **B****CIPRO**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>In greco</i>		<i>In inglese</i>	
<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>	<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>
Κουμανδάρια		Commandaria	
Λαόνα Ακάμα		Laona Akama	
Βουνί Παναγιάς – Αμπελ- ίτης		Vouni Panayia – Ambelitis	
Πιτσιλιά		Pitsilia	
Κρασοχώρια Λεμεσού .....	Αφάμης <i>or</i> Λαόνα	Krasohoria Lemesou .....	Afames <i>or</i> Laona

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Λεμεσός	Lemesos
Πάφος	Pafos
Λευκωσία	Lefkosia
Λάρνακα	Larnaka

**REPUBBLICA CECA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)</i>
čechy .....	litoměřická mělnická
Morava .....	mikulovská slovácká velkopavlovická znojemská

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

české zemské víno
moravské zemské víno

**FRANCIA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Alsace Grand Cru, <i>seguito dal nome di un'unità geografica più piccola</i>
Alsace, <i>seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>
Alsace o Vin d'Alsace, <i>seguito o no da «Edelzwicker» o dal nome di una varietà di vino e/o dal nome di un'unità geografica più piccola</i>

**▼ B**

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, *seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages*  
Brissac

Anjou, *seguito o no da «Gamay», «Mousseux» o «Villages»*

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte  
de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn o Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise, *preceduto o no da «Muscat de»*

Beaune

Bellet o Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauges

Bordeaux, *seguito o no da «Clairet» o «Supérieur» o «Rosé» o «mousseux»*

Bourg

Bourgeois

Bourgogne, *seguito o no da «Clairet» o «Rosé» o dal nome di un'unità  
geografica più piccola*

Bourgogne Aligoté

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Buzet

**▼ B**

Cabardès

Cabernet d'Anjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, *preceded by «Muscat de»*

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Chablis, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

**▼B**

Clos Vougeot

Collioure

Condrieu

Corbières, *seguito o no da Boutenac*

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côtes de Beaune, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Coteaux d'Aix-en-Provence

Coteaux d'Ancenis, *seguito o no dal nome di una varietà di vite*

Coteaux de Die

Coteaux de l'Aubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côte-de-Nuits-Villages

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d'Auvergne, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Côtes de Beaune, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

**▼B**

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, *seguito o no da* Sainte Victoire

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Frontonnais, *seguito o no da* Fronton o Villaudric

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, *seguito o no dai nomi dei seguenti comuni:*  
Caramany o Latour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant d'Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Echezeaux

Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

**▼ B**

Faugères

Fiefs Vendéens, *seguito o no dai «lieux dits»* Mareuil o Brem o Vix o Pissotte

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Grands Echezeaux

Graves

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Hermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières

Juliéna

Jurançon

L'Etoile

La Grande Rue

Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Latricières-Chambertin

Les-Baux-de-Provence

Limoux

Lirac

Lustrac-Médoc

**▼ B**

Loupiac

Lunel, *preceduto o no da* «Muscat de»

Lussac Saint-Émilion

Mâcon *o* Pinot-Chardonnay-Macôn

Mâcon, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune *o* Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Marcillac

Margaux

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou Salon, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Mercurey

Meursault *o* Meursault Côte de Beaune *o* Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie *o* Monthélie Côte de Beaune *o* Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis, *seguito o no da* «mousseux» *o* «pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire



**▼B**

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre-et-Maine

Musigny

Néac

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses *o* Pernand-Vergelesses Côte de Beaune *o*  
Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Macôn

Pomerol

Pommard

Pouilly Fumé

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet *o* Puligny-Montrachet Côte de Beaune *o*  
Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, *preceduto o no da «Muscat de»*

**▼ B**

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Roussette du Bugey, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Julien

Saint-Amour

Saint-Aubin *o* Saint-Aubin Côte de Beaune *o* Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Émilion

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, *preceduto o no da* «Muscat de»

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain *o* Saint-Romain Côte de Beaune *o* Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sancerre

Santenay *o* Santenay Côte de Beaune *o* Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Savigny *o* Savigny-lès-Beaune

**▼ B**

Seyssel  
 Tâche (La)  
 Tavel  
 Thouarsais  
 Touraine Amboise  
 Touraine Azay-le-Rideau  
 Touraine Mesland  
 Touraine Noble Joue  
 Touraine, *seguito o no da* «mousseux» o «pétillant»  
 Tursan  
 Vacqueyras  
 Valençay  
 Vin d'Entraygues et du Fel  
 Vin d'Estaing  
 Vin de Corse, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
 Vin de Lavilledieu  
 Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
 Vin du Bugey, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
 Vin Fin de la Côte de Nuits  
 Viré Clessé  
 Volnay  
 Volnay Santenots  
 Vosne-Romanée  
 Vougeot  
 Vouvray, *seguito o no da* «mousseux» o «pétillant»

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

---

Vin de pays de l'Agenais  
 Vin de pays d'Aigues  
 Vin de pays de l'Ain  
 Vin de pays de l'Allier  
 Vin de pays d'Allobrogie  
 Vin de pays des Alpes de Haute-Provence  
 Vin de pays des Alpes Maritimes  
 Vin de pays de l'Ardèche  
 Vin de pays d'Argens  
 Vin de pays de l'Ariège  
 Vin de pays de l'Aude

**▼B**

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes, *seguito o no da* Mont Bouquet

Vin de pays Charentais, *seguito o no da* Ile de Ré o Ile d'Oléron o Saint-Sornin

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

**▼B**

Vin de pays des coteaux de Miramont  
Vin de pays des coteaux de Montélimar  
Vin de pays des coteaux de Murviel  
Vin de pays des coteaux de Narbonne  
Vin de pays des coteaux de Peyriac  
Vin de pays des coteaux des Baronnies  
Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon  
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan  
Vin de pays des coteaux du Libron  
Vin de pays des coteaux du Littoral Audois  
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard  
Vin de pays des coteaux du Salagou  
Vin de pays des coteaux de Tannay  
Vin de pays des coteaux du Verdon  
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban  
Vin de pays des côtes catalanes  
Vin de pays des côtes de Gascogne  
Vin de pays des côtes de Lastours  
Vin de pays des côtes de Montestruc  
Vin de pays des côtes de Pérignan  
Vin de pays des côtes de Prouilhe  
Vin de pays des côtes de Thau  
Vin de pays des côtes de Thongue  
Vin de pays des côtes du Brian  
Vin de pays des côtes de Ceressou  
Vin de pays des côtes du Condomois  
Vin de pays des côtes du Tarn  
Vin de pays des côtes du Vidourle  
Vin de pays de la Creuse  
Vin de pays de Cucugnan  
Vin de pays des Deux-Sèvres  
Vin de pays de la Dordogne  
Vin de pays du Doubs  
Vin de pays de la Drôme  
Vin de pays Duché d'Uzès  
Vin de pays de Franche-Comté, *seguito o no da* Coteaux de Champlitte  
Vin de pays du Gard  
Vin de pays du Gers

**▼B**

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive, *seguito o no da* Val d'Orbieu *o* Coteaux du Termenès *o* Côtes de Lézignan

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'Île de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du Jardin de la France, *seguito o no da* Marches de Bretagne *o* Pays de Retz

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord, *seguito o no da* Vin de Domme

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

**▼B**

Vin de pays des Pyrénées-Orientales  
 Vin de pays des Sables du Golfe du Lion  
 Vin de pays de la Sainte Baume  
 Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert  
 Vin de pays de Saint-Sardos  
 Vin de pays de Sainte Marie la Blanche  
 Vin de pays de Saône et Loire  
 Vin de pays de la Sarthe  
 Vin de pays de Seine et Marne  
 Vin de pays du Tarn  
 Vin de pays du Tarn et Garonne  
 Vin de pays des Terroirs landais, *seguito o no da* Coteaux de Chalosse o  
 Côtes de L'Adour o Sables Fauves o Sables de l'Océan  
 Vin de pays de Thézac-Perricard  
 Vin de pays du Torgan  
 Vin de pays d'Urfé  
 Vin de pays du Val de Cesse  
 Vin de pays du Val de Dagne  
 Vin de pays du Val de Montferrand  
 Vin de pays de la Vallée du Paradis  
 Vin de pays du Var  
 Vin de pays du Vaucluse  
 Vin de pays de la Vaunage  
 Vin de pays de la Vendée  
 Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas  
 Vin de pays de la Vienne  
 Vin de pays de la Vistrenque  
 Vin de pays de l'Yonne

**GERMANIA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Nomi delle regioni determinate (seguiti o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Ahr .....	Walporzheim/Ahrtal
Baden .....	Badische Bergstraße Bodensee Breisgau Kaiserstuhl Kraichgau Markgräflerland Ortenau Tauberfranken Tuniberg

▼ **B**

<i>Nomi delle regioni determinate (seguiti o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Franken .....	Maindreieck Mainviereck Steigerwald
Hessische Bergstraße .....	Starkenburg Umstadt
Mittelrhein .....	Loreley Siebengebirge
Mosel-Saar-Ruwer o Mosel o Saar o Ruwer .....	Bernkastel Burg Cochem Moseltor Obermosel Ruwertal Saar
Nahe .....	Nahetal
Pfalz .....	Mittelhaardt Deutsche Weinstraße Südliche Weinstraße
Rheingau .....	Johannisberg
Rheinhessen .....	Bingen Nierstein Wonnegau
Saale-Unstrut .....	Mansfelder Seen Schloß Neuenburg Thüringen
Sachsen .....	Elstertal Meißen
Württemberg .....	Bayerischer Bodensee Kocher-Jagst-Tauber Oberer Neckar Remstal-Stuttgart Württembergischer Bodensee Württembergisch Unterland

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>Landwein</i>	<i>Tafelwein</i>
Ahrtaler Landwein	Albrechtsburg
Badischer Landwein	Bayern
Bayerischer Bodensee-Landwein	Burgengau
Landwein Main	Donau
Landwein der Mosel	Lindau
Landwein der Ruwer	Main
Landwein der Saar	Mosel
Mecklenburger Landwein	Neckar
Mitteldeutscher Landwein	Oberrhein



▼ **B**

<i>Landwein</i>	<i>Tafelwein</i>
Nahegauer Landwein	Rhein
Pfälzer Landwein	Rhein-Mosel
Regensburger Landwein	Römertor
Rheinburgen-Landwein	Stargarder Land
Rheingauer Landwein	
Rheinischer Landwein	
Saarländischer Landwein der Mosel	
Sächsischer Landwein	
Schwäbischer Landwein	
Starkenburger Landwein	
Taubertäler Landwein	

**GRECIA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>	
<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Σάμος	Samos
Μοσχάτος Πατρών	Moschatos Patra
Μοσχάτος Ρίου – Πατρών	Moschatos Riou Patra
Μοσχάτος Κεφαλληνίας	Moschatos Kephalinia
Μοσχάτος Λήμνου	Moschatos Lemnos
Μοσχάτος Ρόδου	Moschatos Rhodos
Μαυροδάφνη Πατρών	Mavrodafni Patra
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας	Mavrodafni Kephalinia
Σητεία	Sitia
Νεμέα	Nemea
Σαντορίνη	Santorini
Δαφνές	Dafnes
Ρόδος	Rhodos
Νάουσα	Naoussa
Ρομπόλα Κεφαλληνίας	Robola Kephalinia
Ραψάνη	Rapsani
Μαντινεία	Mantinia
Μεσσηνικόλα	Mesenicola
Πεζά	Peza
Αρχάνες	Archanes
Πάτρα	Patra
Ζίτσα	Zitsa
Αμύνταιο	Amynteon
Γουμένισσα	Goumenissa
Πάρος	Paros
Λήμνος	Lemnos
Αγκιάλος	Anchialos
Πλαγιές Μελίτων	Slopes of Melitona

▼ B

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Ρετσίνα Μεσογείων, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Mesogia, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Κρωπίας ο Ρετσίνα Κορωπίου, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Kropia o Retsina Koropi, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Markopoulou, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Μεγάρων, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Megara, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Παιανίας ο Ρετσίνα Λιοπεσίου, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, <i>seguito o n o da</i> Attika
Ρετσίνα Παλλήνης, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Pallini, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Πικερμίου, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Pikermi, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Σπάτων, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Spata, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Θηβών, <i>seguito o no da</i> Βοιωτίας	Retsina of Thebes, <i>seguito o no da</i> Viotias
Ρετσίνα Γιάλτρων, <i>seguito o no da</i> Ευβοίας	Retsina of Gialtra, <i>seguito o no da</i> Evvia
Ρετσίνα Καρύστου, <i>seguito o no da</i> Ευβοίας	Retsina of Karystos, <i>seguito o no da</i> Evvia
Ρετσίνα Χαλκίδας, <i>seguito o no da</i> Ευβοίας	Retsina of Halkida, <i>seguito o no da</i> Evvia
Βερντεα Ζακύνθου	Verntea Zakynthou
Αγορείτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Mount Athos Agioritikos
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου	Regional wine of Anavysos
Αττικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Attiki-Attikos
Τοπικός Οίνος Βίλτσας	Regional wine of Vilitsa
Τοπικός Οίνος Γρεβενών	Regional wine of Grevena
Τοπικός Οίνος Δράμας	Regional wine of Drama
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Dodekanese - Dodekanisaiakos
Τοπικός Οίνος Επανομής	Regional wine of Epanomi
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Heraklion - Herakliotikos
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thessalia - Thessalikos
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thebes - Thivaikos
Τοπικός Οίνος Κισσάμου	Regional wine of Kissamos
Τοπικός Οίνος Κρανιάς	Regional wine of Krania
Κρητικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Crete - Kritikos
Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Macedonia - Macedonikos
Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας	Regional wine of Nea Messimvria
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Messinia - Messiniakos
Παιανίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Peanea

▼ B

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Παλληγιώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Pallini - Palliniotikos
Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου	Regional wine of Slopes of Ambelos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου	Regional wine of Slopes of Vertiskos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα	Regional wine of Slopes of Kitherona
Κορινθιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Korinthos - Korinthiakos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας	Regional wine of Slopes of Parnitha
Τοπικός Οίνος Πυλίας	Regional wine of Pylia
Τοπικός Οίνος Τριφυλίας	Regional wine of Trifilia
Τοπικός Οίνος Τυρνάβου	Regional wine of Tyrnavos
Τοπικός Οίνος Σιάτιστας	Regional wine of Siatista
Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας	Regional wine of Ritsona Avlidas
Τοπικός Οίνος Λετρίνων	Regional wine of Letrines
Τοπικός Οίνος Σπάτων	Regional wine of Spata
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού	Regional wine of Slopes of Pendeliko
Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Aegean Sea
Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου	Regional wine of Lilantio Pedio
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου	Regional wine of Markopoulo
Τοπικός Οίνος Τεγέας	Regional wine of Tegea
Τοπικός Οίνος Αδριανής	Regional wine of Adriani
Τοπικός Οίνος Χαλικούνας	Regional wine of Halikouna
Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής	Regional wine of Halkidiki
Καρυστινός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Karystos - Karystinos
Τοπικός Οίνος Πέλλας	Regional wine of Pella
Τοπικός Οίνος Σερρών	Regional wine of Serres
Συριανός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Syros - Syrianos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού	Regional wine of Slopes of Petroto
Τοπικός Οίνος Γερανείων	Regional wine of Gerania
Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος	Regional wine of Opountia Lokridos
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας	Regional wine of Sterea Ellada
Τοπικός Οίνος Αγοράς	Regional wine of Agora
Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης	Regional wine of Valley of Atalanti
Τοπικός Οίνος Αρκαδίας	Regional wine of Arkadia
Τοπικός Οίνος Παγγαίου	Regional wine of Pangeon
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων	Regional wine of Metaxata

▼ B

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Τοπικός Οίνος Ημαθίας	Regional wine of Imathia
Τοπικός Οίνος Κλημέντι	Regional wine of Klimenti
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας	Regional wine of Corfu
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας	Regional wine of Sithonia
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων	Regional wine of Mantzavinata
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Ismaros - Ismarikos
Τοπικός Οίνος Αβδήρων	Regional wine of Avdira
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων	Regional wine of Ioannina
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας	Regional wine of Slopes of Egialia
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αίνου	Regional wine of Slopes of Enos
Θρακικός Τοπικός Οίνος ο Τοπικός Οίνος Θράκης	Regional wine of Thrace - Thrakikos o Regional wine of Thrakis
Τοπικός Οίνος Ιλίου	Regional wine of Ilion
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Metsovo - Metsovitikos
Τοπικός Οίνος Κορωπίου	Regional wine of Koropi
Τοπικός Οίνος Φλώρινας	Regional wine of Florina
Τοπικός Οίνος Θαψανών	Regional wine of Thapsana
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος	Regional wine of Slopes of Knimida
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Epirus - Epirotikos
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος	Regional wine of Pisatis
Τοπικός Οίνος Λευκάδας	Regional wine of Lefkada
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Monemvasia - Monemvasios
Τοπικός Οίνος Βελβεντού	Regional wine of Velvendos
Λακωνικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Lakonia – Lakonikos
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου	Regional wine of Martino
Αχαϊκός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Achaia
Τοπικός Οίνος Ηλιείας	Regional wine of Ilia
Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης	Regional wine of Thessaloniki
Τοπικός Οίνος Κραννώνος	Regional wine of Krannona
Τοπικός Οίνος Παρνασσού	Regional wine of Parnassos
Τοπικός Οίνος Μετεώρων	Regional wine of Meteora
Τοπικός Οίνος Ικαρίας	Regional wine of Ikaria
Τοπικός Οίνος Καστοριάς	Regional wine of Kastoria

▼ **B****UNGHERIA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>
Ászár-Neszmély(-i) .....	Ászár(-i) Neszmély(-i)
Badacsony(-i)	
Balatonboglár(-i) .....	Balatonlelle(-i) Marcali
Balatonfelvidék(-i) .....	Balatonederics-Lesence(-i) Cserszeg(-i) Kál(-i)
Balatonfüred-Csopak(-i) .....	Zánka(-i)
Balatonmelléke o Balatonmelléki .....	Muravidéki
Bükkalja(-i)	
Csongrád(-i) .....	Kistelek(-i) Mórahalom o Móraalmi Pusztamérges(-i)
Eger o Egri .....	Debrő(-i), <i>seguito o no da</i> Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felső- tárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i)
Etyek-Buda(-i) .....	Buda(-i) Etyek(-i) Velence(-i)
Hajós-Baja(-i)	
Kőszegi	
Kunság(-i) .....	Bácska(-i) Cegléd(-i) Duna mente o Duna menti Izsák(-i) Jászság(-i) Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunféle- gyházi Kiskunhalas-Kiskunmajsza(-i) Kiskőrös(-i) Monor(-i) Tisza mente o Tisza menti
Mátra(-i)	
Mór(-i)	
Pannonhalma (Pannonhalmi)	
Pécs(-i) .....	Versend(-i) Szigetvár(-i) Kapos(-i)

▼ **B**

<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>
Szekszárd(-i)	
Somló(-i) .....	Kissomlyó-Sághegyi
Sopron(-i) .....	Köszeg(-i)
Tokaj(-i) .....	Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Herceggút(-i) o Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sátorajújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcál(-i) o Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalú(-i)
Tolna(-i) .....	Tamási Völgység(-i)
Villány(-i) .....	Siklós(-i), <i>seguito o no da</i> Kisharsány(-i) o Nagyharány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diósvizlő(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o Vokány(-i)

**ITALIA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

*D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)*

Albana di Romagna

Asti o Moscato d'Asti o Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d'Acqui o Acqui

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti, *seguito o no da* Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

Gavi o Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina

**▼B**

---

*D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)*

---

Soave superiore

Taurasi

Valtellina Superiore, *seguito o no da* Grumello *o* Inferno *o* Maroggia *o* Sassella *o* Stagafassli *o* VagellaVermentino di Gallura *o* Sardegna Vermentino di Gallura

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Aglanico del Taburno *o* Taburno

Aglanico del Vulture

Albugnano

Alcamo *o* Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero *o* Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige *o* dell'Alto Adige (Südtirol *o* Südtiroler), *seguito o no da*:

— Colli di Bolzano (Bozner Leiten),

— Meranese di Collina *o* Meranese (Meraner Hugel *o* Meraner),

— Santa Maddalena (St. Magdalener),

— Terlano (Terlaner),

— Valle Isarco (Eisacktal *o* Eisacktaler),

— Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea *o* Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra *o* Bagnoli

Barbera d'Asti

Barbera del Monferrato

Barbera d'Alba

Barco Reale di Carmignano *o* Rosato di Carmignano *o* Vin Santo di Carmignano *o* Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell'Empolese

Bianco della Valdinievole

**▼B**

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Bianco di Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di S. Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Cacc'e mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), *seguito o no da «Classico»*

Campi Flegrei

Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, *seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena Jerzu*

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile o Affile

Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano

Cilento

Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, *seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa*

Circeo

Cirò



**▼B**

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Cisterna d'Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Berici, seguito o no da «Barbarano»

Colli Bolognesi, *seguito o no da* Colline di Riposto *o* Colline Marconiane *o* Zola Predona *o* Monte San Pietro *o* Colline di Oliveto *o* Terre di Montebudello *o* Serravalle

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

Colli del Trasimeno *o* Trasimeno

Colli della Sabina

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Conegliano, *seguito o no da* Refrontolo *o* Torchiato di Fregona

Colli di Faenza

Colli di Luni (*Regione Liguria*)

Colli di Luni (*Regione Toscana*)

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli d'Imola

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani, *seguito o no da* Todi

Colli Orientali del Friuli, *seguito o no da* Cialla *o* Rosazzo

Colli Perugini

Colli Pesaresi, *seguito o no da* Focara *o* Roncaglia

Colli Piacentini, *seguito o no da* Vigoleno *o* Gutturmio *o* Monterosso Val d'Arda *o* Trebbianino Val Trebbia *o* Val Nure

Colli Romagna Centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Lucchesi

**▼B**

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano *o* Collio

Conegliano-Valdobbiadene, *seguito o no da* Cartizze

Conero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell'Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d'Amalfi, *seguito o no da* Furore *o* Ravello *o* Tramonti

Coste della Sesia

Delia Nivolelli

Dolcetto d'Acqui

Dolcetto d'Alba

Dolcetto d'Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d'Alba *o* Diano d'Alba

Dolcetto di Dogliani *superior o* Dogliani

Dolcetto di Ovada

Donnici

Elba

Eloro, *seguito o no da* Pachino

Erbaluce di Caluso *o* Caluso

Erice

Esino

Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani *o* Falerio

Falerno del Massico

Fara

**▼B**

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Faro

Frascati

Freisa d'Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo *o* Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda (*Regione Lombardia*)

Garda (*Regione Veneto*)

Garda Colli Mantovani

Genazzano

Gioia del Colle

Girò di Cagliari *o* Sardegna Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d'Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi *o* Guardiolo

Irpinia

I Terreni di Sanseverino

Ischia

Lacrime di Morro *o* Lacrime di Morro d'Alba

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

**▼B**

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Lambrusco Mantovano, *seguito o no da*: Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana (*Regione Veneto*)

Lugana (*Regione Lombardia*)

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d'Asti

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai

Marino

Marmetino di Milazzo o Marmetino

Marsala

Martina o Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, *seguito o no da* Feudo o Fiori o Bonera

Merlara

Molise

Monferrato, *seguito o no da* Casalese

Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompati Colonna o Montecompati o Colonna

**▼ B**

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Montecucco

Montefalco

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d'Abruzzo

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini *o* Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari *o* Sardegna Moscato di Cagliari

Moscato di Noto

Moscato di Pantelleria *o* Passito di Pantelleria *o* PantelleriaMoscato di Sardegna, *seguito o no da*: Gallura *o* Tempio Pausania *o* Tempio

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori *o* Moscato di Sorso *o* Moscato di Sennori *o* Sardegna Moscato di Sorso-Sennori *o* Sardegna Moscato di Sorso *o* Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari *o* Sardegna Nasco di Cagliari

Nebioło d'Alba

Nettuno

Nuragus di Cagliari *o* Sardegna Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto (*Regione Umbria*)Orvieto (*Regione Lazio*)

Ostuni

Pagadebit di Romagna, *seguito o no da* Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, *seguito o no da* Gragnano *o* Lettere *o* Sorrento

**▼B**

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Pentro di Isernia *o* Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio *o* Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano *o* Garda Bresciano

Riviera Ligure di Ponente, *seguito o no da*: Riviera dei Fiori *o* Albenga *o* Albenganese *o* Finale *o* Finalese *o* Ormeasco

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua *o* Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa *o* Rosso Canosa Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano *o* Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro *o* San Colombano

San Gimignano

San Martino della Battaglia (*Regione Veneto*)

**▼ B**

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

San Martino della Battaglia (*Regione Lombardia*)

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant'Agata de Goti

Santa Margherita di Belice

Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto

Sant'Antimo

Sardegna Semidano, *seguito o no da Mogoro*

Savuto

Scanzo *o* Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca, *seguito o no da Rayana*

Serrapetrona

Sizzano

Soave

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Teroldego Rotaliano

Terracina, *preceduto o no da «Moscato di»*

Terre dell'Alta Val Agri

Terre di Franciacorta

Torgiano

Trebbiano d'Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, *seguito o no da Sorni o Isera o d'Isera o Ziresi o dei Ziresi*

Trento

Val d'Arbia

Val di Cornia, *seguito o no da Suvereto*

**▼ B**

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Val Polcevera, *seguito o no da* Coronata

Valcalegio

Valdadige (Etschaler) (*Regione Trentino Alto Adige*)

Valdadige (Etschtaler), *seguito o no da* Terra dei Forti (*Regione Veneto*)

Valdichiana

Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste, *seguito o no da*: Arnad-Montjovet o Donnas o Enfer d'Arvier o Torrette o Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus

Valpolicella, *seguito o no da* Valpantena

Valsusa

Valtellina

Valtellina superiore, *seguito o no da* Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga o Verduno

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernacia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave o Piave

Vittorio

Zagarolo



**▼B**

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica:

---

Allerona  
Alta Valle della Greve  
Alto Livenza (*Regione veneto*)  
Alto Livenza (*Regione Friuli Venezia Giulia*)  
Alto Mincio  
Alto Tirino  
Arghillà  
Barbagia  
Basilicata  
Benaco bresciano  
Beneventano  
Bergamasca  
Bettona  
Bianco di Castelfranco Emilia  
Calabria  
Camarro  
Campania  
Cannara  
Civitella d'Agliano  
Colli Aprutini  
Colli Cimini  
Colli del Limbara  
Colli del Sangro  
Colli della Toscana centrale  
Colli di Salerno  
Colli Ericini  
Colli Trevigiani  
Collina del Milanese  
Colline del Genovesato  
Colline Frentane  
Colline Pescaresi  
Colline Savonesi  
Colline Teatine  
Condoleo  
Conselvano  
Costa Viola  
Daunia  
Del Vastese o Histonium

**▼B**

Delle Venezie (*Regione Veneto*)  
Delle Venezie (*Regione Friuli Venezia Giulia*)  
Delle Venezie (*Regione Trentino – Alto Adige*)  
Dugenta  
Emilia o dell'Emilia  
Epomeo  
Esaro  
Fontanarossa di Cerda  
Forlì  
Fortana del Taro  
Frusinate o del Frusinate  
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti  
Grottino di Roccanova  
Isola dei Nuraghi  
Lazio  
Lipuda  
Locride  
Marca Trevigiana  
Marche  
Maremma toscana  
Marmilla  
Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll  
Modena o Provincia di Modena  
Montecastelli  
Montenetto di Brescia  
Murgia  
Narni  
Nurra  
Ogliastra  
Osco o Terre degli Osci  
Paestum  
Palizzi  
Parteolla  
Pellaro  
Planargia  
Pompeiano  
Provincia di Mantova  
Provincia di Nuoro

**▼B**

Provincia di Pavia  
Provincia di Verona *o* Veronese  
Puglia  
Quistello  
Ravenna  
Roccamonfina  
Romangia  
Ronchi di Brescia  
Ronchi Varesini  
Rotae  
Rubicone  
Sabbioneta  
Salemi  
Salento  
Salina  
Scilla  
Sebino  
Sibiola  
Sicilia  
Sillaro *o* Bianco del Sillaro  
Spello  
Tarantino  
Terrazze Retiche di Sondrio  
Terre del Volturno  
Terre di Chieti  
Terre di Veleja  
Tharros  
Toscana *o* Toscano  
Trexenta  
Umbria  
Valcamonica  
Val di Magra  
Val di Neto  
Val Tidone  
Valdamato  
Vallagarina (*Regione Trentino – Alto Adige*)  
Vallagarina (*Regione Veneto*)  
Valle Belice  
Valle del Crati

**▼ B**

Valle del Tirso

Valle d'Itria

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (*Regione Trentino – Alto Adige*)Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (*Regione Veneto*)**LUSSEMBURGO**

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)</i>	<i>Nomi di comuni o parti di comuni</i>
Moselle Luxembourgeoise .....	Ahn Assel Bech-Kleinmacher Born Bous Burmerange Canach Ehnen Ellingen Elvange Erpeldingen Gostingen Greiveldingen Grevenmacher Lenningen Machtum Mertert Moersdorf Mondorf Niederdonven Oberdonven Oberwormeldingen Remerschen Remich Rolling Rosport

**▼ B**

<i>Regioni determinate</i> <i>(seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)</i>	<i>Nomi di comuni o parti di comuni</i>
	Schengen Schwebsingen Stadtbredimus Trintingen Wasserbillig Wellenstein Wintringen Wormeldingen

**MALTA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i> <i>(seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Island of Malta .....	Rabat Mdina o Medina Marsaxlokk Marnisi Mgarr Ta' Qali Siggiewi
Gozo .....	Ramla Marsalforn Nadur Victoria Heights

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In maltese</i>	<i>In inglese</i>
Gzejjer Maltin	Maltese Islands

**PORTOGALLO**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i> <i>(seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Alenquer	
Alentejo .....	Borba Évora Granja-Amareleja Moura Portalegre Redondo Reguengos Vidigueira

▼ **B**

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Arruda	
Bairrada	
Beira Interior .....	Castelo Rodrigo Cova da Beira Pinhel
Biscoitos	
Bucelas	
Carcavelos	
Colares	
Dão, <i>seguito o no da Nobre</i> .....	Alva Besteiros Castendo Serra da Estrela Silgueiros Terras de Azurara Terras de Senhorim
Douro, <i>preceduto o no da Vinho do o Moscatel do</i> ....	Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior
Encostas d'Aire .....	Alcobaça Ourém
Graciosa	
Lafões	
Lagoa	
Lagos	
Lourinhã	
Madeira o Madère o Madera o Vinho da Madeira o Madeira Weine o Madeira Wine o Vin de Madère o Vino di Madera o Madeira Wijn	
Madeirense	
Óbidos	
Palmela	
Pico	
Portimão	
Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine o Vinho do Porto	
Ribatejo .....	Almeirim Cartaxo Chamusca Coruche Santarém Tomar

**▼ B**

<i>Regioni determinate</i> <i>(seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Setúbal, <i>preceduto o no da Moscatel o seguito da Roxo</i>	
Tavira	
Távora-Varosa	
Torres Vedras	
Trás-os-Montes .....	Chaves Planalto Mirandês Valpaços
Vinho Verde .....	Amarante Ave Baião Basto Cávado Lima Monção Paiva Sousa

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>Regioni determinate</i> <i>(seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Açores	
Alentejano	
Algarve	
Beiras .....	Beira Alta Beira Litoral Terras de Sicó
Duriense	
Estremadura .....	Alta Estremadura
Minho	
Ribatejano	
Terras Madeirenses	
Terras do Sado	
Transmontano	

**ROMANIA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i> <i>(seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Aiud	
Alba Iulia	
Babadag	
Banat, <i>seguito o no da</i> .....	Dealurile Tirolului Moldova Nouă Silagiu

▼ **B**

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Banu Mărăcine	
Bohotin	
Cernătești - Podgoria	
Cotești	
Cotnari	
Crișana, <i>seguito o no da</i> .....	Biharia Diosig Șimleu Silvaniei
Dealul Bujorului	
Dealul Mare, <i>seguito o no da</i> .....	Boldești Breaza Ceptura Merei Tohani Urlați Valea Călugărească Zorești
Drăgășani	
Huși, <i>seguito o no da</i> .....	Vutcani
Iana	
Iași, <i>seguito o no da</i> .....	Bucium Copou Uricani
Lechința	
Mehedinți, <i>seguito o no da</i> .....	Corcova Golul Drâncei Orevița Severin Vânju Mare
Miniș	
Murfatlar, <i>seguito o no da</i> .....	Cernavodă Medgidia
Nicorești	
Odobești	
Oltina	
Panciu	
Pietroasa	
Recaș	
Sâmburești	
Sarica Niculițel, <i>seguito o no da</i> .....	Tulcea
Sebeș - Apold	
Segarcea	
Ștefănești, <i>seguito o no da</i> .....	Costești
Târnave, <i>seguito o no da</i> .....	Blaj Jidvei Mediaș



**▼ B**

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Colinele Dobrogei	
Dealurile Crișanei	
Dealurile Moldovei, or .....	Dealurile Covurluiului Dealurile Hârlăului Dealurile Hușilor Dealurile Iașilor Dealurile Tutovei Terasele Siretului
Dealurile Munteniei	
Dealurile Olteniei	
Dealurile Sătmăruului	
Dealurile Transilvaniei	
Dealurile Vrancei	
Dealurile Zarandului	
Terasele Dunării	
Viile Carașului	
Viile Timișului	

**SLOVACCHIA**

## Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»)</i>	<i>Sottoregioni (seguite o no dal nome della regione determinata) (seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)</i>
Južnoslovenská .....	Dunajskostredský Galantský Hurbanovský Komárňanský Palárikovský Šamorínsky Strekovský Štúrovský
Malokarpatská .....	Bratislavský Doľanský Hlohovecký Modranský Orešanský Pezinský Senecký Skalický Stupavský Tmavský Vrbovský Záhorský

**▼ B**

<i>Regioni determinate</i> (seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»)	<i>Sottoregioni</i> (seguite o no dal nome della regione determinata) (seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)
Nitrianska .....	Nitriansky Pukanecký Radošínský Šintavský Tekovský Vrábeľský Želiezovský Žitavský Zlatomoravecký
Stredoslovenská .....	Fiľakovský Gemerský Hontiansky Ipeľský Modrokamenecký Tornaľský Vinický
Tokaj / -ská / -sky / -ské .....	Čerhov Černochoh Malá Tíňa Slovenské Nové Mesto Veľká Bara Veľká Tíňa Viničky
Východoslovenská .....	Kráľovskochľmecký Michalovský Moldavský Sobranecký

**SLOVENIA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i> (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)
Bela krajina o Belokranjec
Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko
Dolenjska
Dolenjska, cviček
Goriška Brda o Brda
Haloze o Haložan
Koper o Koprčan
Kras
Kras, teran
Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer
Maribor o Mariborčan

**▼ B***Regioni determinate**(seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)*

Radgona-Kapela o Kapela Radgona

Prekmurje o Prekmurčan

Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje

Srednje Slovenske gorice

Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

Podravje

Posavje

Primorska

**SPAGNA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i> <i>(seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Abona	
Alella	
Alicante .....	Marina Alta
Almansa	
Ampurdán-Costa Brava	
Arabako Txakolina-Txakoli de Alava o Chacoli de Álava	
Arlanza	
Arribes	
Bierzo	
Binissalem-Mallorca	
Bullas	
Calatayud	
Campo de Borja	
Cariñena	
Cataluña	
Cava	
Chacoli de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina	
Chacoli de Getaria-Getariako Txakolina	
Cigales	
Conca de Barberá	
Condado de Huelva	

▼ B

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Costers del Segre .....	Raimat Artesa Valls de Riu Corb Les Garrigues
Dehesa del Carrizal	
Dominio de Valdepusa	
El Hierro	
Finca Élez	
Guijoso	
Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry	
Jumilla	
La Mancha	
La Palma .....	Hoyo de Mazo Fuencaliente Norte de la Palma
Lanzarote	
Málaga	
Manchuela	
Manzanilla	
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	
Méntrida	
Mondéjar	
Monterrei .....	Ladera de Monterrei Val de Monterrei
Montilla-Moriles	
Montsant	
Navarra .....	Baja Montaña Ribera Alta Ribera Baja Tierra Estella Valdizarbe
Penedés	
Pla de Bages	
Pla i Llevant	
Priorato	
Rías Baixas .....	Condado do Tea O Rosal Ribera do Ulla Soutomaior Val do Salnés
Ribeira Sacra .....	Amandi Chantada Quiroga-Bibei Ribeiras do Miño Ribeiras do Sil

▼ **B**

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Ribeiro	
Ribera del Duero	
Ribera del Guardiana .....	Cañamero Matanegra Montánchez Ribera Alta Ribera Baja Tierra de Barros
Ribera del Júcar	
Rioja .....	Alavesa Alta Baja
Rueda	
Sierras de Málaga .....	Serranía de Ronda
Somontano	
Tacoronte-Acentejo .....	Anaga
Tarragona	
Terra Alta	
Tierra de León	
Tierra del Vino de Zamora	
Toro	
Uclés	
Utiel-Requena	
Valdeorras	
Valdepeñas	
Valencia .....	Alto Turia Clariano Moscatel de Valencia Valentino
Valle de Güímar	
Valle de la Orotava	
Valles de Benavente (Los)	
Vinos de Madrid .....	Arganda Navalcarnero San Martín de Valdeiglesias
Ycoden-Daute-Isora	
Yecla	

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

---

*Vino de la Tierra de Abanilla*

*Vino de la Tierra de Bailén*

*Vino de la Tierra de Bajo Aragón*

*Vino de la Tierra de Betanzos*

**▼B**

*Vino de la Tierra de Cádiz*

*Vino de la Tierra de Campo de Belchite*

*Vino de la Tierra de Campo de Cartagena*

*Vino de la Tierra de Cangas*

*Vino de la Terra de Castelló*

*Vino de la Tierra de Castilla*

*Vino de la Tierra de Castilla y León*

*Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra*

*Vino de la Tierra de Córdoba*

*Vino de la Tierra de Desierto de Almería*

*Vino de la Tierra de Extremadura*

*Vino de la Tierra Formentera*

*Vino de la Tierra de Gálvez*

*Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste*

*Vino de la Tierra de Ibiza*

*Vino de la Tierra de Illes Balears*

*Vino de la Tierra de Isla de Menorca*

*Vino de la Tierra de La Gomera*

*Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra*

*Vino de la Tierra de Los Palacios*

*Vino de la Tierra de Norte de Granada*

*Vino de la Tierra Norte de Sevilla*

*Vino de la Tierra de Pozohondo*

*Vino de la Tierra de Ribera del Andarax*

*Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza*

*Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas*

*Vino de la Tierra de Ribera del Queiles*

*Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord*

*Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz*

*Vino de la Tierra de Valdejalón*

*Vino de la Tierra de Valle del Cinca*

*Vino de la Tierra de Valle del Jiloca*

*Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense*

*Vino de la Tierra Valles de Sadacia*

**▼B****REGNO UNITO**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

---

English Vineyards

Welsh Vineyards

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

---

England *o* Berkshire

Buckinghamshire

Cheshire

Cornwall

Derbyshire

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lancashire

Leicestershire

Lincolnshire

Northamptonshire

Nottinghamshire

Oxfordshire

Rutland

Shropshire

Somerset

Staffordshire

Surrey

Sussex

Warwickshire

West Midlands

Wiltshire

Worcestershire

Yorkshire

Wales *o* Cardiff

Cardiganshire

**▼ B**

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

**b) BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ****1. Rum**

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

**2. a) Whisky**

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

**b) Whiskey**

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «Pot Still»)

**3. Bevande spiritose di cereali**

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand



**▼B****4. Acquavite di vino**

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(La designazione «Cognac» può essere completata dalle seguenti indicazioni:

— Fine

— Grande Fine Champagne

— Grande Champagne

— Petite Champagne

— Petite Fine Champagne

— Fine Champagne

— Borderies

— Fins Bois

— Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugères / Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

**▼B**

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

Сунгурларска гроздова ракия / Sungurlarska grozdova rakiya

Гроздова ракия от Сунгурларе / Grozdova rakiya di Sungurlare

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya / Grozdova rakiya di Sliven)

Стралджанска Мускатова ракия / Straldjanska Muscatova rakiya

Мускатова ракия от Стралджа / Muscatova rakiya di Straldja

Поморийска гроздова ракия / Pomoriyska grozdova rakiya

Гроздова ракия от Поморие / Grozdova rakiya di Pomorie

Русенска бисерна гроздова ракия / Russenska biserna grozdova rakiya

Бисерна гроздова ракия от Русе / Biserna grozdova rakiya di Russe

Бургаска Мускатова ракия / Bourgaska Muscatova rakiya

Мускатова ракия от Бургас / Muscatova rakiya di Bourgas

Добруджанска мускатова ракия / Dobrudjanska muscatova rakiya

Мускатова ракия от Добруджа / muscatova rakiya di Dobrudja

Сухиндолска гроздова ракия / Suhindolska grozdova rakiya

Гроздова ракия от Сухиндол / Grozdova rakiya di Suhindol

Карловска гроздова ракия / Karlovska grozdova rakiya

Гроздова Ракия от Карлово / Grozdova Rakiya di Karlovo

Vinars Târnave

Vinars Vaslui

Vinars Murfatlar

Vinars Vrancea

Vinars Segarcea

**▼ B****5. Brandy**

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής / Brandy of Attica

Brandy Πελοποννήσου / Brandy del Peloponneso

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy della Grecia centrale

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy špeciál

**6. Acquavite di vinaccia**

Eau-de-vie de marc de Champagne o

Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

**▼ B**

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

Grappa trentina / Grappa del Trentino

Grappa friulana / Grappa del Friuli

Grappa veneta / Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia di Creta

Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro della Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro della Tessaglia

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Ζιβανία / Zivania

Pálinka

**7. Acquavite di frutta**

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

**▼B**

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot / Südtiroler

Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano / Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

Williams trentino / Williams del Trentino

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

**▼B**

Wachauer Marillenbrand

Bošacka Slivovica

Szatmári Szilvapálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Békési Szilvapálinka

Szabolcsi Almapálinka

Slivovice

Pálinka

Троянска сливова ракия / Troyanska slivova rakiya

Сливова ракия от Троян / Slivova rakiya di Troyan

Силистренска кайсиева ракия / Silistrenska kayssieva rakiya

Кайсиева ракия от Силистра / Kayssieva rakiya di Silistra

Тервелска кайсиева ракия / Tervelska kayssieva rakiya

Кайсиева ракия от Тервел / Kayssieva rakiya di Tervel

Ловешка сливова ракия / Loveshka slivova rakiya

Сливова ракия от Ловеч / Slivova rakiya di Lovech

Pălincă

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Țuică de Valea Milcovului

Țuică de Buzău

Țuică de Argeș

Țuică de Zalău

Țuică Ardelenească de Bistrița

Horincă de Maramureș

Horincă de Cămărzan

Horincă de Seini

Horincă de Chioar

Horincă de Lăpuș

Turț de Oaș

Turț de Maramureș

**▼B****8. Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere**

Calvados

Calvados du Pays d'Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

**9. Acquavite di genziana**

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina / Genziana del Trentino

**10. Bevande spiritose di frutta**

Pacharán

Pacharán navarro

**11. Bevande spiritose al ginepro**

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

**▼ B****12. Bevande spiritose al carvi**

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

**13. Bevande spiritose all'anice**

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Oύζο / Ouzo

**14. Liquori**

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry / Finnish fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter



**▼B**

Puchheimer Schlossgeist  
 Steinfelder Magenbitter  
 Wachauer Marillenlikör  
 Jägertee / Jagertee / Jagatee  
 Allažu Kimelis  
 Čepkelių  
 Demänovka Bylinný Likér  
 Polish Cherry  
 Karlovarská Hořká

**15. Bevande spiritose**

Pommeau de Bretagne  
 Pommeau du Maine  
 Pommeau de Normandie  
 Svensk Punsch / Swedish Punch  
 Slivovice

**16. Vodka**

Svensk Vodka / Swedish Vodka  
 Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland  
 Polska Wódka / Polish Vodka  
 Laugarício Vodka  
 Originali Lietuviška Degtinė  
 Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzata con estratto di erba di bisonte  
 Latvijas Dzidrais  
 Rīgas Degvīns  
 LB Degvīns  
 LB Vodka

**17. Bevande spiritose di gusto amaro**

Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam  
 Demänovka bylinná horká

**c) VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ**

Nürnbergischer Glühwein  
 Pelin

**▼B**

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

## PARTE B: IN MONTENEGRO

## a) VINI ORIGINARI DEL MONTENEGRO

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate	Sottoregioni (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)
Crnogorsko primorje	Boko-kotorski Budvansko-barski Ulcinjnski Grahovsko-nudoski
Crnogorski basen Skadarskog jezera	Podgorički Crlnički Riječki Bjelopavlički Katunski



## APPENDICE 2

## ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ

(di cui agli articoli 4 e 7 dell'allegato II del protocollo 2)

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
REPUBBLICA CECA			
pozdní sběr	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ceco</i>
archivní víno	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ceco</i>
panenskéé víno	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ceco</i>
GERMANIA			
Qualitätswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Qualitätswein garantierten Ursprungs / Q.g. U	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Qualitätswein mit Prädikat / at / Q.b.A.m. Pr / Prädikatswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs / Q.g. U	<i>Tutti</i>	<i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Auslese	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Beerenauslese	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Eiswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Kabinett	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Spätlese	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Trockenbeerenauslese	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Landwein	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	
Affentaler	<i>Altschweier, Bühl, Eisentäl, Neusatz / Bühl, Bühlertal, Neuweier / Baden-Baden</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Badisch Rotgold	<i>Baden</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Ehrentrudis	<i>Baden</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Hock	<i>Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau</i>	<i>VDT con IG</i> <i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Klassik / Classic	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Liebfrau(en)milch	<i>Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Moseltaler	<i>Mosel-Saar-Ruwer</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>

## ▼ B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Riesling-Hochgewächs	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Schillerwein	<i>Württemberg</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Weißherbst	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Winzersekt	<i>Tutti</i>	<i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>

## GRECIA

Όνομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine contrôlée)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Όνομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Όίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)	<i>Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Όίνος φυσικός γλυκός (Vin naturellement doux)	<i>Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Όνομασία κατά παράδοση (Όνομασία kata paradosi)	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Τοπικός Όίνος (vins de pays)	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Αγρέπαυλη (Agrepaυlis)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Αμπέλι (Ampeli)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>

## ▼ B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Αρχοντικό (Archontiko)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Κάβα (¹) (Cava)	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	<i>Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Κάστρο (Kastro)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Κτήμα (Ktima)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Λιαστός (Liaostos)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Μετόχι (Metochi)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Μοναστήρι (Monastiri)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Νάμα (Nama)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Νυχτέρι (Nychteri)	<i>Σαντορίνη</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Πύργος (Pyrgos)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>

## ▼ B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Βερντέα (Verntea)	Ζάκυνθος	VDT con IG	Greco
Vinsanto	Σαντορίνη	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Greco
SPAGNA			
Denominacion de origen (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Denominacion de origen calificada (DOCa)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino dulce natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso	( <sup>2</sup> )	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso de licor	( <sup>3</sup> )	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino de la Tierra	Tutti	VDT con IG	
Aloque	DO Valdepeñas	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Amontillado	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Añejo	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Spagnolo
Añejo	DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Chacoli / Txakolina	DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Clásico	DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora	V.q.p.r.d.	Spagnolo

▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Cream	<i>DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barra-meda</i> <i>DO Montilla Moriles</i> <i>DO Málaga</i> <i>DO Condado de Huelva</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>
Criadera	<i>DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barra-meda</i> <i>DO Montilla Moriles</i> <i>DO Málaga</i> <i>DO Condado de Huelva</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Criaderas y Soleras	<i>DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barra-meda</i> <i>DO Montilla Moriles</i> <i>DO Málaga</i> <i>DO Condado de Huelva</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Crianza	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Dorado	<i>DO Rueda</i> <i>DO Malaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Fino	<i>DO Montilla Moriles</i> <i>DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barra-meda</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Fondillon	<i>DO Alicante</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Gran Reserva	<i>Tutti i v.q.p.r.d.</i> <i>Cava</i>	<i>V.q.p.r.d.</i> <i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Lágrima	<i>DO Málaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Noble	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Spagnolo</i>
Noble	<i>DO Malaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Oloroso	<i>DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barra-meda</i> <i>DO Montilla- Moriles</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Pajarete	<i>DO Málaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Pálido	<i>DO Condado de Huelva</i> <i>DO Rueda</i> <i>DO Málaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>

▼ **B**

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Palo Cortado	<i>DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Primero de cosecha	<i>DO Valencia</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Rancio	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Raya	<i>DO Montilla-Moriles</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Reserva	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Sobremadre	<i>DO vinos de Madrid</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Solera	<i>DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Superior	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Trasañejo	<i>DO Málaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Vino Maestro	<i>DO Málaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Vendimia inicial	<i>DO Utiel-Requena</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Viejo	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Spagnolo</i>
Vino de tea	<i>DO La Palma</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>

## FRANCIA

Appellation d'origine contrôlée	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Appellation contrôlée	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	
Appellation d'origine Vin Délémité de qualité supérieure	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>



▼ **B**

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Vin doux naturel	<i>AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Vin de pays	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Francese</i>
Ambré	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Francese</i>
Château	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Clairnet	<i>AOC Bourgogne AOC Bordeaux</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Claret	<i>AOC Bordeaux</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Clos	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Cru Artisan	<i>AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Cru Bourgeois	<i>AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Cru Classé, <i>éventuellement précédé de:</i> Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième.	<i>AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>

▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Edelzwicker	<i>AOC Alsace</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Grand Cru	<i>AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chappelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Grand Cru	<i>Champagne</i>	<i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Hors d'âge	<i>AOC Rivesaltes</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Passe-tout-grains	<i>AOC Bourgogne</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Premier Cru	<i>AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>

## ▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
<i>Primeur</i>	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Francese</i>
<i>Rancio</i>	<i>AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Sélection de grains nobles</i>	<i>AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Sur Lie</i>	<i>AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Francese</i>
<i>Tuilé</i>	<i>AOC Rivesaltes</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Vendanges tardives</i>	<i>AOC Alsace, Jurançon</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Villages</i>	<i>AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Vin de paille</i>	<i>AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Vin jaune</i>	<i>AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Châlon)</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>

## ITALIA

Denominazione di Origine Controllata / D.O.C.	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Italiano</i>
---	--------------	---	-----------------

▼ **B**

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Denominazione di Origine Controllata e Garantita / D.O.C.G.	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Italiano</i>
Vino Dolce Naturale	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Inticazione geografica tipica (IGT)	<i>Tutti</i>	<i>VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Italiano</i>
Landwein	<i>Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano</i>	<i>VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Vin de pays	<i>Vini con IG della regione Valle d'Aosta</i>	<i>VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Francese</i>
Alberata o vigneti ad alberata	<i>DOC Aversa</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Amarone	<i>DOC Valpolicella</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Ambra	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Ambrato	<i>DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Annoso	<i>DOC Controguerra</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Apianum	<i>DOC Fiano di Avellino</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Latino</i>
Auslese	<i>DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Barco Reale	<i>DOC Barco Reale di Carmignano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Brunello	<i>DOC Brunello di Montalcino</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Buttafuoco	<i>DOC Oltrepò Pavese</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Cacc'e mitte	<i>DOC Cacc'e Mitte di Lucera</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>

▼ **B**

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Cagnina	<i>DOC Cagnina di Romagna</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Cannellino	<i>DOC Frascati</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Cerasuolo	<i>DOC Cerasuolo di Vittoria</i> <i>DOC Montepulciano d'Abruzzo</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Chiaretto	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Ciaret	<i>DOC Monferrato</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Château	<i>DOC de la région Valle d'Aosta</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Classico	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Dunkel	<i>DOC Alto Adige</i> <i>DOC Trentino</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Est! Est!! Est!!!	<i>DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Latino</i>
Falerno	<i>DOC Falerno del Massico</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Fine	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Fior d'Arancio	<i>DOC Colli Euganei</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Falerio	<i>DOC Falerio dei colli Ascolani</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Flétri	<i>DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Garibaldi Dolce (ou GD)	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Governo all'uso toscano	<i>DOCG Chianti / Chianti Classico</i> <i>IGT Colli della Toscana Centrale</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Gutturnio	<i>DOC Colli Piacentini</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>

▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Italia Particolare (ou IP)	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet	<i>DOC Caldaro</i> <i>DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano)</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Kretzer	<i>DOC Alto Adige</i> <i>DOC Trentino</i> <i>DOC Teroldego Rotaliano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Lacrima	<i>DOC Lacrima di Morro d'Alba</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Lacryma Christi	<i>DOC Vesuvio</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Lambiccato	<i>DOC Castel San Lorenzo</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
London Particular (ou LP ou Inghilterra)	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Morellino	<i>DOC Morellino di Scansano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Occhio di Pernice	<i>DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Montegio di Massa Marittima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Oro	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Pagadebit	<i>DOC pagadebit di Romagna</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Passito	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Ramie	<i>DOC Pinerolese</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Rebola	<i>DOC Colli di Rimini</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Recioto	<i>DOC Valpolicella</i> <i>DOC Gambellara</i> <i>DOCG Recioto di Soave</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>

▼ **B**

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Riserva	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Rubino	<i>DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Rubino	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Sangue di Giuda	<i>DOC Oltrepò Pavese</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Scelto	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Sciacchetrà	<i>DOC Cinque Terre</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Sciac-trà	<i>DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Sforzato, Sfursàt	<i>DO Valtellina</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Spätlese	<i>DOC / IGT de Bolzano</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Soleras	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Stravecchio	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Strohwein	<i>DOC / IGT de Bolzano</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Superiore	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Superiore Old Marsala (ou SOM)	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Torchiato	<i>DOC Colli di Conegliano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Torcolato	<i>DOC Breganze</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vecchio	<i>DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vulture, Marsala, Falerno del Massico</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>

## ▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Vendemmia Tardiva	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Verdolino	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Vergine	<i>DOC Marsala DOC Val di Chiana</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vermiglio	<i>DOC Colli dell'Etruria Centrale</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vino Fiore	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vino Nobile	<i>Vino Nobile di Montepulciano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vino Novello o Novello	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Vin santo / Vino Santo / Vinsanto	<i>DOC et DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Montereale di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vivace	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>

## CIPRO

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Τοπικός Οίνος (Regional Wine)	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Μοναστήρι (Monastiri)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>



▼ **B**

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Κτήμα (Ktima)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es))	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Μονή (Moni)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>

## LUSSEMBURGO

Marque nationale	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Appellation contrôlée	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Appellation d'origine contrôlée	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Vin de pays	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Francese</i>
Grand premier cru	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Premier cru	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Vin classé	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Château	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>

## UNGHERIA

minőségi bor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
különleges minőségű bor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
fordítás	<i>Tokaj / -i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
máslás	<i>Tokaj / -i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
szamorodni	<i>Tokaj / -i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
aszú ... puttonyos, completed by the numbers 3-6	<i>Tokaj / -i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
aszúszencia	<i>Tokaj / -i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
eszencia	<i>Tokaj / -i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
tájbor	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Ungherese</i>
bikavér	<i>Eger, Szekszárd</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>

▼ **B**

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
késői szüretelésű bor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
válogatott szüretelésű bor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
muzeális bor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
siller	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG e v.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>

## AUSTRIA

Qualitätswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart / Prädikatswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Ausbruch / Ausbruchwein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Auslese / Auslesewein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Beerenauslese (wein)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Eiswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Kabinett / Kabinettwein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Schilfwein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Spätlese / Spätlesewein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Strohwein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Trockenbeerenauslese	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Landwein	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	
Ausstich	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Auswahl	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Bergwein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Klassik / Classic	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Erste Wahl	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Hausmarke	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>

▼ B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Heuriger	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Jubiläumswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Reserve	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Schilcher	<i>Steiermark</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Sturm	<i>Tutti</i>	<i>Mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Tedesco</i>

## PORTOGALLO

Denominação de origem (DO)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Denominação de origem controlada (DOC)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Indicação de proveniência regulamentada (IPR)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Vinho doce natural	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Vinho generoso	<i>DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Vinho regional	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Portoghese</i>
Canteiro	<i>DO Madeira</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Colheita Seleccionada	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Portoghese</i>
Crusted / Crusting	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>
Escolha	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Portoghese</i>
Escuro	<i>DO Madeira</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Fino	<i>DO Porto DO Madeira</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>

▼ **B**

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Frasqueira	<i>DO Madeira</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Garrafeira	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Lágrima	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Leve	<i>Table wine with GI Estremadura and Ri- batejano DO Madeira, DO Porto</i>	<i>VDT con IG v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Nobre	<i>DO Dão</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Reserva	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Portoghese</i>
Reserva velha (or grande reserva)	<i>DO Madeira</i>	<i>V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Ruby	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>
Solera	<i>DO Madeira</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Super reserva	<i>Tutti</i>	<i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Superior	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Portoghese</i>
Tawny	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>
Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>
Vintage	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>

## SLOVENIA

Penina	<i>Tutti</i>	<i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
pozna trgatav	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
izbor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
jagodni izbor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
suhi jagodni izbor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
ledeno vino	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>

▼ **B**

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
arhivsko vino	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
mlado vino	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
Cviček	<i>Dolenjska</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
Teran	<i>Kras</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>

## SLOVACCHIA

forditáš	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>
másláš	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>
samorodné	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>
výber ... putňový, completed by the numbers 3-6	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>
výberová esencia	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>
esencia	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>

## BULGARIA

Гарантирано наименование за произход (ГНП) ( <i>guaranteed appellation of origin</i> )	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) ( <i>guaranteed and controlled appellation of origin</i> )	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
Благородно сладко вино (БСВ) ( <i>noble sweet wine</i> )	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
регионално вино ( <i>Regional wine</i> )	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Bulgaro</i>
Ново ( <i>young</i> )	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i> <i>VDT con IG</i>	<i>Bulgaro</i>
Премиум ( <i>premium</i> )	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Bulgaro</i>
Резерва ( <i>reserve</i> )	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i> <i>VDT con IG</i>	<i>Bulgaro</i>
Премиум резерва ( <i>premium reserve</i> )	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Bulgaro</i>
Специална резерва ( <i>special reserve</i> )	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
Специална селекция (special selection)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>

## ▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Колекционно ( <i>collection</i> )	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
Премиум оук, или първо зареждане в бъчва ( <i>premium oak</i> )	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
Беритба на презряло грозде ( <i>vintage of overripe grapes</i> )	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
Розенталер ( <i>Rosenthaler</i> )	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>

## ROMANIA

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Rumeno</i>
Cules la maturitate deplină (C.M.D.)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Rumeno</i>
Cules târziu (C.T.)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Rumeno</i>
Cules la înobilarea boabelor (C.I.B.)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Rumeno</i>
Vin cu indicație geografică	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Rumeno</i>
Rezervă	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Rumeno</i>
Vin de vinotecă	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Rumeno</i>

(1) La protezione del termine «cava» prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 non pregiudica la protezione dell'indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. «Cava».

(2) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

(3) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

**▼B**

*APPENDICE 3*

**ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO**

**di cui all'articolo 12 dell'allegato II del protocollo 2**

a) **Montenegro**

Sig.ra Ljiljana Simovic, consulente per la cooperazione internazionale

Ministero dell'Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche

Governo della Repubblica di Montenegro

Rimski trg 46, 81000 Podgorica

Tel: +382 81 48 22 71;

Fax: +382 81 23 43 06

Email: ljiljanas@mn.yu; radanad@mn.yu

b) **Comunità**

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

Direzione B - Affari interni II

Capo unità B.2 Allargamento

B-1049 Bruxelles / Brussel

Belgio

Telefono: +32 2 299 11 11

Fax: +32 2 296 62 92

E-mail: AGRI EC Montenegro wine trade

▼ **M3****PROTOCOLLO n. 3****relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa***Articolo 1***Norme di origine applicabili**

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee <sup>(1)</sup> («convenzione»), da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti all'accordo.

3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione europea, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione di origine.

*Articolo 2***Norme di origine alternative applicabili**

1. Fatto salvo l'articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell'applicazione dell'accordo, anche i prodotti che acquisiscono l'origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all'appendice A del presente protocollo («norme transitorie») sono considerati originari dell'Unione europea o della Repubblica di Montenegro.

2. Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione su cui si basano le norme transitorie.

*Articolo 3***Composizione delle controversie**

1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione o all'articolo 34 dell'appendice A del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio di stabilizzazione e di associazione.

2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

<sup>(1)</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.



**▼ M3***Articolo 4***Modifiche del protocollo**

Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 5***Recesso dalla convenzione**

1. Se l'Unione europea o la Repubblica di Montenegro notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Repubblica di Montenegro avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione dell'accordo.
2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Repubblica di Montenegro

▼ M3*Appendice A***NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI**

**Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione**

**(«norme» o «norme transitorie»)**

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

## INDICE

FINALITÀ

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 **Definizioni**

TITOLO II **DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»**

Articolo 2 **Requisiti di carattere generale**

Articolo 3 **Prodotti interamente ottenuti**

Articolo 4 **Lavorazioni o trasformazioni sufficienti**

Articolo 5 **Norma di tolleranza**

Articolo 6 **Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

Articolo 7 **Cumulo dell'origine**

Articolo 8 **Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine**

Articolo 9 **Unità da prendere in considerazione**

Articolo 10 **Assortimenti**

Articolo 11 **Elementi neutri**

Articolo 12 **Separazione contabile**

TITOLO III **REQUISITI TERRITORIALI**

Articolo 13 **Principio della territorialità**

Articolo 14 **Non modificazione**

Articolo 15 **Esposizioni**

TITOLO IV **RESTITUZIONE O ESENZIONE**

Articolo 16 **Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi**

TITOLO V **PROVA DELL'ORIGINE**

Articolo 17 **Requisiti di carattere generale**

Articolo 18 **Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine**

Articolo 19 **Esportatore autorizzato**

Articolo 20 **Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1**

Articolo 21 **Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1**

Articolo 22 **Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1**

▼ **M3**

Articolo 23 **Validità della prova dell'origine**

Articolo 24 **Zone franche**

Articolo 25 **Requisiti per l'importazione**

Articolo 26 **Importazioni con spedizioni scaglionate**

Articolo 27 **Esonero dalla prova dell'origine**

Articolo 28 **Discordanze ed errori formali**

Articolo 29 **Dichiarazione del fornitore**

Articolo 30 **Importi espressi in euro**

**TITOLO VI PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI**

Articolo 31 **Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

Articolo 32 **Composizione delle controversie**

**TITOLO VII COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

Articolo 33 **Notifica e cooperazione**

Articolo 34 **Controllo delle prove dell'origine**

Articolo 35 **Controllo delle dichiarazioni del fornitore**

Articolo 36 **Sanzioni**

**TITOLO VIII APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A**

Articolo 37 **Spazio economico europeo**

Articolo 38 **Liechtenstein**

Articolo 39 **Repubblica di San Marino**

Articolo 40 **Principato di Andorra**

Articolo 41 **Ceuta e Melilla**

Elenco degli allegati

ALLEGATO I **Note introduttive all'elenco dell'allegato II**

ALLEGATO II **Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario**

ALLEGATO III **Testo della dichiarazione di origine**

ALLEGATO IV **Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1**

ALLEGATO V **Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla**

ALLEGATO VI **Dichiarazione del fornitore**

ALLEGATO VII **Dichiarazione a lungo termine del fornitore**

**▼ M3**

## FINALITÀ

Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM» o «convenzione»). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti e in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base ad esse anziché in base alle norme della convenzione.

Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.

## TITOLO I

**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo:

- a) per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo;
- b) per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
- c) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
- d) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:
  - i) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
  - ii) accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- e) con «autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice» si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;

▼ M3

- f) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
- g) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

- h) per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;
- i) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
- j) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
- k) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- l) per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
- m) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- n) il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;
- o) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;

**▼ M3**

- p) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

## TITOLO II

**DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»***Articolo 2***Requisiti di carattere generale**

Ai fini dell'applicazione dell'accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell'altra parte:

- a) i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3;
- b) i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

*Articolo 3***Prodotti interamente ottenuti**

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:

- a) i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
- b) le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
- f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- g) i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
- h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;

**▼ M3**

- i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
- j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;
- b) che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
  - i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice; oppure
  - ii) appartengono a società
    - la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte importatrice; e
    - appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte esportatrice o alla parte importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.

3. Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.

4. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

*Articolo 4***Lavorazioni o trasformazioni sufficienti**

1. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.

2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

3. La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

**▼ M3**

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4. Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella parte esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

5. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.

6. I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

*Articolo 5***Norma di tolleranza**

1. In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:

- a) il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
- b) il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.



**▼ M3**

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

*Articolo 6***Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
- g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
- n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;
- p) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

**▼ M3**

- q) la macellazione degli animali;
  
- r) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte esportatrice su quel prodotto.

*Articolo 7***Cumulo dell'origine**

1. Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.

3. Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

4. Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.

5. Le parti possono decidere unilateralmente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte che decide tale estensione ne dà notifica all'altra parte e informa la Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

**▼ M3**

6. Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo i prodotti originari sono considerati originari della parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.

7. I prodotti originari delle parti contraenti applicatrici di cui al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici.

*Articolo 8***Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine**

1. Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione; e

b) le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.

2. Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale del Montenegro, secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.

3. La prova dell'origine include la dicitura in inglese «CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)» se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

4. Le parti possono decidere, per i prodotti esportati verso di esse che hanno ottenuto il carattere originario nella parte esportatrice mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

**▼ M3**

Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

*Articolo 9***Unità da prendere in considerazione**

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

*Articolo 10***Assortimenti**

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

*Articolo 11***Elementi neutri**

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;

**▼ M3**

- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

*Articolo 12***Separazione contabile**

1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.

2. Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.

3. Le parti possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari della parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.

4. Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti

## TITOLO III

**REQUISITI TERRITORIALI***Articolo 13***Principio di territorialità**

1. Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte interessata.

2. I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati; e

**▼ M3**

b) che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:

a) tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e

b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.

7. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

**▼ M3***Articolo 14***Non modificazione**

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.

2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.

3. Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.

4. In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:

- a) documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;
- b) prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
- c) un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure
- d) qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

*Articolo 15***Esposizioni**

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte;

**▼ M3**

- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

## TITOLO IV

**RESTITUZIONE O ESENZIONE***Articolo 16***Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi**

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una parte, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.



▼ **M3**

## TITOLO V

**PROVA DELL'ORIGINE***Articolo 17***Requisiti di carattere generale**

1. I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

- a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;
- b) nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti.

L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.

4. Ai fini del paragrafo 1, le parti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

5. Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore stabilito in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di una deroga all'obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte e deve essere pronta a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

*Articolo 18***Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine**

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

**▼ M3**

- a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure
- b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.

4. La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché egli consegna alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente («dichiarazione di origine a posteriori»), purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.

*Articolo 19***Esportatore autorizzato**

1. Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte («esportatore autorizzato») a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.

2. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

**▼ M3**

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.

4. Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

*Articolo 20***Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1**

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese «TRANSITIONAL RULES».

4. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.

5. Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

**▼ M3**

7. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.
8. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

*Articolo 21***Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1**

1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione-EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
- b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;
- c) la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;
- d) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure
- e) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY».

5. La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

**▼ M3***Articolo 22***Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1**

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: «DUPLICATE».
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

*Articolo 23***Validità della prova dell'origine**

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte esportatrice e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

*Articolo 24***Zone franche**

1. Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

**▼ M3***Articolo 25***Requisiti per l'importazione**

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

*Articolo 26***Importazioni con spedizioni scaglionate**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

*Articolo 27***Esonero dalla prova dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
  - a) le importazioni presentano un carattere occasionale;
  - b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
  - c) per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 28***Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

▼ **M3***Articolo 29***Dichiarazione del fornitore**

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della parte esportatrice e soddisfare gli altri obblighi del presente protocollo.

3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.

4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

▼ **M3***Articolo 30***Importi espressi in euro**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4. Una parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal Consiglio di stabilizzazione e di associazione su richiesta di una delle parti. Nel procedere a tale revisione, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

## TITOLO VI

**PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI***Articolo 31***Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

1. Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
2. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.



**▼ M3**

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;
- d) dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;
- e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

4. Le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano certificati di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

5. Le autorità doganali della parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati.

6. Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti applicatrici i materiali utilizzati, compilate in tale parte, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.

*Articolo 32***Composizione delle controversie**

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio di stabilizzazione e di associazione.

**▼ M3**

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

## TITOLO VII

## COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

*Articolo 33***Notifica e cooperazione**

1. Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

*Articolo 34***Controllo delle prove dell'origine**

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali della parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

**▼ M3**

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

*Articolo 35***Controllo delle dichiarazioni del fornitore**

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritenga utile.

4. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

**▼ M3***Articolo 36***Sanzioni**

Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.

## TITOLO VIII

**APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A***Articolo 37***Spazio economico europeo**

Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia («parti contraenti del SEE») se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in Montenegro, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra il Montenegro e le parti contraenti del SEE.

*Articolo 38***Liechtenstein**

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

*Articolo 39***Repubblica di San Marino**

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

*Articolo 40***Principato di Andorra**

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

*Articolo 41***Ceuta e Melilla**

1. Ai fini del presente protocollo, il termine «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.

**▼ M3**

2. I prodotti originari del Montenegro importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati<sup>(1)</sup>. Il Montenegro riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal pertinente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

---

<sup>(1)</sup> GU CE L 302 del 15.11.1985, pag. 23.

**▼ M3***ALLEGATO I***NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II****Nota 1 — Introduzione generale**

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

- a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
- b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
- c) deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
- d) la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

**Nota 2 — Struttura dell'elenco**

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.
- 2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l'esportatore può scegliere quale applicare.

**Nota 3 — Esempi di applicazione delle norme**

- 3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.

▼ **M3**

- 3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso», l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
- 3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.
- 3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

**Nota 4 — Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli**

- 4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.

**▼ M3**

- 4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

**Nota 5 — Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili**

- 5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
- 5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.
- 5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

**Nota 6 — Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti**

- 6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
- 6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.



**▼ M3**

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la produzione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta e altre fibre tessili liberiane;
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici di polipropilene;
- filamenti sintetici di poliestere;
- filamenti sintetici di poliammide;
- filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
- filamenti sintetici di poliimmide;
- filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
- filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
- filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
- altri filamenti sintetici;
- filamenti artificiali di viscosa;
- altri filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;

**▼ M3**

- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti della voce 5605;
- fibre di vetro;
- fibre di metallo;
- fibre minerali.

6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

**Nota 7 — Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili**

7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

**Nota 8 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27**

8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;

**▼ M3**

- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
  - g) polimerizzazione;
  - h) alchilazione;
  - i) isomerizzazione.
- 8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
  - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
  - c) cracking;
  - d) reforming;
  - e) estrazione mediante solventi selettivi;
  - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
  - g) polimerizzazione;
  - h) alchilazione;
  - i) isomerizzazione;
  - j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
  - k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
  - l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
  - m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

▼ **M3**

- n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
  - o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 8.3. Ai fini delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

**Nota 9 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti**

- 9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.
- 9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905,43 e 2905,44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302,10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502,11 a 3502,19, 3502,20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809,10, 38.23, 3824,60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.
- 9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905,43 e 2905,44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302,10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502,11 a 3502,19, 3502,20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809,10, 38.23, 3824,60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):
- Reazione chimica: per «reazione chimica» si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del «numero CAS».
- Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti:
- a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.
- Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.
  - Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel territorio di una o di entrambe le parti, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
    - a) la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure

**▼ M3**

- b) la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
  - i) sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
  - ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
  - iii) elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
  - iv) usi ottici specializzati;
  - v) uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);
  - vi) vettori usati in processi di separazione; oppure
  - vii) usi di tipo nucleare.
- Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
- Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
- Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

## ALLEGATO II

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO**

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0511 91	Uova e lattimi di pesce, non commestibili	Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti
capitolo 6	Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 8	Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti
capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701, 0714, 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 13	Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 1302	Sostanze pectiche, pectinati e pectati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
capitolo 14	Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 1504 a 1506	Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto
1509 e 1510	Olio d'oliva e sue frazioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

▼ **M3**

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 1512	Oli di girasole e loro frazioni:  — per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano  — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto
ex 1516	Grassi e oli di pesci e loro frazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
1520	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:  — maltosio o fruttosio chimicamente puri  — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702  Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale



▼ **M3**

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1806 10	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— estratti di malto</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale</p>
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e</li> <li>— il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale</li> </ul>
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e</li> <li>— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale</li> </ul>
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2002 e 2003	Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
2006	Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
ex 2008	Prodotti diversi da: — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco — altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2103	— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti  — farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate  Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
2105	Gelati, anche contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:  — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale  e  — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2207 e 2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti,</li> <li>— il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale,</li> <li>— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e</li> <li>— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale</li> </ul>
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti
ex 2402	Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto
ex 2403	Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup> oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2710	Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti <sup>(1)</sup> oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti <sup>(1)</sup> oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti <sup>(1)</sup> oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup> oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Uno o diversi trattamenti specifici <sup>(4)</sup> oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ **M3**

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	<p>Uno o diversi trattamenti specifici <sup>(4)</sup></p> <p>oppure</p> <p>operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup></p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	<p>Uno o diversi trattamenti specifici <sup>(4)</sup></p> <p>oppure</p> <p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup></p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	<p>Uno o diversi trattamenti specifici <sup>(4)</sup></p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>



## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 30	Prodotti farmaceutici	Uno o diversi trattamenti specifici <sup>(4)</sup> oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
capitolo 31	Concimi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	Uno o diversi trattamenti specifici <sup>(4)</sup> oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	Uno o diversi trattamenti specifici <sup>(4)</sup> oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	<p>Uno o diversi trattamenti specifici <sup>(4)</sup></p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	<p>Uno o diversi trattamenti specifici <sup>(4)</sup></p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	<p>Uno o diversi trattamenti specifici <sup>(4)</sup></p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	Uno o diversi trattamenti specifici <sup>(4)</sup> oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Uno o diversi trattamenti specifici <sup>(4)</sup> oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:	Uno o diversi trattamenti specifici <sup>(4)</sup> oppure
	— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3824 99 ex 3826 00	ed Biodiesel	Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotattamento

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie	Uno o diversi trattamenti specifici <sup>(4)</sup> oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4012	Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: — tavole, croci e manufatti simili  — altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite  Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni  — Liste e modanature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno  Fabbricazione di liste o modanature

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscilli della voce 4409
capitolo 45	Sughero e lavori di sughero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	<sup>(2)</sup> Filatura di fibre naturali oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	<sup>(2)</sup> Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)

▼ **M3**

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	<sup>(2)</sup> Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine	<sup>(2)</sup> Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto



▼ **M3**

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
da 5204 a 5207	Filati di cotone	<sup>(2)</sup> Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone	<sup>(2)</sup> Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

▼ **M3**

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	<sup>(2)</sup> Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	<sup>(2)</sup> Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	<sup>(2)</sup> Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali	<p>(<sup>2</sup>)</p> <p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)</p>
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	<p>(<sup>2</sup>)</p> <p>Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica</p>

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	<p>(<sup>2</sup>)</p> <p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure</p> <p>torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure</p> <p>tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura oppure</p> <p>tessitura insieme alla stampa oppure</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:	<p>(<sup>2</sup>)</p> <p>Filatura di fibre naturali oppure</p> <p>estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura</p>
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	<p>Filatura di fibre naturali oppure</p> <p>estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure</p>



▼ **M3**

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
da 5603 11 a 5603 14	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da: — filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio oppure — sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto
da 5603 91 a 5603 94	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da: — fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio e/o — filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:  — fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili  — altri	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili  ( <sup>2</sup> ) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	<sup>(2)</sup> Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	<sup>(2)</sup> Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme al gimping oppure filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure floccaggio insieme alla tintura
capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	<sup>(2)</sup> Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting» oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting» oppure fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua oppure «tufting» insieme alla tintura o alla stampa

▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
		oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:	(2) Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting» oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting» oppure tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure «tufting» insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)



## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:  — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili  — altri	Tessitura  Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	(2) Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

▼ **M3**

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: <ul style="list-style-type: none"> <li>— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie</li> <li>— altri</li> </ul>	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione (2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tessuti a maglia</li> </ul>	(2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla gommatura oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura</p> <p>Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura</p> <p>oppure</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto</p> <p>oppure</p> <p>gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	<p>Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura</p> <p>oppure</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa</p> <p>oppure</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>
5908	<p>Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— reticelle a incandescenza impregnate</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>

▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	<p>(<sup>2</sup>)</p> <p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure</p> <p>estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura oppure</p> <p>tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure</p> <p>spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio anti piega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
capitolo 60	Stoffe a maglia	<p>(<sup>2</sup>)</p> <p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure</p> <p>estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure</p> <p>lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa oppure</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure</p> <p>tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia oppure</p> <p>torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 61	<p>Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:</p> <p>— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta</p> <p>— altri</p>	<p>(<sup>2</sup>) (<sup>3</sup>) Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto</p> <p>(<sup>2</sup>) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrazione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione</p>
ex capitolo 62	Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	<p>(<sup>2</sup>) (<sup>3</sup>) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)</p>
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	<p>(<sup>3</sup>) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	(2) (3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto
ex 6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	(2) (3) Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:  — ricamati          — altri	(2) (3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione, compreso il taglio del tessuto preceduta dalla stampa (operazione indipendente)  (2) (3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

▼ **M3**

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
6217	<p>Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ricamati</li>   <li>— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato</li>   <li>— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati</li>   <li>— altri</li> </ul>	<p>(<sup>3</sup>)  Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto  oppure  fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  oppure  confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)</p> <p>(<sup>3</sup>)  Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto  oppure  spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto</p> <p>Fabbricazione:  — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e  — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;</p> <p>(<sup>3</sup>)  Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto</p>
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattare; stracci; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in feltro, non tessuti</li> <li>— altri:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– ricamati</li> <li>– altri</li> </ul> </li> </ul>	(2) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto  (2) (3) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (2) (3) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	(2) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: <ul style="list-style-type: none"> <li>— non tessuti</li> <li>— altri</li> </ul>	(2) (3) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto  (2) (3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto



## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 65	Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi  — semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni  Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7208 a 7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
da 7213 a 7216	Vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
7218 91 e 7218 99	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
7224 90	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205

▼ **M3**

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti e vergella o bordone, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224
ex 7307	Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.
ex 7315	Catene antidrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ **M3**

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
7408	Fili di rame	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 75	Nichel e lavori di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  oppure fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
7602	Cascami e avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
capitolo 78	Piombo e lavori di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 79	Zinco e lavori di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 80	Stagno e lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8430	<p>Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti:</p> <p>Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru</p> <p>Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento</p> <p>Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)</p> <p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi</p> <p>Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
da 8444 a 8447	<p>Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali</p> <p>Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447</p> <p>Telai per tessitura</p> <p>Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 8456 a 8465	<p>Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia</p> <p>Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli</p> <p>Torni che operano con asportazione di metallo</p> <p>Macchine</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 8470 a 8472	<p>Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa</p> <p>Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni</p> <p>Altre macchine e apparecchi per ufficio</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 85	<p>Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>



## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
da 8501 a 8502	<p>Motori e generatori elettrici</p> <p>Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8519, 8521	<p>Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono</p> <p>Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 8525 a 8528	<p>Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali</p> <p>Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando</p> <p>Apparecchi riceventi per la radiodiffusione</p> <p>Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 8535 a 8537	<p>Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
da 8542 31 a 8542 39	Circuiti integrati monolitici	Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte  oppure  fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8544 a 8548	Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ **M3**

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
8708	Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## ▼ M3

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
9001 50	Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali</li> <li>— rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore</li> </ul> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
capitolo 91	Orologeria	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi e munizioni e loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼ **M3**

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 96	Lavori diversi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

<sup>(1)</sup> Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono espone nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

<sup>(2)</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>(3)</sup> Cfr. la nota introduttiva 7.

<sup>(4)</sup> Cfr. la nota introduttiva 9.

▼ **M3***ALLEGATO III***TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE**

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.

**Versione albanese**

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr.....<sup>(1)</sup>) deklaroi që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale ...<sup>(2)</sup> në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

**Versione araba**

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم.....<sup>(1)</sup>) باستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من.....<sup>(2)</sup> طبقاً لقواعد المنشأ الانتقالية.

**Versione bosniaca**

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

**Versione bulgara**

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №.....<sup>(1)</sup>), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с .....<sup>(2)</sup> преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

**Versione croata**

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

**Versione ceca**

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení .....<sup>(1)</sup>) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v .....<sup>(2)</sup>.

**Versione danese**

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ....<sup>(1)</sup>) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i .....<sup>(2)</sup> i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

**Versione neerlandese**

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ....<sup>(1)</sup>), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële .....<sup>(2)</sup> oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

**Versione inglese**

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.....<sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .....<sup>(2)</sup> preferential origin according to the transitional rules of origin.

▼ **M3****Versione estone**

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr.....<sup>(1)</sup>) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueskirjade kohaselt .....<sup>(2)</sup> sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

**Versione faroese**

Útflytarin av vörunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ....<sup>(1)</sup>) vátтар, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vörur upprunavörur .....<sup>(2)</sup> sambært skiftisreglunum um uppruna.

**Versione finlandese**

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o .....<sup>(1)</sup>) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja.....<sup>(2)</sup> alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

**Versione francese**

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° .....<sup>(1)</sup>) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle .....<sup>(2)</sup> selon les règles d'origine transitoires.

**Versione tedesca**

Der Ausfüh­rer (Ermäch­tigter Ausfüh­rer; Bewilligungs-Nr. ....<sup>(1)</sup>) der Waren, auf die sich dieses Hand­elspapier bezieht, er­klärt, dass diese Waren, soweit nicht anders ange­geben, präferenzbegünstigte .....<sup>(2)</sup> Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

**Versione georgiana**

ამ დოკუმენტით წარმოდგენილი საქონლის ექსპორტიორი (საბაჟო ორგანოს მიერ მინიჭებული ავტორიზაციის No.....<sup>1</sup>) აცხადებს, რომეს საქონელი არის .....<sup>2</sup> შეღავათიანი წარმოშობის, გარდამავალი წარმოშობის წესების შესაბამისად, თუ სხვარ ამ არ არის პირდაპირ მითითებული.

**Versione greca**

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ....<sup>(1)</sup>) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμολογικής καταγωγής .....<sup>(2)</sup> σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

**Versione ebraica**

היצואן של הטובין המכוסים במסמך זה (אישור מכס מס'.....<sup>1</sup>) מצהיר כי מקורם של הטובין הללו המועדף ב. בהתאם לכללי המעבר, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

**Versione ungherese**

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: .....<sup>(1)</sup>) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális .....<sup>(2)</sup> származásúak.

**Versione islandese**

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ....<sup>(1)</sup>), lýsir því yfir að vörummar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af .....<sup>(2)</sup> uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

▼ **M3****Versione italiana**

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ....<sup>(1)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .....<sup>(2)</sup> conformemente alle norme di origine transitorie.

**Versione lettone**

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ....<sup>(1)</sup>), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir .....<sup>(2)</sup> preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

**Versione lituana**

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. ....<sup>(1)</sup>) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi .....<sup>(2)</sup> lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisyklės.

**Versione macedone**

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр. ....<sup>(1)</sup>) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со .....<sup>(2)</sup> преференцијално потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

**Versione maltese**

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru .....<sup>(1)</sup>) jiddikjara li, hlief fejn indikat mod ieħor b'mod ċar, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali .....<sup>(2)</sup> skont ir-regoli ta' oriġini tranżitorji.

**Versione montenegrina**

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ....<sup>(1)</sup>) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи .....<sup>(2)</sup> преференцијалног поријекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito naведено, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

**Versione norvegese**

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr .....<sup>(1)</sup>) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har .....preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse <sup>(2)</sup>.

**Versione polacca**

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr .....<sup>(1)</sup>) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają .....<sup>(2)</sup> preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

**Versione portoghese**

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º .....<sup>(1)</sup>) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial .....<sup>(2)</sup> de acordo com as regras de origem transitórias.

**Versione rumena**

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. ....<sup>(1)</sup>) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială .....<sup>(2)</sup> în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.



## ▼ M3

**Versione serba**

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje бр. ....<sup>(1)</sup>) izjavљуje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.....<sup>(1)</sup>) izjavљуje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

**Versione slovacca**

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia .....<sup>(1)</sup>) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v .....<sup>(2)</sup>.

**Versione slovena**

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št .....<sup>(1)</sup>), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno .....<sup>(2)</sup> poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

**Versione spagnola**

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.º .....<sup>(1)</sup>) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial.....<sup>(2)</sup> con arreglo a las normas de origen transitorias.

**Versione svedese**

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ....<sup>(1)</sup>) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande .....<sup>(2)</sup> ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

**Versione turca**

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: .....<sup>(1)</sup>), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşesi kurallarına göre .....<sup>(2)</sup> tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

**Versione ucraina**

Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл № .....<sup>(1)</sup>) заявляє, що, за винятком випадків, де це явно зазначено, ця продукція має .....<sup>(2)</sup> преференційне походження згідно з перехідними правилами походження.

.....  
(Luogo e data) <sup>(3)</sup>  
.....

(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

<sup>(2)</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM».

<sup>(3)</sup> Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.

<sup>(4)</sup> Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

▼ **M3**

*ALLEGATO IV*

**FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E  
DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1**

ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m<sup>2</sup>. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

▼ **M3**

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 ..... N° A 000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. <b>Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b> ..... e ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>	5. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>	
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. <b>Osservazioni</b>		
8. <b>Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, <sup>(1)</sup> designazione delle merci</b>	9. <b>Massa lorda (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b>	10. <b>Fatture (indicazione facoltativa)</b>	
<b>11. VISTO DELLA DOGANA</b> <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento di esportazione <sup>(2)</sup> Modulo ..... N..... Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato..... ..... ..... Luogo e data..... ..... (Firma)	Timbro	<b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b> Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data..... (Firma)	
<sup>(1)</sup> Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa». <sup>(2)</sup> Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.			

▼ **M3**

<b>13. RICHIESTA DI VERIFICA da inviare a:</b>	<b>14. ESITO DELLA VERIFICA</b>
<p>È richiesta la verifica dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Luogo e data</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p>La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato <sup>(1)</sup></p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate).</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Luogo e data</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>
<p><sup>(1)</sup> Contrassegnare con una X la casella appropriata</p>	

## NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

**▼ M3**

## DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	<b>EUR.1</b>	<b>N° A</b>	<b>000.000</b>
Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo			
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. <b>Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b> ..... <b>e</b> ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>	5. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>	
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. <b>Osservazioni</b>		
8. <b>Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, <sup>(1)</sup> designazione delle merci</b>	9. <b>Massa lorda (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b>	10. <b>Fatture (indicazione facoltativa)</b>	
(1) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».			

▼ **M3**

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi <sup>(1)</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

<sup>(1)</sup> Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riportate tali e quali.

▼ **M3***ALLEGATO V***CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI  
DI CEUTA E MELILLA***Articolo unico*

1. Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:

- 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
  - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
  - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:
    - i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
    - ii) tali prodotti siano originari del Montenegro o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;
- 2) prodotti originari del Montenegro:
  - a) i prodotti interamente ottenuti nel Montenegro;
  - b) i prodotti ottenuti nel Montenegro nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nel Montenegro, a condizione che:
    - i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
    - ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

▼ **M3***ALLEGATO VI***DICHIARAZIONE DEL FORNITORE**

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

**DICHIARAZIONE DEL FORNITORE**

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:

Designazione delle merci fornite <sup>(1)</sup>	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati <sup>(2)</sup>	Valore dei materiali non originari utilizzati <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
Valore totale			

2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];

3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] <sup>(4)</sup>
	(Luogo e data)
	(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)



▼ **M3**

- (<sup>1</sup>) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

- (<sup>2</sup>) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

- (<sup>3</sup>) Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

- (<sup>4</sup>) Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

▼ **M3***ALLEGATO VII***DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE**

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

**DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE**

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a <sup>(1)</sup>.....dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:

Designazione delle merci fornite <sup>(2)</sup>	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati <sup>(3)</sup>	Valore dei materiali non originari utilizzati <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
Valore totale			

2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];

3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] <sup>(5)</sup>

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci.....

da ..... a <sup>(6)</sup>

Mi impegno a informare immediatamente ..... <sup>(1)</sup> qualora la dichiarazione non sia più valida.

▼ M3

(Luogo e data)
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(<sup>1</sup>) Nome e indirizzo del cliente.

(<sup>2</sup>) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(<sup>3</sup>) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(<sup>4</sup>) Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(<sup>5</sup>) Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(<sup>6</sup>) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.

**▼B**

**PROTOCOLLO 4**  
**in materia di trasporti terrestri**

*Articolo 1*

**Scopo**

Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdependente di tutte le sue disposizioni.

*Articolo 2*

**Ambito di applicazione**

1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.
2. A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:
  - le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;
  - l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;
  - gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;
  - la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;
  - gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.

*Articolo 3*

**Definizioni**

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio del Montenegro, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;
- b) traffico di transito del Montenegro: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dal Montenegro e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione del Montenegro, effettuato da un vettore stabilito in Montenegro;

**▼B**

c) trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:

- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure
- in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

**INFRASTRUTTURE***Articolo 4***Disposizione generale**

Le Parti contraenti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso il Montenegro, segnatamente lungo gli assi stradali 1, 2b, 4 e 6 che collegano, rispettivamente, la frontiera con la Croazia a Bar, la frontiera con la Bosnia-Erzegovina alla frontiera con l'Albania, la frontiera con la Serbia a Misici e Ribaravina a Bac, alla frontiera con la Serbia; gli assi ferroviari 2 e 4, che collegano Podgorica alla frontiera con l'Albania e la frontiera con la Serbia a Bar; il porto di Bar e l'aeroporto di Podgorica, che fanno parte della rete principale di trasporto regionale definita nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 5.

*Articolo 5***Pianificazione**

Lo sviluppo sul territorio montenegrino di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità del Montenegro e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e per il Montenegro. Questa rete è stata definita in un memorandum d'intesa per lo sviluppo di una Rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato da ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occuperà dello sviluppo della rete e della selezione delle priorità.

**▼B***Articolo 6***Aspetti finanziari**

1. La Comunità può contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 116 del presente accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.

2. Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggerà per quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

**TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO***Articolo 7***Disposizione generale**

Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso il Montenegro avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.

*Articolo 8***Aspetti particolari in materia di infrastrutture**

Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie montenegrine, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.

*Articolo 9***Misure di sostegno**

Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

Dette misure mirano a:

- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;
- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o del Montenegro nell'ambito delle rispettive legislazioni;

**▼B**

- incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;
- migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:
- aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,
- ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività;
- eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;
- armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;
- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

*Articolo 10***Ruolo delle ferrovie**

Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:

- intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto;
- creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente;
- preparare la partecipazione del Montenegro all'attuazione e alla futura evoluzione dell'acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.

**TRASPORTI SU STRADA***Articolo 11***Disposizioni generali**

1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali

**▼B**

bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e il Montenegro oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunità e il Montenegro sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, il Montenegro collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.

2. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso il Montenegro e al traffico di transito montenegrino attraverso la Comunità.

3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con il Montenegro, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 121 del presente accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

4. Qualora la Comunità fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Montenegro che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.

5. Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e del Montenegro. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte.

*Articolo 12***Accesso al mercato**

Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

- soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e dei trasporti del Montenegro;



**▼B**

- un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di reciprocità.

*Articolo 13***Imposte, pedaggi ed altri oneri**

1. Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.
  
2. Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Il presente accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.
  
3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e del Montenegro per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. Il Montenegro si impegna a notificare alla Commissione europea, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.
  
4. Fintantoché non sarà stato concluso l'accordo di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso il Montenegro, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

*Articolo 14***Pesi e dimensioni**

1. Il Montenegro accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Montenegro possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.
  
2. Il Montenegro cercherà di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.

**▼B***Articolo 15***Ambiente**

1. Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.

2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.

I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni.

3. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

*Articolo 16***Aspetti sociali**

1. Il Montenegro armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.

2. Il Montenegro, quale Parte contraente dell'Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.

3. Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.

4. Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

*Articolo 17***Disposizioni relative al traffico**

1. Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).

2. In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.

**▼B**

3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.

4. Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti, nonché i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza.

*Articolo 18***Sicurezza stradale**

1. Il Montenegro armonizza, entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della Comunità.

2. Il Montenegro, quale Parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.

3. Le Parti collaborano all'attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.

**SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ***Articolo 19***Semplificazione delle formalità**

1. Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

2. Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.

3. Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 20***Estensione dell'ambito di applicazione**

Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nell'ambito di applicazione del presente protocollo, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte.

**▼B**

*Articolo 21*

**Attuazione**

1. La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo 123 dell'accordo.
2. In particolare, il sottocomitato:
  - a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;
  - b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;
  - c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;
  - d) coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente al traffico di transito.



### DICHIARAZIONE COMUNE

1. La Comunità e il Montenegro prendono atto dei seguenti <sup>(1)</sup> livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 9.11.2006 <sup>(2)</sup>:

Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi	Massa diossidi di azoto	Massa di particolati	Fumo
		(CO) g/kWh	(HC) g/kWh	(NO <sub>x</sub> ) g/kWh	(PT) g/kWh	m <sup>-1</sup>
Riga B1	Euro IV	1,5	0,46	3,5	0,02	0,5

Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi non metanici	Massa di metano	Massa di ossidi di azoto	Massa di particolati
		(CO) g/kWh	(NMHC) g/kWh	(CH <sub>4</sub> ) <sup>(a)</sup> g/kWh	(NO <sub>x</sub> ) g/kWh	(PT) <sup>(b)</sup> g/kWh
Riga B1	Euro IV	4,0	0,55	1,1	3,5	0,03

<sup>(a)</sup> Solo per motori a GN.

<sup>(b)</sup> Non si applica ai motori a gas.

2. In futuro, la Comunità e il Montenegro cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità.

<sup>(1)</sup> I presenti livelli massimi saranno aggiornati come previsto nelle pertinenti direttive e in funzione della loro possibile futura revisione.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1).



## PROTOCOLLO 5

### sugli aiuti di stato all'industria siderurgica

1. Le Parti riconoscono che il Montenegro deve affrontare urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività globale della sua industria.
2. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo, la compatibilità degli aiuti di Stato all'industria siderurgica, secondo la definizione di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione all'industria siderurgica dell'articolo 87 del trattato CE, compreso il diritto derivato.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo relativamente all'industria siderurgica, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, il Montenegro può concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficoltà, a condizione che:
  - a) gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,
  - b) il loro importo e la loro intensità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e
  - c) il Montenegro presenti programmi di ristrutturazione legati a una razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti.
4. Il Montenegro presenta alla Commissione europea, a fini di valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformità con le condizioni suddette.

I singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e approvati dall'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato ai fini della loro conformità con il paragrafo 3 del presente protocollo.

La Commissione europea conferma che il programma di ristrutturazione nazionale è conforme ai requisiti del paragrafo 3.

5. La Commissione europea sorveglia l'attuazione dei piani in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, in particolare l'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato.

Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma, l'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato provvede affinché gli aiuti in questione siano restituiti.

6. Su richiesta, la Comunità fornisce assistenza tecnica al Montenegro per l'elaborazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.

**▼B**

7. Ciascuna Parte garantisce un'assoluta trasparenza in materia di aiuti di Stato. È previsto, in particolare, uno scambio totale e costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di acciaio in Montenegro e sull'attuazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.
8. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare a tal fine le opportune norme di applicazione.
9. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

**▼B****PROTOCOLLO 6****protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Montenegro***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- d) «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- e) «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

*Articolo 2***Ambito di applicazione**

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.



**▼B***Articolo 3***Assistenza su richiesta**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

*Articolo 4***Assistenza spontanea**

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

**▼B**

- a) attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- e) mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

*Articolo 5***Consegna/Notifica**

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

- a) consegnare tutti i documenti o
- b) notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

*Articolo 6***Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) l'autorità richiedente;
- b) la misura richiesta;
- c) oggetto e ragione della domanda;

**▼B**

- d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
  - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
  - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

*Articolo 7***Espletamento delle domande**

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente interessata possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

*Articolo 8***Forma in cui devono essere comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autentiche o altro materiale pertinente.

**▼B**

2. Tale informazione può essere computerizzata.
  
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

*Articolo 9***Deroghe all'obbligo di prestare assistenza**

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

- a) possa pregiudicare la sovranità del Montenegro o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
  
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
  
- c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

*Articolo 10***Scambio di informazioni e riservatezza**

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

**▼B**

2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

*Articolo 11***Periti e testimoni**

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

*Articolo 12***Spese di assistenza**

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

*Articolo 13***Attuazione**

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali del Montenegro e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni

**▼B**

pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 14***Altri accordi**

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

- a) non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
- b) sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Montenegro; e
- c) non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e il Montenegro, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 del presente accordo.

**▼B****PROTOCOLLO 7****Composizione delle controversie***CAPITOLO I***Obiettivo e ambito di applicazione***Articolo 1***Obiettivo**

L'obiettivo del presente protocollo è evitare e risolvere le controversie tra le Parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.

*Articolo 2***Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni:

- a) Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 33, 40 e 41, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell'articolo 41, paragrafo 1), e l'articolo 47;
- b) Titolo V (Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali):
  - Capitolo II Stabilimento (articoli 52-56 e 58)
  - Capitolo III Prestazione di servizi (articoli 59, 60 e 61, paragrafi 2 e 3)
  - Capitolo IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali (articolo 62 e articolo 63, tranne il paragrafo 4, primo comma, seconda frase)
  - Capitolo V Disposizioni generali (articoli 65-71);
- c) Titolo VI Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza:
  - Articoli 75, paragrafo 2 (proprietà intellettuale, industriale e commerciale), e 76, paragrafi 1, 2, primo comma, e 3-6 (appalti pubblici).

**▼B***CAPITOLO II****Procedure Di Composizione Delle Controversie***

## Sezione I –

**Procedura Di Arbitrato***Articolo 3***Avvio della procedura di arbitrato**

1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente può presentare, conformemente all'articolo 130 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.
2. Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2.

*Articolo 4***Composizione del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Entro 10 giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.
3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente.

Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.

4. Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.



**▼B**

6. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere diversamente.

7. In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.

*Articolo 5***Lodo del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.

2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

3. Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.

4. La Parte ricorrente può ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

**▼B**

5. Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facoltà di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.

## Sezione II –

**Applicazione Del Lodo Arbitrale***Articolo 6***Applicazione del lodo del collegio arbitrale**

Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.

*Articolo 7***Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo**

1. La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il periodo di tempo necessario (in appresso «periodo di tempo ragionevole») per applicarlo. Le Parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole.

2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte ricorrente può chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4 del presente protocollo. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.

*Articolo 8***Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale**

1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale.

**▼B**

2. In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 con le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

*Articolo 9***Provvedimenti temporanei in caso di non conformità**

1. Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non è conforme agli obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea.

2. Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformità con il presente accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La Parte ricorrente può applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3.

3. Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si è pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.

4. La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con il presente accordo o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.

**▼B***Articolo 10***Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici**

1. La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte ricorrente.

2. Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la Parte ricorrente può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non è conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente può mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura è conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

## Sezione III

**Disposizioni Comuni***Articolo 11***Pubbliche udienze**

Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle Parti.

*Articolo 12***Informazioni e consulenza tecnica**

Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni *amicus curiae* al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.

**▼B***Articolo 13***Principi di interpretazione**

I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunità europea non è determinante per la sua interpretazione.

*Articolo 14***Lodi e decisioni del collegio arbitrale**

1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza.
2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli.

*CAPITOLO III***Disposizioni Di Carattere Generale***Articolo 15***Elenco di arbitri**

1. Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 18.

*Articolo 16***Nesso con gli obblighi OMC**

In caso di adesione del Montenegro all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

**▼ B**

- b) Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell'accordo OMC, non può avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
- c) Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.

*Articolo 17***Termini**

1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono.
2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti.
3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o di propria iniziativa.

*Articolo 18***Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo**

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare il presente protocollo.

**▼B****PROTOCOLLO 8****sui principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi della Comunità***Articolo 1*

Il Montenegro è autorizzato a partecipare ai seguenti programmi della Comunità:

- a) programmi elencati nell'allegato all'accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari <sup>(1)</sup>,
- b) programmi istituiti o rinnovati dopo il 27 luglio 2005 e contenenti una clausola di apertura che autorizza la partecipazione del Montenegro.

*Articolo 2*

Il Montenegro fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

*Articolo 3*

I rappresentanti del Montenegro possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali il Montenegro contribuisce finanziariamente.

*Articolo 4*

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti del Montenegro si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

*Articolo 5*

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Montenegro a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite di comune accordo, sotto forma di un memorandum d'intesa tra la Commissione europea, che agisce a nome della Comunità, e il Montenegro.

Se il Montenegro chiede l'assistenza esterna della Comunità sulla base del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) <sup>(2)</sup> o in virtù di un regolamento analogo in materia di assistenza esterna della Comunità al Montenegro che potrà essere adottato in futuro, le condizioni che disciplinano l'impiego, da parte del Montenegro, del contributo comunitario sono determinate in un accordo di finanziamento.

<sup>(1)</sup> GU L 192 del 22.7.2005, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

**▼B***Articolo 6*

Il protocollo d'intesa stabilisce che, conformemente al regolamento finanziario della Comunità, il controllo finanziario e le verifiche contabili sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti delle Comunità europee, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo e verifica finanziari, di misure e sanzioni amministrative e di recupero che permettono di concedere alla Commissione europea, all'OLAF e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nella Comunità.

*Articolo 7*

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e successivamente con scadenza triennale, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può rivedere l'attuazione del presente protocollo sulla base dei risultati dell'effettiva partecipazione del Montenegro a uno o più programmi comunitari.



**▼B**

**ATTO FINALE**

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

della REPUBBLICA DI BULGARIA,

della REPUBBLICA CECA,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA DI ESTONIA,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

della REPUBBLICA ITALIANA,

della REPUBBLICA DI CIPRO,

della REPUBBLICA DI LETTONIA,

della REPUBBLICA DI LITUANIA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

della REPUBBLICA DI UNGHERIA,

di MALTA,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA DI POLONIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della ROMANIA,

della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

della REPUBBLICA SLOVACCA,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

**▼B**

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri», e

la COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI MONTENEGRO, in appresso denominata «Montenegro»,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, in appresso denominato «il presente accordo», hanno adottato i testi seguenti:

il presente accordo e i suoi allegati I-VII, ossia:

Allegato I (art. 21) – Concessioni del Montenegro riguardanti i prodotti industriali

Allegato II (art. 26) – Definizione dei prodotti «baby beef»

Allegato III (art. 27) – Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli della Comunità

Allegato IV (art. 29) – Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca del Montenegro

Allegato V (art. 30) – Concessioni del Montenegro relative al pesce e ai prodotti della pesca della Comunità

Allegato VI (art. 52) – Stabilimento: «servizi finanziari»

Allegato VII (art. 75) – Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ed i seguenti protocolli:

Protocollo 1 (art. 25) – Scambi di prodotti agricoli trasformati

Protocollo 2 (art. 28) – Vino e bevande spiritose

Protocollo 3 (art. 44) – Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo 4 (art. 61) – Trasporti terrestri

Protocollo 5 (art. 73) – Aiuti di Stato all'industria siderurgica

**▼B**

Protocollo 6 (art. 99) – Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Protocollo 7 (art. 129) – Composizione delle controversie

Protocollo 8 (art. 132) – Principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari del Montenegro hanno adottato i testi della dichiarazione comune riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 75

I plenipotenziari del Montenegro hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhanda seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliką dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétézer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgha.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

**▼B**

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho oktobra dvetisícisedem.

V Luxembourg, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.


Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksi-tuhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

**▼B**

Pour le Royaume de Belgique  
Voor het Koninkrijk België  
Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


За Република България



Za Českou republiku



På Kongeriget Danmarks vegne




Für die Bundesrepublik Deutschland



▼B

Eesti Vabariigi nimel




Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España




Pour la République française



▼B

Per la Repubblica italiana

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo D'Alema".

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Ekklarakostas".

Latvijas Republikas vārdā

Handwritten signature in black ink, appearing to read "A. B. atone".


Lietuvos Respublikos vardu

Handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Vaiš".

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Handwritten signature in black ink, appearing to read "JM".

A Magyar Köztársaság részéről

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Cs. Gy.".

▼ B

Għal Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa




Pentru România





▼B


Za Republiko Slovenijo




Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



**▼B**

За Европейската общност  
Por las Comunidades Europeas  
Za Evropská společenství  
For De Europæiske Fællesskaber  
Für die Europäischen Gemeinschaften  
Euroopa ühenduste nimel  
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες  
For the European Communities  
Pour les Communautés européennes  
Per le Comunità europee  
Eiropas Kopienū vārdā  
Europos Bendrijų vardu  
Az Európai Közösségek részéről  
Għall-Komunitajiet Ewropej  
Voor de Europese Gemeenschappen  
W imieniu Wspólnot Europejskich  
Pelas Comunidades Europeias  
Pentru Comunitatea Europeană  
Za Európske spoločenstvá  
Za Evropske skupnosti  
Euroopan yhteisöjen puolesta  
På europeiska gemenskapernas vägnar

U ime Republike Crne Gore



## DICHIARAZIONI

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 75

Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a banche dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

La tutela dei diritti di proprietà commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 39 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

Le Parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del presente accordo comprende la disponibilità delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale <sup>(1)</sup>.

### DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEI SUOI STATI MEMBRI

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compreso il Montenegro, la Comunità e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:

in applicazione dell'articolo 35 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea <sup>(2)</sup>, si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;

in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 26, paragrafo 2.

<sup>(1)</sup> GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Versione rettificata in GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).